

146.

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1983

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

<b>INDICE</b>		<b>PAG.</b>	
<p><b>ALIVERTI:</b> Sulla pratica di pensione di guerra della signorina Guglielmina Rosa Spini di Lecco (Como) (4-16694) (risponde PISANU, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).</p>	9042	<p><b>BOCCHI:</b> Per la definizione della pratica di pensione di reversibilità a favore di Amelia Grignaffini di Parma (4-16736) (risponde PISANU, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).</p>	9048
<p><b>BAGHINO:</b> Per l'adozione di provvedimenti volti a fronteggiare la crisi del turismo in Liguria (4-07910) (risponde FERRALASCO, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i>).</p>	9042	<p><b>BOCCHI:</b> Per la definizione della pratica di pensione di reversibilità a favore di Laura Costantini di Parma (4-16737) (risponde PISANU, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).</p>	9048
<p><b>BARTOLINI:</b> Per una riforma sostanziale di tutte le strutture della motorizzazione civile, anche in relazione alla ventilata vendita di numerosi beni immobili appartenenti al patrimonio dell'ACI (4-10566) (risponde FERRALASCO, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i>).</p>	9044	<p><b>BOCCHI:</b> Per la definizione della pratica di pensione di reversibilità a favore di Maria Ricci di Monchio Basso (Parma) (4-16738) (risponde PISANU, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).</p>	9049
<p><b>BARTOLINI:</b> Sullo stato della pratica di pensione di guerra del signor Rolando Friggi di Todi (Perugia) (4-16793) (risponde PISANU, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).</p>	9046	<p><b>BOCCHI:</b> Per la definizione della pratica di pensione di reversibilità a favore di Adelina Capitelli di Borgo Val di Taro (Parma) (4-16739) (risponde PISANU, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).</p>	9050
<p><b>BOCCHI:</b> Sui tempi della definizione della pratica tendente ad ottenere un accompagnatore quale titolare di pensione di guerra del signor Roberto Madoni, residente a Borgo Val di Taro (Parma) (4-16127) (risponde PISANU, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).</p>	9047	<p><b>BOCCHI:</b> Per la definizione della pratica di pensione a favore di Angela Cacchioli, nata a Borgo Val di Taro (Parma) (4-16741) (risponde PISANU, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).</p>	9050
		<p><b>BOFFARDI:</b> Per l'adozione di iniziative volte a considerare, nella progettata riforma del sistema pensionistico, le richieste del personale della scuola (4-17041) (risponde FALCUCCI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).</p>	9051

	PAG.		PAG.
BOTTARI: Sul licenziamento da parte della Wagi-Italia di Patti (Messina) di un membro del consiglio di fabbrica (4-16492) (risponde SCOTTI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> ).	9052	pione d'Italia mediante un tricolore applicato sulla manica della maglia (4-10514) (risponde FERRALASCO, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i> ).	9056
CICCIOMESSERE: Sull'opportunità di autorizzare la concessione dell'uso di penne biro ai detenuti del carcere di Voghera (Pavia) (4-17283) (risponde DARIDA, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> ).	9053	COSTAMAGNA: Per l'organizzazione, a partire dal campionato di calcio 1983-84, di un torneo con giocatori dilettanti in relazione alle agitazioni minacciate dall'Associazione italiana calciatori (4-10715) (risponde FERRALASCO, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i> ).	9057
CITARISTI: Sull'autorizzazione data dal Ministero delle poste a numerose aziende ed enti operanti in provincia di Bergamo di usare la stessa frequenza della croce rossa di quella città per il servizio delle autoambulanze (4-16002) (risponde GASPARI, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i> ).	9053	COSTAMAGNA: Per la revisione del piano di utilizzo del motovelodromo di Torino (4-10743) (risponde FERRALASCO, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i> ).	9057
COLOMBA: Sulla vicenda relativa alle assenze dalla scuola dell'insegnante Roberto Bressan, titolare della cattedra di scienze matematiche alla scuola media Valussi di Udine (4-14771) (risponde FALCUCCI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> ).	9054	COSTAMAGNA: Sulle corse truccate e sulle scommesse clandestine che si svolgerebbero nell'ippodromo di Vinovo (Torino) (4-10984) (risponde FERRALASCO, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i> ).	9058
CONTE CARMELO: Per il ripristino del punteggio aggiuntivo previsto dal decreto ministeriale 5 gennaio 1978 per il trasferimento del personale direttivo della scuola (4-16196) (risponde FALCUCCI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> ).	9055	COSTAMAGNA: Sugli illeciti che ancora si verificano nel mondo del calcio in provincia di Torino (4-11233) (risponde FERRALASCO, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i> ).	9059
COSTAMAGNA: Sull'esclusione di Arona (Novara) dalla nuova organizzazione turistica delle strutture periferiche locali della regione Piemonte (4-08368) (risponde FERRALASCO, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i> ).	9056	COSTAMAGNA: Per una migliore organizzazione del settore arbitrale in relazione alla mancata disputa di alcune partite della squadra del Luserna Under 20 (4-11239) (risponde FERRALASCO, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i> ).	9060
COSTAMAGNA: Per contraddistinguere le squadre che sono state cam-		COSTAMAGNA: Sulle ripercussioni sulle rappresentazioni programmate dal teatro regio di Torino dello sciopero nazionale indetto dai dipendenti degli enti lirici e per l'eliminazione dei contributi statali concessi agli	

	PAG.		PAG.
enti stessi (4-12825) (risponde FERRALASCO, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i> ).	9061	COSTAMAGNA: Sulla veridicità di un prossimo trasferimento della sede provinciale della FIPS da Novara ad Arona (4-15504) (risponde FERRALASCO, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i> ).	9065
COSTAMAGNA: Sulla veridicità della notizia secondo la quale la categoria dei coltivatori diretti <i>part time</i> non ha nessuna previdenza contro gli infortuni (4-12886) (risponde SCOTTI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> ).	9061	COSTAMAGNA: Per una sollecita disinfestazione della scuola media statale Silvio Pellico di Nichelino (Torino) invasa dalle pulci (4-15635) (risponde FALCUCCI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> ).	9065
COSTAMAGNA: Per l'inclusione della stazione turistica di Beaulard (Torino) tra le notizie diffuse dalla radiotelevisione di Stato (4-14248) (risponde FERRALASCO, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i> ).	9062	COSTAMAGNA: Per l'adozione di provvedimenti volti a porre fine ai continui trasferimenti degli insegnanti della scuola elementare Cavour di Strada Revigliasco, a Borgo Aie di Moncalieri (Torino) (4-16131) (risponde FALCUCCI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> ).	9066
COSTAMAGNA: Sulla situazione in cui versa il teatro regio di Torino a causa della mancata erogazione delle sovvenzioni statali (4-14780) (4-15608) (risponde FERRALASCO, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i> ).	9062	COSTAMAGNA: Per l'adozione di iniziative volte a dedicare lo stadio comunale di Torino a Vittorio Pozzo (4-16137) (risponde FERRALASCO, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i> ).	9066
COSTAMAGNA: Per un intervento volto alla ricostruzione del teatro di Pinerolo (Torino) distrutto da un incendio nel 1972 (4-14794) (risponde FERRALASCO, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i> ).	9064	COSTAMAGNA: Sulle condizioni in cui versa la scuola materna Masarone nel quartiere San Paolo a Biella (Vercelli) (4-16172) (risponde FALCUCCI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> ).	9067
COSTAMAGNA: Sull'opportunità di portare a termine la realizzazione di un <i>Auditorium</i> nel quartiere Barriera di Milano, di Torino (4-14928) (risponde FERRALASCO, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i> ).	9064	COSTAMAGNA: Per un intervento volto a far sì che gli utenti novaresi possano ricevere regolarmente i programmi televisivi disturbati dall'installazione di una nuova emittente privata (4-16173) (risponde GASPARI, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i> ).	9067
COSTAMAGNA: Per un intervento volto ad abbreviare i tempi di rilascio del diploma di laurea originale da parte della segreteria della facoltà di Magistero di Torino (4-15093) (risponde FALCUCCI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> ).	9065	COSTAMAGNA: Per un intervento volto ad evitare la continua assegnazione di supplenti presso la classe terza, sezione A, della scuola elementare Edmondo De Amicis di	

	PAG.		PAG.
Biella (Vercelli) (4-16337) (risponde FALCUCCI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> ).	9068	diali con il Lussemburgo nella città di Bari (4-10589) (risponde FERRALASCO, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i> ).	9071
COSTAMAGNA: Sulla veridicità della notizia secondo la quale la Lega calcio ha concesso contributi a quasi tutte le squadre canavesane, ma ha escluso il programma Victor Favria di Favria (Torino) (4-16861) (risponde FERRALASCO, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i> ).	9068	FRANCHI: Per la corresponsione della pensione sociale all'invalido Giovanni Mausolino, residente a Faenza (Ravenna) (4-17436) (risponde ROGNONI, <i>Ministro dell'interno</i> ).	9071
COSTAMAGNA: Sulla dislocazione del nuovo ufficio postale di Bibiana (Torino) (4-17628) (risponde GASPARI, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i> ).	9068	GREGGI: Sugli introiti percepiti dalla radio televisione per la pubblicità in favore di film (4-16439) (risponde GASPARI, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i> ).	9072
CRUCIANELLI: Per la fusione delle scuole medie inferiori di Roma Plinio e Petrocchi (4-15248) (risponde FALCUCCI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> ).	9069	LAMORTE: Per il computo, nel calcolo della pensione agli insegnanti elementari, del servizio prestato nelle scuole sussidiate (4-16469) (risponde FALCUCCI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> ).	9072
DEL DONNO: Sui provvedimenti adottati per risolvere la situazione in cui versa l'istituto G. Oberdan di Andria (Bari) dichiarato inagibile sin dal 6 aprile 1981 (4-14446) (risponde FALCUCCI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> ).	9069	LUCCHESI: Per dotare la Versilia di attrezzati impianti sportivi (4-11399) (risponde FERRALASCO, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i> ).	9073
DEL DONNO: Sullo stato della pratica di pensione dell'infortunato civile Mario Decimo Rossetti residente a San Severo (Foggia) (4-15473) (risponde SCOTTI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> ).	9070	MENSORIO: Sul pagamento dei contributi per assistenza malattia da parte dei dipendenti - liberi professionisti (4-16155) (risponde SCOTTI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> ).	9074
DEL DONNO: Sullo stato della pratica di pensione di invalidità di Giovanni Schioppa di Milano (4-16042) (risponde SCOTTI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> ).	9070	PANI: Sullo stato della pratica di pensione di guerra di Maria Grazia Ungredda di Orgosolo (Nuoro) (4-16496) (risponde PISANU, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> ).	9075
DI CORATO: Sui motivi in base ai quali i giocatori della nazionale di calcio si sono rifiutati di disputare la partita di qualificazione ai mon-		PANI: Sullo stato della pratica di pensione di guerra della signora Maria Francesca Soro di Orgosolo (Nuoro) (4-16498) (risponde PISANU, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> ).	9076
		PARLATO: Sull'inerzia dell'Ente ville vesuviane, degli esponenti dei partiti (DC, PCI, PSI, PSDI, PRI e	

	PAG.		PAG.
PLI) e dell'amministrazione social-comunista di Napoli relativamente al recupero delle ville vesuviane del settecento esistenti nel territorio napoletano (4-00175) (4-03523) (risponde VERNOLA, <i>Ministro per i beni culturali e ambientali</i> ).	9076	zina a favore dei turisti stranieri (4-07045) (risponde FERRALASCO, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i> ).	9083
PARLATO: Sull'articolo dell'agenzia OP concernente la destinazione dei miliardi raccolti dai sindacati per i terremotati della Campania e della Basilicata (4-16721) (risponde DARIDA, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> ).	9079	ROMANO: Per l'effettiva applicazione della riserva del 50 per cento dei posti vacanti a favore degli insegnanti elementari di ruolo aspiranti al trasferimento interprovinciale (4-17051) (risponde FALCUCCI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> ).	9084
PICANO: Sulla mancanza dell'insegnamento della lingua inglese nella scuola media di Pignataro Interamna (Frosinone) (4-15617) (risponde FALCUCCI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> ).	9080	RUSSO FERDINANDO: Per una diversa valutazione del servizio pre-ruolo svolto dal personale non docente in soprannumero, ai fini della sua utilizzazione nelle scuole nell'anno scolastico 1983-1984 (4-16748) (risponde FALCUCCI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> ).	9085
POLITANO: Per l'adeguamento degli organici delle procure della Repubblica calabresi (4-17729) (risponde DARIDA, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> ).	9080	RUSSO FERDINANDO: Per l'estensione dei benefici previsti dalla legge n. 270 del 1982 anche ai docenti di educazione musicale supplenti nell'anno scolastico 1981-1982, e in via transitoria per ammetterli ai corsi abilitanti (4-16929) (risponde FALCUCCI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> ).	9086
PROIETTI: Sui criteri in base ai quali la scuola media di Santa Lucia di Fiamignano (Rieti) è stata declassata a rango di sezione staccata della scuola media di Petrella Salto (Rieti) (4-16083) (risponde FALCUCCI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> ).	9081	RUSSO FERDINANDO: Sulle iniziative assunte dall'amministrazione delle poste e telecomunicazioni per migliorare i suoi servizi nelle aree meridionali, con particolare riferimento alla Sicilia (4-17084) (risponde GASPARI, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i> ).	9087
QUIETI: Sui motivi del trasferimento, a Ticchione, dell'ufficio postale di Alanno Scalo (Pescara) (4-08848) (risponde GASPARI, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i> ).	9081	SALVATO: Sull'opportunità di riconoscere agli insegnanti immessi in ruolo ai sensi della legge 25 luglio 1966, n. 603, che non usufruiscono dei benefici dell'articolo 17 della legge n. 477, il servizio prestato precedentemente nelle scuole superiori (4-16903) (risponde FALCUCCI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> ).	9088
RALLO: Sullo stato della domanda di reversibilità della pensione di guerra presentata dal signor Antonio Landro di Santa Domenica Vittoria (Messina) (4-16646) (risponde PRISNU, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> ).	9083		
RAUTI: Per il ripristino dei buoni sconto per le autostrade e la ben-			

PAG.	PAG.
SANTI: Sulla denuncia pubblica fatta dal presidente della CIT Carlo Molè sulla cattiva gestione dell'ENIT, con particolare riferimento all'assenza della rappresentanza ufficiale dell'Italia al congresso degli agenti di viaggio tenutosi a Honolulu (4-09955) (risponde FERRALASCO, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i> ).	Di Paolo, residente in Pescara (4-16555) (risponde PISANU, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> ).
9089	9094
SANTI: Sui disagi provocati agli albergatori ed ai turisti stranieri dalla chiusura, nel mese di ottobre, della quasi totalità degli esercizi alberghieri, in particolare nella zona di Savona (4-10853) (risponde FERRALASCO, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i> ).	SOSPURI: Sullo stato della pratica di pensione di guerra intestata a Silvio Sisti di Fraine (Chieti) (4-16557) (risponde PISANU, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> ).
9090	9094
SILVESTRI: Sugli intendimenti del Governo in merito alle nuove disposizioni limitative delle importazioni adottate dal governo francese (4-16974) (risponde CAPRIA, <i>Ministro del commercio con l'estero</i> ).	STEGAGNINI: Per una più oculata valutazione nella erogazione dei mutui, da parte dell'Istituto per il credito sportivo, con particolare riferimento ai mutui concessi dall'istituto al comune di Carmignano (Firenze) per la costruzione di impianti sportivi (4-11889) (risponde FERRALASCO, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i> ).
9091	9095
SOBRERO: Sullo stato delle pratiche di pensione di guerra di alcuni ex combattenti della provincia di Cuneo (4-16233) (risponde PISANU, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> ).	STERPA: Sulla gestione dell'Ente autonomo teatro alla Scala di Milano (4-15219) (risponde FERRALASCO, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i> ).
9091	9096
SOSPURI: Sull'opportunità di rivalutare, soprattutto sotto l'aspetto del punteggio attribuito, il ruolo e la funzione dei maestri impegnati nei doposcuola (4-16385) (risponde FALCUCCI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> ).	SUSI: Sullo status giuridico ed economico degli istituti, personale educativo delle scuole, anche in riferimento alla circolare del 27 luglio 1976, sull'orario di servizio (4-16022) (risponde FALCUCCI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> ).
9093	9096
SOSPURI: Sui motivi che ritardano la definizione della pratica di pensione intestata a Guerrino Carota, residente a Limburgo (Belgio) (4-16553) (risponde SCOTTI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> ).	TATARELLA: Per la sollecita definizione della pratica di pensione di reversibilità a favore di Elisa Emilia Tonini di Altopascio (Lucca) (4-16637) (risponde PISANU, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> ).
9093	9098
SOSPURI: Sui motivi che ritardano la definizione della pratica di pensione di guerra intestata ad Antonio	TREMAGLIA: Per la definizione della pratica di pensione di invalidità richiesta da Maria Matera di Grassano (Matera) (4-16050) (risponde SCOTTI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> ).
	9099
	TREMAGLIA: Sullo stato della pratica di pensione di invalidità del signor Giuseppe Proto di Regalbuto (Enna)

PAG.	PAG.
<p>(4-16543) (risponde SCOTTI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).</p> <p>TREMAGLIA: Sullo stato della domanda di pensione in regolamentazione internazionale inoltrata dal signor Angelo Di Vita residente a Berhen Les Forbach (Francia) alla sede di Caltanissetta dell'INPS (4-16547) (risponde SCOTTI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).</p> <p>TREMAGLIA: Sui tempi entro i quali l'INPS di Bari disporrà alcuni esami specialistici per il signor Raffaele Girone presso l'ufficio sanitario del consolato generale d'Italia di Cordoba (Argentina) per la concessione della pensione di invalidità (4-16549) (risponde SCOTTI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).</p> <p>TREMAGLIA: Per la sollecita definizione della pensione di reversibilità a favore di Giuseppe Granata attualmente residente in Belgio (4-16622) (risponde SCOTTI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).</p> <p>TREMAGLIA: Sullo stato della pratica di pensione di invalidità in regolamentazione CEE di Ciro Nicoletta di Napoli (4-17001) (risponde SCOTTI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).</p> <p>TREMAGLIA: Sullo stato della pratica di pensione di invalidità di Ferdinando Pellucconi residente negli Stati Uniti (4-17003) (risponde SCOTTI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).</p> <p>VALENSISE: Per la sollecita realizzazione a Reggio Calabria di un palazzetto dello sport (4-14032) (risponde FERRALASCO, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i>).</p>	<p>VALENSISE: Per un intervento presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale volto ad accelerare le procedure di ricostruzione delle pensioni in applicazione della sentenza del 12 febbraio 1982, n. 34 (4-16055) (risponde SCOTTI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).</p> <p>VENTRE: Sui provvedimenti che si intendono adottare affinché i dipendenti - liberi professionisti, tra cui i medici condotti ed i medici ospedalieri, siano liberati dal doppio versamento all'INPS a titolo di contributo sociale di malattia (4-16480) (risponde SCOTTI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).</p> <p>VIZZINI: Sui provvedimenti che si intendono adottare di fronte alla situazione denunciata dalla associazione librai della provincia di Palermo, che vantano un ingente credito nei confronti dello Stato per i testi dell'anno 1982 (4-14710) (risponde FALCUCCI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).</p> <p>ZANONE: Sui motivi in base ai quali alcune prefetture negano l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili gravi, di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18 (4-16883) (risponde ROGNONI, <i>Ministro dell'interno</i>).</p> <p>ZOPPETTI: Per l'adeguamento dell'indennità speciale spettante ai militari di truppa del corpo delle guardie di pubblica sicurezza che cessano dal servizio continuativo per età e per infermità da causa di servizio (4-11888) (risponde ROGNONI, <i>Ministro dell'interno</i>).</p> <p>ZOPPETTI: Sullo stato della pratica di pensione di guerra di Nicola Porcelli di Milano (4-16510) (risponde PRISANU, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).</p>
9099	9101
9099	9102
9100	9104
9100	9105
9101	9105
9101	9106

ALIVERTI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se è a conoscenza che sul quotidiano *La Provincia*, edito a Como, è comparsa la lettera di un lettore che informava il direttore circa una pratica pensionistica di guerra che interessa una signora, nubile, invalida e nullatenente di 76 anni residente a Lecco. La stessa, si sottolinea, pur « tecnicamente a posto, con la documentazione in regola », si trascina da otto anni presso la direzione generale delle pensioni di guerra.

Per sapere se ritenga il periodo in parola eccessivo per la conclusione dell'iter burocratico e, soprattutto, se intenda assumere dirette informazioni circa la pratica intestata alla signorina Spini Guglielmina Rosa e contrassegnata dal numero 219821/4 presso la Divisione 8<sup>a</sup>. (4-16694)

RISPOSTA. — *La pratica di pensione n. 219821/4<sup>o</sup> Ser., concernente la signorina Guglielmina Spini, risulta definita. Infatti, con determinazione direttoriale del 28 settembre 1982, n. 1326248, all'interessata è stata concessa, in qualità di orfana maggiorenne inabile dell'ex militare Attilio, la reversibilità della pensione di guerra di quarta categoria, di cui era titolare il padre, a decorrere dal 28 dicembre 1975 e da durare a vita.*

*Detto provvedimento, adottato in applicazione del disposto di cui all'articolo 59 della legge 18 marzo 1968, n. 313, contiene, inoltre, riserva di eventuale concessione dei maggiori benefici di legge previsti per i casi di orfani maggiorenni inabili in stato*

*di disagio economico. A tal fine, quindi, la signorina Spini è stata invitata, in data 28 settembre 1982, a far pervenire una attestazione da cui risulti la sua posizione reddituale a far tempo dal 1975 in poi.*

*La determinazione direttoriale di cui trattasi, approvata dal comitato di liquidazione delle pensioni di guerra nell'adunanza collegiale del 29 novembre 1982, è stata trasmessa, con il relativo ruolo di variazione n. 778546, alla competente direzione provinciale del Tesoro di Como con elenco del 29 novembre 1982, n. 20, per la corrispondenza degli assegni spettanti alla signorina Spini.*

*La predetta interessata, comunque, sarà tempestivamente informata, da parte di questa Amministrazione, sull'ulteriore corso della pratica.*

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Pisanu.

BAGHINO. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere se gli risulta che in Liguria si annuncia una estate deficitaria in quanto ad affluenza dei turisti; se è a conoscenza che in dieci anni la disponibilità alberghiera si è ridotta del 30 per cento e che proprio in questi giorni si è venuti a conoscenza della chiusura di altri cinque alberghi. Pertanto l'interrogante chiede di conoscere le iniziative che il dicastero del turismo intende promuovere allo scopo di

fare fronte alla palese crisi onde superarla tempestivamente. (4-07910)

*RISPOSTA. — I fenomeni di crisi dell'industria ricettiva a livello locale non possono che trovare strumento di intervento a carattere regionale. Infatti la competenza in materia di incentivazione alberghiera rientra nella esclusiva potestà regionale cui la legge ha fornito gli strumenti, già di competenza della Amministrazione centrale, per gli interventi a favore della ristrutturazione delle imprese e della limitazione dei costi di gestione.*

*Questo Ministero per altro non ha mai cessato di seguire con attenzione i fenomeni relativi all'andamento dei flussi turistici e di promuovere tutte quelle iniziative necessarie al potenziamento ed alla maggiore qualificazione dell'offerta turistica italiana.*

*Sono state adottate iniziative ampie e generali, riguardanti l'intero comparto turistico, considerate nel quadro delle compatibilità del paese, secondo una scelta oculata degli interventi nell'ambito di una programmazione di ampio respiro.*

*È apparsa prioritaria l'impostazione di un vero e proprio piano del turismo, operando le necessarie scelte di intervento nell'ambito sia della politica dello Stato sia delle Regioni, al fine di riproporre una politica promozionale ed incentivante più incisiva, racchiusa in precise coordinate di crescita, nella prospettiva di un realistico andamento del mercato internazionale. Il Ministero ha quindi elaborato, e ne ha verificato i contenuti con le regioni, uno schema di piano turistico triennale che si sostanzia in interventi ed iniziative, raccordate con tutti i settori interessati, tesi ad ottenere il riequilibrio dei fattori ed il ripristino di adeguate condizioni di sviluppo del prodotto turistico.*

*Già, per altro, per consentire al fenomeno turistico di uscire dalla dimensione settoriale, era stato provveduto ad inserirlo nel piano a medio termine per l'economia, nonché a porlo all'attenzione di altre politiche in via di definizione, quali la riforma del-*

*l'intervento straordinario ed il piano energetico nazionale.*

*L'inserimento del turismo nel piano a medio termine ha rappresentato un risultato di incisivo rilievo che consente all'economia del turismo, per la pluralità dei suoi effetti diretti ed indiretti sull'occupazione (un milione e 500 mila addetti pari al 7 per cento della forza di lavoro) e per il suo apporto prioritario alla bilancia dei pagamenti, di recare un contributo valido all'intero quadro dell'economia nazionale.*

*Sul piano legislativo, un evento di grande spicco per la politica turistica nazionale è stato il recente varo della legge sul riordino dell'ENIT (Ente nazionale italiano per il turismo), presentata dal Ministero, che nel ristrutturare gli organi dell'ente di Stato preposto alla promozione turistica all'estero del paese, gli ha consentito di potenziare la sua capacità operativa per intervenire con maggiore efficacia su tutti i mercati esteri. Il provvedimento, divenuto legge 14 novembre 1981, n. 648, eleva il finanziamento dell'ente da 7 a 30 miliardi all'anno e consente all'ENIT di esprimere la sua piena attività di promozione e marketing influenzando le scelte turistiche a favore dell'Italia.*

*Occorrerà per altro finalizzare l'opera di rilancio dell'ENIT a precisi obiettivi di mercato che debbono caratterizzarsi anche per la loro novità e potenzialità. Nuove aree di utenza finora trascurate possono essere acquisite: il turismo dei giovani è quello che offre il terreno più fertile nella prospettiva di un'azione di marketing pluriennale, come pure possono essere potenziate le misure rivolte al turismo della terza età ed al turismo sociale.*

*Il Ministero — cosapevole che una incisiva azione incentivante nei riguardi dei turisti stranieri, ed in particolare di quelli europei che privilegiano l'automobile per i loro movimenti, deve concretarsi in tangibili misure agevolative che favoriscano l'ingresso in Italia di correnti turistiche motorizzate e le inducano a percorrere la penisola, — ha diretto la propria attenzione anche verso tale settore promozionale.*

*È stato pertanto elaborato e presentato*

al Parlamento, riportandone una rapida approvazione, un provvedimento legislativo che ripristina i buoni benzina per i turisti stranieri, adottando quegli accorgimenti idonei ad evitare ogni possibile scorretto uso degli stessi, e dispone la concessione di facilitazioni sui pedaggi autostradali per le auto straniere, onde incentivare ulteriormente il turismo motorizzato e favorirne la penetrazione verso le aree del Mezzogiorno d'Italia (legge 22 febbraio 1982, n. 44).

Nella consapevolezza dell'importanza che assume il fenomeno turistico nella nostra economia, questo Ministero ha promosso la costituzione di un osservatorio turistico-statistico permanente che studi attentamente i flussi turistici nella loro formazione e composizione, negli orientamenti che assumono e nelle tendenze che manifestano, nel contesto della situazione internazionale, acciocché si possa essere in grado, in ogni momento, di conoscere appieno l'evoluzione delle correnti e di operare gli oportuni interventi, a qualsiasi livello, con prontezza e tempestività.

Una valorizzazione delle risorse umane, applicata ai servizi turistici, condizione necessaria per la estrinsecazione di elevati e qualificati standards di efficienza e di operatività, nei vari settori interconnessi, non può prescindere da una preparazione culturale e scientifica di livello universitario, per cui sono state avviate intese proficue con il Ministero della pubblica istruzione al fine di istituire corsi di laurea in discipline turistiche presso alcune università italiane al fine della formazione di quadri dirigenti del settore di elevatissima caratterizzazione professionale.

Restano ora ancora sul tappeto problematiche di ordine giuridico da risolvere che riguardano la riforma legislativa di alcuni settori di attività, pubblici e privati, che sono attualmente disciplinati e organizzati da normative giudicate inadatte a rappresentare l'ampiezza e i contenuti del turismo. Si pensi alla classificazione alberghiera e ai temi della intermediazione turistica. La stessa dimensione e natura degli enti turistici locali deve essere rimeditata in re-

lazione ad una nuova concezione programata ed integrata dello sviluppo turistico. In questo senso la proposta di legge-quadro presentata dal Ministero, approvata dal Senato ed attualmente all'esame della Camera dei deputati, contribuirà certo a risolvere i residui problemi strutturali e consentirà di assicurare omogeneità alla normazione regionale attraverso un unico e puntuale quadro di riferimento dei principi generali in materia.

Le stesse misure di potenziamento dell'offerta turistica contenute nel medesimo disegno di legge, varranno poi a migliorare qualitativamente e quantitativamente l'ordito ricettivo del paese, in una corretta strumentazione della politica degli interventi del settore, che, se da un lato mira alla crescita della domanda, non può poi ignorare i problemi connessi dell'offerta di cui occorre ampliare la capacità ricettiva e migliorare gli standards medi in modo da consentire la fruizione del prodotto turistico italiano, così ricco di variegate e multiformi fasce di interessi e motivazioni, nelle migliori possibili condizioni di comfort.

Il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo: FER-  
RALASCO.

**BARTOLINI, PROIETTI E BOCCHI.** — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del turismo e spettacolo e dei trasporti. — Per conoscere se risponde al vero che gli organi esecutivi dell'Automobile Club d'Italia si apprestano o abbiano deciso di procedere alla alienazione di vari beni immobili appartenenti al patrimonio dell'ente, cioè a tutti i soci del sodalizio;

in tale evenienza, quali siano i motivi di tale operazione, quali ne siano i precisi contorni e l'ammontare, quale caratteristica abbia l'attuale situazione economica e finanziaria dell'ente interessato, quali, infine, siano gli orientamenti e le valutazioni degli organi di controllo e di vigilanza che sovrintendono all'ACI e quali configurazioni tali operazioni assumano ri-

spetto e nel quadro della legge n. 70 che ha dato ruolo e collocazione pubblica all'ACI.

Gli interroganti chiedono di sapere se da parte del Governo non si ritenga opportuno intervenire urgentemente per scongiurare e bloccare l'operazione in atto che non risolverebbe certo gli eventuali problemi di gestione e finanziari di un ente come l'ACI che ha invece urgente necessità di riorganizzarsi e rinnovarsi nell'ambito di ruolo e funzioni nuovi.

Gli interroganti chiedono di conoscere se da parte del Governo non si ritenga, anche alla luce di questi fatti, uniti e inseriti nel quadro caotico e irrazionale di procedure e competenze di cui soffrono le strutture della motorizzazione civile e tutti gli utenti dell'auto, di operare, nell'ambito delle competenze spettanti al riguardo al Governo stesso, per favorire il sollecito iter parlamentare dei progetti di legge per il rinnovo del codice della strada, la semplificazione delle procedure per il disbrigo delle pratiche automobilistiche, il riordino della motorizzazione civile e la definizione del ruolo e delle funzioni dell'ACI e degli Automobil Club provinciali. (4-10566)

RISPOSTA. — *Il consiglio generale dell'ACI (Automobile club italiano), il 15 ottobre 1981, autorizzò l'indizione di tre aste pubbliche per l'alienazione di un complesso edilizio sito in Caserta, viale Lincoln, di un autostello sito in Roma, ed altro in Salto di Fondi (Latina).*

*L'ente ha riferito che si tratta di immobili in stato di deterioramento, che richiederebbero l'effettuazione di ingenti opere di manutenzione straordinaria, il cui costo risulterebbe sicuramente superiore all'importo del canone di locazione e costituirebbe un onere, che, nell'attuale congiuntura, l'ente non è assolutamente in grado di affrontare.*

*Ciò in quanto la gravità della situazione di bilancio, impone di far ricorso ad ogni possibile provvedimento che consenta di reperire i fondi necessari per l'adempimen-*

*to dei compiti che l'ente è chiamato a svolgere nell'interesse della pubblica amministrazione e dell'utenza, ma anche per non penalizzare il personale dipendente con pregiudizievole ritardi nel ripianamento del debito nei confronti dell'INA (Istituto nazionale per le assicurazioni) per l'aggiornamento della polizza di quiescenza dei dipendenti e nell'adeguamento delle quote della cassa di previdenza. Determinante sarebbe stato il secondo motivo, in quanto l'amministrazione dell'ente ha ritenuto che, in assenza di qualsiasi altra fonte di entrata, fosse questa la sola strada da seguire per evitare di aggravare ulteriormente il danno dei lavoratori.*

*Il ricorso al credito bancario, del quale l'ente è stato costretto ad avvalersi in misura sempre più consistente, ha ormai assunto dimensioni che non è possibile superare, dati gli elevati oneri per interessi passivi che esso comporta, senza il rischio di appesantire il bilancio oltre il limite di ogni possibilità di futuro risanamento del già ingente disavanzo.*

*A fronte di tale critica situazione, l'ACI ha ritenuto di non avere al momento altra alternativa se non quella di realizzo dei fondi attraverso l'alienazione di beni, per altro costituenti solo una limitata parte del patrimonio immobiliare dell'ente, che da un lato forniscono un reddito del tutto inadeguato all'entità del relativo immobilizzo di capitali e addirittura inferiore alle spese da sostenere per assicurarne la buona conservazione e dall'altro non sono indispensabili all'espletamento delle attività dell'ente. Le alienazioni in parola non comprometterebbero, pertanto, in alcun modo la funzionalità dei servizi, si rivelerebbero economicamente convenienti per l'ente e consentirebbero di reperire i fondi indispensabili per far fronte a spese di carattere obbligatorio ed indilazionabile.*

*Si fa per altro presente che le citate deliberazioni del consiglio generale non sono state ancora rese esecutive, in quanto prima di avviare le procedure relative alla indizione delle aste pubbliche per l'alienazione degli immobili in questione dovrà*

essere acquisito il parere tecnico dell'UTE (ufficio tecnico reariale) sul valore degli stessi.

Qualora dovessero concretarsi a breve termine prospettive di nuove e maggiori entrate che consentano all'ente di far fronte alle spese della gestione ordinaria e soprattutto a quella destinata a salvaguardare i diritti del personale senza dover far ricorso a misure di carattere contingente, l'ACI ha assicurato che non mancherà di considerare l'opportunità di soprassedere alla alienazione degli immobili sopra indicati, sempre che la loro conservazione nel patrimonio non risulti incompatibile con i criteri di convenienza economica ai quali l'amministrazione dell'ente intende ispirarsi.

Quanto agli interventi per il riordino delle strutture adibite ai servizi della motorizzazione, il Ministero dei lavori pubblici e dei trasporti hanno reso noto che una commissione di studio, istituita per aggiornare ed apportare modifiche all'attuale testo unico 15 giugno 1959, n. 393, delle norme sulla disciplina stradale, ha presentato in data 21 dicembre 1977 il testo del progetto del nuovo codice della strada ai ministri per i lavori pubblici e per i trasporti.

Contemporaneamente, al fine di rendere operativo il lavoro della commissione suddetta è stato predisposto uno schema di disegno di legge concernente delega al Governo per la revisione delle norme riguardanti la disciplina della circolazione stradale. Tale schema di disegno di legge, che delimita l'ambito entro il quale la nuova normativa dovrà spaziare nonché i criteri ai quali dovrà ispirarsi, è stato presentato in data 25 maggio 1979 dal ministro dei lavori pubblici di concerto con i ministri del tesoro, di grazia e giustizia, dell'interno e dei trasporti alla Presidenza del Consiglio dei ministri e dal 6 febbraio 1980 è all'esame del Senato (atto Senato n. 591) per il successivo iter parlamentare.

Il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo: FER-  
RALASCO.

**BARTOLINI.** — Al Ministro del tesoro. — Fer conoscere lo stato della pratica di pensione di guerra (posizione n. 27579/PR) intestata al signor Rolando Friggi, nato a Todi (Perugia) il 26 giugno 1921 e residente a Todi, frazione San Giorgio.

(4-16793)

**RISPOSTA.** — La pratica di pensione di guerra concernente il signor Rolando Friggi risulta definita dalla Direzione generale delle pensioni di guerra. Infatti, con decreto ministeriale del 7 marzo 1963, n. 2005598, al predetto venne negato diritto a trattamento pensionistico in quanto il medesimo, sottoposto ai prescritti accertamenti sanitari, fu giudicato esente da malattie in atto o da reliquati di pregresse infermità tali da menomare le sue attitudini fisiche e, comunque, non ascrivibili ad alcuna categoria di pensione.

Con successivo decreto ministeriale del 10 ottobre 1964, n. 2081289, venne respinta istanza di revisione per aggravamento di infermità, in quanto non riscontrato in sede di relativi accertamenti sanitari.

Contro i surriferiti provvedimenti, l'interessato presentò, rispettivamente, ricorsi giurisdizionali n. 618641 e 649082 davanti alla Corte dei conti.

A seguito della segnalazione effettuata dalla procura generale della suddetta magistratura in ordine ai cennati gravami, la Direzione generale delle pensioni di guerra diede corso al riesame della posizione pensionistica del signor Friggi. E ciò in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 13 della legge 28 luglio 1971, n. 585.

In tale sede risultò che il ricorrente era portatore di ernia inguinale destra. Dalla documentazione matricolare e sanitaria acquisita al fascicolo degli atti, non emersero, però, elementi di giudizio che consentissero di ricollegare detta affezione con il servizio militare e la successiva prigionia subita dall'interessato durante l'ultimo conflitto. Pertanto, con decreto ministeriale del 19 aprile 1978, n. 07922/RR, al signor Friggi fu negato diritto alla pensione per non dipendenza da causa di servizio di guerra della suindicata ernia inguinale destra.

*Notificato all'interessato il nuovo decreto, si è provveduto, con elenco del 2 settembre 1980, n. 10927, a trasmettere il relativo fascicolo degli atti n. 1632858/D alla procura generale della Corte dei conti, ove tuttora trovasi, per l'ulteriore seguito, così come disposto dal succitato articolo 13 della legge 28 luglio 1971, n. 585.*

*Da notizie assunte presso detta magistratura, è risultato che, oltre ai due surriferiti gravami, è pendente altro ricorso giurisdizionale n. 858460 prodotto dall'interessato avverso il decreto ministeriale del 19 aprile 1978, n. 08922/RR, sopra specificato.*

*Per la definizione dei tre gravami, che sono stati riuniti in rito, in data 17 marzo 1981 è stato interpellato il collegio medico legale, perché esprima un conclusivo parere tecnico-sanitario in ordine alle infermità accusate dal signor Friggi, parere che non è stato sinora emesso.*

*Trattasi, quindi, di questione che non rientra nella competenza della Direzione generale delle pensioni di guerra, ma in quella della Corte dei conti e, pertanto, ulteriori informazioni, anche per quanto concerne la sollecita definizione dei surriferiti gravami, potranno essere fornite direttamente dalla suindicata magistratura.*

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: PISANU.

**BOCCHI.** — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se e quando sarà definita la pratica tendente ad ottenere il diritto all'accompagnamento quale titolare di pensione di guerra del signor Madoni Roberto, nato il 10 ottobre 1894 a Valmozzola (Parma) e residente a Borgo Val di Taro (Parma) in via F. Corridoni, titolare di pensione di guerra diretta n. 2507839/Z.

La domanda di accompagnamento fu presentata alla direzione provinciale del tesoro di Parma in data 27 maggio 1971 a favore della moglie Roffi Anna.

Inoltre si precisa che la moglie Roffi Anna a nome del marito in data 9 mag-

gio 1978 ha inoltrato ricorso contro il decreto del Ministro del tesoro n. 05742-RI-GE del 14 febbraio 1978. L'interessato non ha avuto alcuna comunicazione in merito.

Le particolari gravi condizioni del signor Madoni Roberto sollecitano il disbrigo della pratica stessa. (4-16127)

**RISPOSTA.** — *La pratica di pensione di guerra concernente il signor Roberto Madoni risulta definita dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.*

*Infatti, con determinazione direttoriale del 26 settembre 1972, n. 2507839/Z, all'interessato venne negato il diritto a più favorevole trattamento pensionistico per non riscontrato aggravamento degli esiti di ferita d'arma da fuoco al cranio con perdita di sostanza ossea a tutto spessore e schegge ritenute nella cavità cranica, perdita occhio destro ed epilessia con attacchi frequenti, lesioni, queste, per le quali il predetto è, attualmente, in godimento di pensione vitalizia di prima categoria semplice (per tale trattamento pensionistico, le vigenti disposizioni di legge non prevedono la concessione dell'indennità di assistenza e di accompagnamento, come per gli invalidi ascritti alla prima categoria con assegno di superinvalidità).*

*Con lo stesso provvedimento — adottato in conformità del parere espresso dalla commissione medica per le pensioni di guerra di Bologna nella visita effettuata il 10 novembre 1971 e confermato dalla commissione medica superiore nella seduta del 29 aprile 1972 — al signor Madoni venne, altresì, negato diritto a trattamento pensionistico per le infermità edentulia ed ipoacusia dstra con Vc = 0,50 ed a sinistra a m. 3, in quanto giudicate non interdipendenti con i cennati esiti di ferite al cranio ed inoltre perché non debitamente constatate, dalle competenti autorità militari o civili, entro il termine di cinque anni dalla cessazione del servizio di guerra, come tassativamente disposto dall'articolo 89 della legge 18 marzo 1968, n. 313.*

*Avverso la suindicata determinazione direttoriale l'interessato presentò, ai sensi del-*

*l'articolo 17 della legge 28 luglio 1971, n. 585, ricorso gerarchico n. 7877 a seguito del quale la pratica fu riesaminata. In tale sede, però, non emersero elementi idonei alla revoca o alla modifica del provvedimento impugnato. Pertanto, il gravame proposto dal signor Madoni venne respinto con decreto ministeriale del 4 febbraio 1978, n. 05742/RI-GE.*

*Avverso il surriferito decreto ministeriale, il signor Madoni presentò ricorso giurisdizionale n. 767981 davanti alla Corte dei conti a seguito del quale il fascicolo degli atti, concernente detto ricorrente, venne trasmesso, con elenco del 7 novembre 1979, n. 0/1651, alla suindicata magistratura per la trattazione del cennato gravame.*

*Trattasi, quindi, di questione che esula dalla competenza della Direzione generale delle pensioni di guerra e, pertanto, utili notizie, al riguardo, potranno essere fornite direttamente dalla Corte dei conti.*

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: PISANU.

**BOCCHI.** — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se e quando sarà definita la pratica della pensione di reversibilità della signora Grignaffini Amelia, nata l'8 maggio 1910 a Parma ed ivi residente in via Lucrezio Caro, 6, quale collaterale inabile e orfana di Grignaffini Savina nata Carra, deceduta il 5 gennaio 1975, già titolare di pensione con iscrizione n. 2615205.

La direzione provinciale del Tesoro di Parma, trasmise documentata istanza alla Direzione generale pensioni di guerra — divisione VIII — in data 11 ottobre 1978. Sino ad ora l'interessata non ha avuto alcuna comunicazione in merito.

Le particolari condizioni della signora Grignaffini Amelia sollecitano il disbrigo della pratica stessa. (4-16736)

**RISPOSTA.** — *Nei riguardi della signora Amelia Grignaffini è stata emessa, in data 26 novembre 1982, determinazione direttoriale n. 1327220.*

*Con il cennato provvedimento, alla predetta è stata concessa, in qualità di collaterale maggiorenne inabile dell'ex militare Sergio, la quota parte della pensione indiretta di guerra alla medesima spettante, in concorso con la sorella Carolina, a decorrere dal 1° agosto 1976, primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda. E ciò in applicazione del disposto di cui all'articolo 64, comma secondo, della legge 18 marzo 1968, n. 313.*

*Tale norma — recepita dall'articolo 57, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 — stabilisce, infatti, che tra i collaterali del militare deceduto a causa della guerra, la pensione si divide in parti uguali e, quando cessa il diritto di alcuno di essi, la relativa quota si consolida per intero a favore dei superstiti. La suindicata determinazione direttoriale trovasi, attualmente, all'esame del comitato di liquidazione delle pensioni di guerra per la prescritta approvazione, così come disposto dall'articolo 101, comma quinto, del succitato decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, N. 915.*

*Si assicura l'interrogante che appena detto consesso, opportunamente sollecitato, avrà approvato il provvedimento di cui trattasi, il provvedimento medesimo verrà trasmesso, con il relativo ruolo di iscrizione, alla competente direzione provinciale del Tesoro di Parma, per la corresponsione degli assegni spettanti alla signora Grignaffini.*

*L'interessata, comunque, sarà tempestivamente informata, da parte di questa Amministrazione, sull'ulteriore seguito della pratica.*

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: PISANU.

**BOCCHI.** — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se e quando sarà definita la pratica di reversibilità della pensione della signora Costantini Laura, nata il 24 febbraio 1923 a Parma ed ivi residente in Via Navetta 6, quale collaterale ina-

bile e orfana di Costantini Riccardo deceduto il 17 giugno 1960, già titolare di pensione con posizione n. 2925330 d'iscrizione.

La signora Costantini Laura fu sottoposta a visita presso la commissione medica pensioni di guerra di Bologna in data 7 settembre 1981 e riconosciuta permanentemente non idonea a proficuo lavoro. L'interessata sino ad ora non ha avuto alcuna comunicazione in merito.

Si precisa inoltre che l'interessata fu sottoposta ad una precedente visita presso la suddetta commissione medica pensioni di guerra di Bologna in data 19 aprile 1978, posizione n. 4881 e fu riconosciuta non idonea a proficuo lavoro per anni tre dal 1° luglio 1978. Neppure per questo periodo l'interessata è stata liquidata.

Le particolari condizioni della signora Costantini Laura sollecitano il disbrigo della pratica stessa. (4-16737)

*RISPOSTA. — Nei riguardi della signora Laura Costantini è stata emessa, in data 6 dicembre 1982, determinazione direttoriale n. 1328057 con la quale alla predetta viene concessa, in qualità di collaterale maggiore inabile della civile Adalgisa deceduta per fatto bellico il 10 luglio 1945, pensione indiretta di guerra a vita con decorrenza dal 1° luglio 1978, data sotto la quale la medesima è stata riconosciuta inabile a qualsiasi proficuo lavoro dalla commissione medica per le pensioni di guerra di Bologna.*

*La surriferita determinazione direttoriale trovata, attualmente, all'esame del comitato di liquidazione delle pensioni di guerra per la descritta approvazione, così come disposto dall'articolo 101, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.*

*Si assicura l'interrogante che appena il suddicato consesso, opportunamente sollecitato, avrà approvato il provvedimento in questione, il provvedimento medesimo verrà trasmesso, con il relativo ruolo di iscrizione, alla competente direzione provincia-*

*le del Tesoro di Parma, per la corresponsione degli assegni spettanti alla signora Laura Costantini.*

*L'interessata, comunque, sarà tempestivamente informata, da parte di questa Amministrazione, sul seguito della pratica.*

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: PISANU.

*BOCCHI. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere se e quando sarà definita la pratica della reversibilità di pensione della signora Ricci Maria nata a Monchio delle Corti (Parma) il 19 gennaio 1907 ed ivi residente in località Monchio Basso, quale collaterale inabile e orfana di Bacchieri Anna Maria, deceduta il 6 agosto 1948, già pensionata con posizione n. 1333584.*

*La Direzione provinciale di Parma trasmise documentata istanza alla Direzione generale pensioni di guerra - Div. VIII, in data 19 maggio 1977. Sino ad ora l'interessata non ha avuto alcuna comunicazione in merito.*

*Le particolari condizioni della signora Ricci Maria sollecitano il disbrigo della pratica stessa. (4-16738)*

*RISPOSTA. — Con determinazione direttoriale del 6 dicembre 1982, n. 1328059, alla signora Maria Ricci è stata concessa, quale collaterale maggiore inabile dell'ex militare Pietro, pensione indiretta di guerra a vita a decorrere del 1° settembre 1976, primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda. In aggiunta al cennato beneficio - di cui era in godimento la madre deceduta il 6 agosto 1948 - all'interessata è stato inoltre concesso l'assegno di previdenza di cui all'articolo 66 della legge 18 marzo 1968, n. 313, e successive modificazioni.*

*Detta determinazione direttoriale trovata, attualmente, all'esame del comitato di liquidazione delle pensioni di guerra per la prescritta approvazione, così come dispo-*

sto dall'articolo 101, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Si assicura l'interrogante che appena il suindicato consesso, cui sono state rivolte opportune sollecitazioni, avrà approvato il provvedimento in questione, il provvedimento medesimo verrà inviato, con il relativo ruolo di iscrizione, alla competente direzione provinciale del Tesoro di Parma, per la coresponsione degli assegni spettanti alla signora Ricci.

La predetta, comunque, sarà tempestivamente informata, da parte di questa Amministrazione, sul seguito della pratica.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: PISANU.

**BOCCHI.** — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se e quando sarà definita la pratica di reversibilità della pensione della signora Capitelli Adelina, nata a Borgo Val di Taro (Parma) il 31 maggio 1906, ed ivi residente in via Ronchi 26, quale collaterale del fratello Giuseppe della classe 1890, deceduto durante la guerra 1915-1918.

La domanda di reversibilità è stata presentata al Ministero del tesoro - Direzione generale pensioni di guerra in data 1° dicembre 1975. Sino ad ora l'interessata non ha avuto alcuna comunicazione in merito.

Si precisa inoltre che detto trattamento è stato goduto dal padre Andrea Capitelli sino alla data del suo decesso avvenuto nel 1937 con certificato n. 607301 di posizione.

Le particolari condizioni della signora Capitelli Adelina sollecitano il disbrigo della pratica stessa. (4-16739)

**RISPOSTA.** — *Con determinazione direttoriale del 26 novembre 1982, n. 1327221, alla signora Adelina Capitelli è stata concessa, in qualità di collaterale maggiorenne inabile dell'ex militare Giuseppe, pensione*

*indiretta di guerra a decorrere dal 1° gennaio 1976, primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda. In aggiunta al cennato trattamento - di cui era in godimento il padre deceduto il 2 novembre 1937 - all'interessata è stato inoltre concesso l'assegno di previdenza di cui all'articolo 66 della legge 18 marzo 1968, n. 313 e successive modificazioni.*

*Detta determinazione direttoriale trovasi, attualmente, all'esame del comitato di liquidazione delle pensioni di guerra per la prescritta approvazione, così come disposto dall'articolo 101, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n.915.*

*Si assicura l'interrogante che appena detto consesso, opportunamente sollecitato, avrà approvato il provvedimento in questione, il provvedimento medesimo verrà trasmesso, con il relativo ruolo di iscrizione, alla competente direzione provinciale del Tesoro di Parma, per la coresponsione degli assegni spettanti alla signora Capitelli.*

*L'interessata, comunque, sarà tempestivamente informata, da parte di questa Amministrazione, sul seguito della pratica.*

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: PISANU.

**BOCCHI.** — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se e quando sarà definita la pratica della pensione della signora Caccioli Angela, nata a Borgo Val di Taro (Parma) il 10 dicembre 1910 ed ivi residente in Frazione Baselica (Casone) n. 204 di Ostia Parmense, quale collaterale e inabile del fratello Domenico Caccioli della classe 1916 e deceduto il 10 aprile 1945 durante la guerra 1940-1945.

Si precisa inoltre che la signora Caccioli Angela presentò domanda al Ministero del tesoro - Direzione generale pensioni di guerra in data 9 agosto 1978. Sino ad ora l'interessata non ha avuto alcuna comunicazione in merito.

Le particolari condizioni dell'interessata sollecitano il disbrigo della pratica stessa. (4-16741)

**RISPOSTA.** — *Il diritto alla pensione indiretta di guerra è subordinato, tra l'altro, alla condizione che i medesimi, sottoposti ai prescritti accertamenti sanitari, siano riconosciuti non idonei a qualsiasi proficuo lavoro. Si prescinde da tali accertamenti, quando i suindicati soggetti abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età, epoca in cui l'inobilità è da considerarsi presunta per disposizione di legge (articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915).*

*Pertanto, in applicazione della cennata norma di legge, alla signora Angela Caccioli (e non Cacchioli), colaterale maggiorenne inabile dell'ex militare Domenico, è stata concessa, con determinazione direttoriale del 25 novembre 1982, n. 1327141, pensione indiretta di guerra a decorrere dall'11 dicembre 1978, giorno successivo a quello di compimento del sessantacinquesimo anno di età (l'interessata è nata il 10 dicembre 1913 e non il 10 dicembre 1910), con riserva di eventuale retrodatazione degli assegni qualora la predetta venga riconosciuta inabile a qualsiasi proficuo lavoro alla data di presentazione della domanda (18 agosto 1978).*

*In relazione a tale riserva, in data 25 novembre 1982 sono stati disposti, nei riguardi della signora Angela Caccioli, i prescritti accertamenti sanitari presso la competente commissione medica per le pensioni di guerra di Bologna.*

*Nel contempo, la determinazione direttoriale, di cui sopra è cenno, è stata trasmessa al comitato di liquidazione delle pensioni di guerra per la prescritta approvazione, così come disposto dall'articolo 101, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.*

*Si assicura l'interrogante che appena detto consesso, opportunamente sollecitato, avrà approvato il provvedimento in questione, il provvedimento medesimo verrà trasmesso, con il relativo ruolo di iscrizio-*

*ne, alla competente direzione provinciale del Tesoro di Parma, per la corresponsione degli assegni spettanti alla signora Caccioli.*

*L'interessata, comunque, sarà tempestivamente informata, da parte di questa Amministrazione, sul seguito della pratica.*

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: PISANU.

**BOFFARDI.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere, anche in relazione alla progettata riforma del sistema pensionistico, come il Ministro intenda operare per tenere nella debita considerazione le richieste del personale della scuola, in particolare per quanto riguarda i seguenti punti:

1) certezza di diritto nel rispetto dei dettami della Costituzione;

2) la non inclusione nell'INPS e la netta separazione tra settore pubblico e privato;

3) il mantenimento dell'attuale « base pensionabile » pari all'ultimo stipendio percepito;

4) l'aumento della percentuale di quiescenza al 100 per cento dopo 40 anni di servizio o comunque il rispetto di quella attuale del 94,4 per cento;

5) strutturazione del fondo pensioni in maniera da non legare adeguamenti o miglioramenti pensionistici alle leggi finanziarie di bilancio;

6) netta separazione fra previdenza ed assistenza;

7) perequazione del trattamento migliorativo dei pensionati a quello del personale in servizio.

I lavoratori della scuola non ambiscono ad ottenere privilegi o vantaggi, ma semplicemente a conservare diritti acquisiti col lavoro e col sacrificio, e chiedo-

no una normativa che, attuando la giustizia sociale, non sia retroattivamente punitiva e ciò, a giudizio dell'interrogante, è rispondente a principi d'equità. (4-17041)

**RISPOSTA.** — *Le richieste del personale della scuola in materia di trattamento pensionistico sono ben presenti all'attenzione di questo Ministero, che non mancherà di tutelare il personale stesso, sia pure nel contesto dei provvedimenti da tempo all'esame e destinati alla generalità dei pubblici dipendenti.*

*L'impegno a risolvere le questioni prospettate è stato, com'è noto, di recente ribadito anche nelle dichiarazioni programmatiche del nuovo Governo, nelle quali è stato, tra l'altro, posto l'accento sull'esigenza di ridurre anomalie e sperequazioni a carico di quei pensionati che in corso d'anno 1983 dovrebbero vedere rivalutate le loro pensioni minime. Per quanto concerne, in particolare, le mansioni del personale dello Stato, la perequazione dei relativi trattamenti pensionistici dovrebbe essere attuata entro il prossimo biennio 1983-1984.*

*Nella fase di approvazione delle misure che saranno ritenute opportune al conseguimento dei predetti obiettivi, sarà posta ogni cura per evitare che la ristrutturazione dell'attuale sistema possa pregiudicare i diritti acquisiti da parte del personale in servizio.*

Il Ministro della pubblica istruzione: FALCUCCI.

**BOTTARI E BOGGIO.** — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria, commercio e artigianato. — Per sapere — premesso che alla Wagi-Italia SpA di Patti (Messina), industria metalmeccanica produttrice di valvole, con stabilimenti anche a Napoli, Voghera e Milano, da lunedì 5 luglio, 150 dei 340 lavoratori occupati sono in cassa integrazione guadagni e che nel corso della vertenza sindacale la proprietà ha adottato il provvedimento di licenziamento nei confronti*

*del lavoratore Antonino Gigante, membro del consiglio di fabbrica —:*

1) se la proprietà ha presentato un piano di ristrutturazione o riconversione;

2) come si giustifica la grave decisione di licenziare un lavoratore nel corso della vertenza;

3) come i Ministri competenti intendono intervenire affinché sia salvaguardato il diritto di tutti i lavoratori della Wagi di Patti — anche del lavoratore licenziato — a conservare il proprio posto di lavoro. (4-16492)

**RISPOSTA.** — *Il ricorso alla cassa integrazione guadagni da parte della Wagi-Italia per il proprio stabilimento di Patti è stato determinato dalla crisi che sta attraversando il mercato nel quale è inserita la produzione dello stesso stabilimento, specie di carattere internazionale, data la configurazione tecnico-organizzativa dell'azienda.*

*La sospensione dell'attività produttiva, così intervenuta, che riguarda circa 150 lavoratori, deve pertanto inquadrarsi nell'ambito degli interventi ordinari dello strumento di integrazione salariale, e non implica la presentazione da parte dell'azienda di uno specifico piano di ristrutturazione o di riconversione.*

*In occasione della riunione con la delegazione sindacale dei lavoratori e il consiglio di fabbrica — che ha avuto luogo presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Messina il 23 settembre 1982 — la direzione aziendale ha prospettato la necessità di prorogare per un altro trimestre la durata del periodo di sospensione produttiva, dopo i primi tre mesi di intervento ordinario della cassa integrazione, motivandola per il perdurare dello stato di crisi del mercato. Tale situazione è ugualmente alla base della richiesta avanzata dall'azienda del riconoscimento di stato di crisi aziendale del proprio stabilimento di Patti con conseguente ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria.*

*La decisione sarà rimessa, come di competenza, al CIPI, ma si può assicurare che l'azione degli organi centrali e periferici di*

questo Ministero sarà improntata alla piena salvaguardia dei livelli occupazionali.

D'altronde la stessa direzione aziendale ha ribadito in più occasioni che non è prevista alcuna riduzione di personale. Per quanto riguarda, infine, il provvedimento di licenziamento adottato nei confronti del dipendente Antonino Gigante, si informa che fin dall'8 luglio 1982 l'immediata opera di mediazione posta in essere dal predetto ufficio del lavoro ha consentito di addivenire ad un componimento della controversia, in base al quale l'azienda ha proceduto alla revoca del licenziamento, tramutando il relativo provvedimento in sospensione dal lavoro per il Gigante della durata di 15 giorni.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: SCOTTI.

**CICCIOMESSERE, BONINO, BOATO, MELLINI, CORLEONE E TESSARI ALESSANDRO.** — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

a) la detenuta Cinzia Persichini, attualmente ristretta nel carcere di Voghera, è stata privata per motivi di sicurezza, nel momento dell'arrivo al carcere, della sua penna a biro;

b) per acquistare una nuova penna biro è necessario compilare apposito modulo di richiesta;

c) il personale di custodia del carcere di Voghera non è autorizzato ad imprestare alle detenute la penna biro o altro strumento di scrittura idoneo per compilare il citato modulo di richiesta;

d) la detenuta Cinzia Persichini non ha quindi potuto, per alcuni giorni, venire in possesso di una penna biro con la quale compilare la richiesta di una penna biro in ragione della sua condizione di isolamento carcerario —

se il Ministro non intenda emanare apposita disposizione che autorizzi la concessione in uso, sotto la vigilanza di ap-

posito personale, di penne biro con caratteristiche di sicurezza indicate espressamente, al fine di consentire ai detenuti del carcere di Voghera di compilare i vari moduli. (4-17283)

**RISPOSTA.** — La detenuta Cinzia Persichini, al momento del suo ingresso nella casa circondariale di Voghera (Pavia), come avviene in generale per tutti i detenuti degli istituti di pena, è stata sottoposta ad accurata perquisizione. Per motivi precauzionali e di sicurezza, la Persichini ha consegnato al personale militare addetto all'ufficio matricola i vari oggetti personali di cui ella era in possesso, alcuni dei quali le sono stati restituiti dopo attento esame, mentre gli altri, in eccesso, sono stati depositati nel locale magazzino.

Sia la Persichini sia le sue compagne vengono autorizzate tramite richiesta avanzata alla direzione' ad acquistare presso l'impresa di mantenimento, penne biro con custodia trasparente, tali pertanto da non nascondere oggetti di cui è vietata la detenzione. Tutte le detenute vengono fornite di carta e penne dal personale di custodia, per eventuali richieste ai fini dell'acquisto dei generi che loro interessano.

La Persichini, fin dal suo arrivo a Voghera, non è mai stata sottoposta a regime di isolamento.

Il Ministro di grazia e giustizia:  
DARIDA.

**CITARISTI.** — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere per eliminare i gravi inconvenienti che si verificano in provincia di Bergamo in seguito ad interferenze telefoniche che impediscono un regolare svolgimento del servizio di pronto intervento da parte delle ambulanze della Croce Rossa.

Risulta infatti che da un po' di tempo a questa parte, le comunicazioni della Croce Rossa di Bergamo sono fortemente disturbate, al punto da compromettere il

necessario lavoro di coordinamento tra la sede operativa centrale della Croce Rossa e le autoambulanze in servizio sul territorio bergamasco. La causa è dovuta al fatto che sulla frequenza che il Ministero aveva assegnato nel 1970 al Comitato provinciale bergamasco della Croce Rossa si sono inserite le comunicazioni di altri enti e aziende commerciali private non solo della provincia di Bergamo, ma anche di altre province della Lombardia.

L'aspetto più sconcertante della vicenda è che questi nuovi utenti usavano altre frequenze e sono stati autorizzati a spostarsi sulla stessa frequenza usata dalla Croce Rossa italiana di Bergamo proprio dal ministero delle poste e telecomunicazioni, disturbando in tal modo un servizio primario — come è quello svolto dalla Croce Rossa — con conseguenze facilmente immaginabili. (4-16002)

*RISPOSTA. — Gli inconvenienti segnalati trovano la loro origine nella difficile e complessa gestione dello spettro delle frequenze radiotelevisive che, specialmente in alcune regioni d'Italia e relativamente alla gamma UHF, risultano in un numero inferiore agli aspiranti utilizzatori.*

*Alcune volte, si verifica che qualche utente debordi dalla propria area di servizio andando ad invadere quella di un altro utente che opera sulla stessa frequenza in una diversa città, generalmente distante dalla precedente. Ciò si verifica soprattutto perché l'utente non rispetta i parametri tecnici (potenze degli impianti, guadagno di antenna, eccetera) che sarebbe tenuto ad osservare.*

*Al verificarsi del disturbo radioelettrico questa Amministrazione pone in atto ogni possibile sforzo nel tentativo di individuare ed eliminare la sorgente interferente attraverso i propri centri di controllo mobili appositamente attrezzati.*

*Per quanto concerne in particolare il caso dei collegamenti della croce rossa di Bergamo si rende noto che questa Amministrazione si è vista costretta ad assegnare una diversa frequenza operativa a tre concessionari di ponte radio che operavano*

*nella zona di Brescia, Melegnano (Milano) e Soave (Mantova) ed utilizzavano la frequenza 161.75 che, com'è noto, il piano nazionale delle frequenze, attribuisce al servizio cerca persone della SIP.*

*In considerazione della completa saturazione della gamma UHF, a detti utenti è stata assegnata la frequenza 161.125 occupato dalla croce rossa di Bergamo.*

*Questo stato di cose è, tuttavia, durato poco perché appena si è accertato che la croce rossa di Bergamo subiva interferenze le è stato assegnato la frequenza 161.025. Questa sostituzione, che è stata preceduta da opportune prove intese a verificare che altri utilizzatori della medesima frequenza potessero disturbare, ha permesso la cessazione delle interferenze, come risulta anche da apposita comunicazione fatta in merito dall'ente di soccorso di cui trattasi.*

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: GASPARI.

COLOMBA E BARACETTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

*in data 15 gennaio 1982 un gruppo di genitori e di insegnanti della scuola media statale Valussi di Udine inviava un esposto al procuratore della Repubblica di Udine, al Ministro della pubblica istruzione ed al Provveditore agli studi di Udine riguardante le assenze dalla scuola dell'insegnante dottor Roberto Bressan, docente di scienze matematiche;*

*in tale esposto si segnalava che il dottor Bressan nel corso dell'anno scolastico 1976-77 aveva raggiunto le 114 giornate di assenza, nell'anno scolastico 1977-1978 le assenze erano 74, nell'anno scolastico 1978-79 erano 50, nell'anno scolastico 1979-80 erano 93, nell'anno scolastico 1980-81 erano 240 e nell'anno scolastico 1981-82, fino al 22 dicembre 1981, erano 80;*

*negli anni scolastici 1979-80 e 1980-1981 il dottor Bressan è rimasto « a di-*

sposizione» ai sensi dell'articolo 62 ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 471, non presentandosi peraltro mai a scuola in detti periodi né venendo impiegato in alcuna delle attività indicate nella citata norma;

durante tutto il periodo di assenza dalla scuola, il dottor Bressan ha percepito lo stipendio per intero o con la riduzione di un quinto, esercitando contemporaneamente una intensa attività professionale, in qualità di dottore commercialista, libero professionista, ricevendo anche diversi incarichi dal tribunale di Udine con il compito di curatore di procedure fallimentari riguardanti diverse imprese o società —:

quali malattie abbiano afflitto il Bressan in misura tale da non consentirgli lo svolgimento dell'attività di insegnante e non siano state invece di impedimento all'espletamento di una intensa attività professionale;

se il manifestarsi delle malattie all'inizio dell'anno scolastico e la guarigione alla fine dello stesso per diversi anni non abbia ingenerato elementi di dubbio nell'autorità scolastica preposta al buon funzionamento della scuola;

se i congedi per motivi di famiglia siano stati concessi nel rispetto della normativa vigente;

se sia legittimo che il dottor Bressan non sia stato impiegato durante il periodo in cui era « a disposizione » in alcuna delle attività previste dall'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974. (4-14771)

**RISPOSTA.** — *Questo Ministero ha a suo tempo svolto accurate indagini che hanno, in effetti, confermato le censure mosse al professor Roberto Bressan — docente di ruolo presso la scuola media Pacifico Valussi di Udine — in particolare per quanto concerne le numerose, indebite assenze dal servizio effettuato negli ultimi anni.*

*Sulla base delle risultanze ispettive, e tenuto conto dell'iniziativa assunta dalla procura della Repubblica di Udine, che ha instaurato procedimento penale a carico del predetto docente per il reato di truffa aggravata, questo Ministero, con decreto dell'8 maggio 1982, ravvisata la particolare gravità del caso, ha disposto la sospensione cautelare dal servizio nei confronti dell'interessato, ai sensi dell'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.*

*In relazione, inoltre, alla prevedibile carenza di vigilanza da parte degli organi di governo della scuola, apposito procedimento disciplinare è stato avviato nei riguardi della preside della scuola media suindicata.*

*Dal proprio canto, il provveditore agli studi di Udine, con decreto del 16 aprile 1982, ha disposto la costituzione di mora del professor Bressan, per l'eventuale risarcimento dei danni arrecati allo Stato ed, avvalendosi della facoltà prevista dall'ultimo comma dell'articolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, ha deciso — con atto del 17 settembre 1982 debitamente notificato — di rifiutare, per il momento, l'accettazione delle dimissioni volontarie, che il docente aveva chiesto con effetto dal 10 settembre 1982.*

*Agli esiti di tali procedimenti resta, allo stato attuale, subordinato ogni ulteriore eventuale intervento da parte dell'Amministrazione scolastica.*

Il Ministro della pubblica istruzione: FALCUCCI.

**CONTE CARMELO.** — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere:*

*se non ritiene necessario ed urgente ripristinare, nella tabella di « Valutazioni dei titoli per il trasferimento del personale direttivo », il punteggio aggiuntivo, già previsto con decreto ministeriale 5 gennaio 1978 ed inopinatamente soppresso con decreto ministeriale 2 gennaio 1980;*

se non ritiene equo considerare:

a) la legittima aspettativa dei direttori didattici che hanno scelto le sedi di montagna con la prospettiva di un maggiore punteggio;

b) i gravi disagi ed i maggiori oneri di un servizio in tali sedi, con particolare riferimento alle zone terremotate;

c) il pericolo che la mancanza di incentivo possa rapidamente dequalificare la presenza del personale. (4-16196)

**RISPOSTA.** — *Il punteggio aggiuntivo per il servizio prestato in sede disagiata di montagna, previsto dalla legge 1° marzo 1957, n. 90, già attribuito con decreto ministeriale 5 gennaio 1978 ai direttori didattici ai fini dei trasferimenti, è stato legittimamente soppresso in quanto, l'articolo 2 della predetta legge n. 90, riferendosi esclusivamente alla attività di insegnamento nelle scuole pluriclassi situate in zona disagiata non intende, chiaramente, estendere tale beneficio anche ai direttori didattici dei circoli nei quali le predette scuole sono dislocate.*

Il Ministro della pubblica istruzione: FALCUCCI.

**COSTAMAGNA.** — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere se sia a conoscenza che Arona sul lago Maggiore sarebbe esclusa dalla nuova « organizzazione turistica » delle strutture periferiche locali da parte della amministrazione regionale piemontese, come conseguenza dell'essere il comune di Arona membro del consorzio intercomunale per i servizi sanitari e socio-assistenziali (cioè dell'unità locale servizi n. 53) del sud della provincia di Novara, insieme ai comuni di Castelletto Ticino, Oleggio, Bellinzago, centri aventi caratteristiche eterogenee con Arona;

per sapere quali iniziative il Gover-

no intenda assumere per favorire un più equilibrato sviluppo turistico della zona. (4-08368)

**RISPOSTA.** — *Le misure relative alle strutture turistiche rientrano nella esclusiva competenza degli organi regionali cui, come è noto, fin dal 1972 è stata delegata la materia relativa al turismo ed all'industria alberghiera.*

*Questo Ministero ha per altro rivolto reiterate richieste di chiarimenti sui fatti oggetto dell'interrogazione all'assessorato al turismo della regione Piemonte che non ha fornito, al riguardo alcuna risposta.*

Il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo: FER-  
RALASCO.

**COSTAMAGNA.** — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere il suo pensiero sull'opportunità dell'istituzione di un riconoscimento alle squadre che sono state campioni d'Italia, contraddistinguendo con il tricolore sulla manica destra il simbolo del primato, riconoscimento che va inteso come pensiero per l'attività svolta nel passato a chi ha dato allo sport del calcio grandi nomi, che hanno lottato per la patria sotto l'aspetto sportivo. (4-10514)

**RISPOSTA.** — *Attualmente risulta già vigente un sistema di individuazione delle società campioni d'Italia in quanto le società vincitrici di un campionato della massima serie possono fregiarsi, nella successiva stagione sportiva, dello scudetto tricolore.*

*È previsto inoltre che quelle società sportive che siano risultate vincitrici di dieci campionati della serie A, anche non consecutivi, possono fregiarsi, in via definitiva, del simbolo di tale primato rappresentato da una stella.*

*L'istituzione di un ulteriore contrassegno, diverso da quello già in uso nell'ordi-*

namento sportivo, potrebbe ingenerare confusione ed equivoci.

Il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo: FERRALASCO.

**COSTAMAGNA.** — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere — considerato che l'associazione italiana calciatori minaccia una serie di agitazioni che potrebbero sfociare addirittura in un blocco dei campionati, dopo le trattative, negative, condotte tra i rappresentanti dell'AIC, quelli della Lega e della Federcalcio su scontati argomenti che riguardano la categoria ed in particolare sullo svincolo in caso di morosità del club —

se sia a conoscenza che un certo avvocato Campana ha annunciato che una prima forma di lotta potrebbe attuarsi l'8 novembre ritardando di mezz'ora l'inizio delle partite di campionato e che, se nel frattempo non si raggiungerà un accordo, il 22 novembre potrebbe verificarsi il blocco completo dei campionati.

Per sapere se il Governo non ritenga giunto il momento, di fronte a tale situazione, di organizzare a partire dal prossimo campionato un torneo con giocatori dilettanti, che, col solo amore verso lo sport, riuscirebbero finalmente ad interessare quella parte sana della popolazione italiana, che vede nello sport del calcio non più professionistico ed utilitario, un « tornaconto » soprattutto dal punto di vista di un divertimento materiale e spirituale. (4-10715)

**RISPOSTA.** — *Questa Amministrazione esercita sul CONI (Comitato olimpico nazionale italiano) un'attività di controllo amministrativo e contabile mentre è demandata alla piena autonomia del CONI la gestione e la disciplina delle singole pratiche sportive regolamentate con provvedimento delle federazioni sportive. Si fa quindi presente che la legge 23 marzo 1981, n.*

91, è intervenuta a chiarire lo status giuridico dell'atleta professionista individuando la natura della prestazione sportiva quale rapporto di lavoro subordinato per cui l'esercizio del diritto di sciopero costituisce, da parte dei calciatori, una forma di protesta costituzionalmente garantita.

Per evitare, tuttavia, il ricorso a tale esercizio, la Federazione italiana giuoco calcio si è fatta carico di stabilire con i propri atleti rapporti rispettosi delle esigenze di questi ultimi e di tutte le componenti della organizzazione calcistica.

IL Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo: FERRALASCO.

**COSTAMAGNA.** — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere:

se sia a conoscenza che a Torino il consiglio del quartiere 21 di Madonna del Pilone ha chiesto di utilizzare almeno part-time il Motovelodromo, che con le sue attrezzature sportive e con i suoi ampi spazi è adatto a risolvere in parte le carenze di luoghi pubblici di aggregazione per i cittadini del quartiere e che la risposta del comune di Torino è stata negativa, in quanto il Motovelodromo è già vincolato ad altri usi e destinato a gare e manifestazioni che interessano tutta la città, possedendo l'unico anello di cemento del Piemonte per le gare ciclistiche;

se ritenga che sarebbe opportuno rivedere il piano di utilizzo del Motovelodromo, stralciando una parte dell'area ad uso esclusivo del quartiere;

infine, se risponda al vero la notizia secondo la quale si realizzerà il parco del Meisino con la costruzione anche di molti impianti sportivi, ma che bisognerà aspettare fino al 1985. (4-10743)

**RISPOSTA.** — *L'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del*

1977 domanda alla competenza regionale la materia degli impianti sportivi e delle relative attrezzature, per cui questa Amministrazione non ha facoltà di intervento diretto in tale settore.

Per altro, si rende noto che la prefettura di Torino, interpellata da questo Ministero, ha comunicato che l'amministrazione comunale di Torino, con delibera del 28 aprile 1978, esecutiva dal 30 maggio 1978, ha stipulato con la UVI (unione velocipedistica italiana) una convenzione per 19 anni, a partire dal 6 settembre 1979, relativa all'uso del motovelodromo ed alle sue attrezzature sportive, ad eccezione, però, dei campi da tennis e della palestra, dati in gestione, i primi del quartiere, alla scuola e all'UVI, a rotazione fra loro con orari e modalità da concordarsi volta per volta e la seconda esclusivamente alla scuola. Il quartiere, tuttavia, quando le circostanze di tempo lo hanno permesso, ha svolto anche nel motovelodromo una serie di manifestazioni.

In una apposita riunione, si è discusso intorno alla reversibilità del piano di utilizzo del motovelodromo, vagliando, tra l'altro, la opportunità di edificare, all'interno del perimetro, un centro di incontro; tuttavia, da una attenta disamina, è emersa l'impossibilità di stralciare parti omogenee dal terreno in questione.

È stato predisposto, da parte dell'amministrazione comunale, il progetto di massima per il parco del Meisino. In tale progetto, già trasmesso per il prescritto parere, sono previsti numerosi impianti sportivi di interesse cittadino.

Il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo: FER-  
RALASCO.

**COSTAMAGNA.** — Ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e del turismo e spettacolo. — Per sapere:

se è vero che domenica 8 novembre 1981 tre delle sette corse in programma all'ippodromo del galoppo di Vinovo (Torino) hanno provocato l'intervento della

giuria, un fantino è stato deferito dalla commissione disciplinare del Jockey Club (l'ente statale che gestisce il galoppo italiano), le puntate sulla prima corsa sono state controllate e tre inchieste hanno preso il via sui movimenti di scommesse ufficiali e clandestine, ultimo episodio di una lunga serie in un ippodromo dove si scommettono, ogni giorno, circa 250 milioni: 130 ufficialmente, gli altri presso i bookmaker clandestini, il che provoca movimenti illegali di denaro che possono essere solo parzialmente contrastati dalla giuria e dalle forze dell'ordine;

se è vero che i proprietari di cavalli hanno mostrato solidarietà verso i provvedimenti della giuria in una riunione effettuata domenica sera destando una « ironica » sorpresa perché chi invoca oggi la severità non ha esitato sino a ieri a far montare i propri cavalli da fantini ripetutamente condannati;

infine, se è vero che a Vinovo dilagherebbe il racket delle corse truccate e se il Governo non intenda far seguire a una dichiarazione di intenti una concreta volontà di cambiare, al fine di evitare che a Vinovo si commettano reati. (4-10984)

**RISPOSTA.** — Questa Amministrazione non ha alcuna competenza in materia di ippodromi dal momento che il settore delle corse dei cavalli è affidato prevalentemente all'UNIRE (Unione nazionale incremento razze equine) ente posto sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e foreste. Anche il Ministero delle finanze ha comunicato di non avere elementi da fornire sui fatti oggetto dell'interrogazione.

La prefettura di Torino ha reso noto che in data 8 novembre 1981, la giuria presso l'ippodromo di Vinovo (Torino) è intervenuta per controllare tre corse di galoppo ed ha deferito il fantino Giovanni Frontini alla commissione disciplinare che lo ha squalificato fino al 18 novembre 1981, per aver montato il cavallo senza l'intenzione di vincere. A tal proposito, i proprietari dei cavalli hanno dimostrato solidarietà verso tutti i provvedimenti adottati dalla giuria a

*carico di quei fantini che non montavano a fondo i cavalli. Inoltre in data 15 novembre 1981, è intervenuta la giuria per annullare tutte le puntate sulla seconda corsa, perché indirizzate su cavalli non favoriti.*

*La predetta prefettura ha altresì comunicato che le scommesse si aggirano sui 130 milioni per ogni corsa e tutte le puntate sono rigorosamente controllate, alla presenza di un militare della guardia di finanza, anche se, allo stato, nessuna inchiesta risulta essere stata aperta negli ultimi tempi. Le scommesse clandestine si aggirerebbero invece sui 30-40 milioni a corsa. Per quanto non siano state presentate denunce in materia di corse truccate o di racket, gli organi di polizia sono stati sensibilizzati per intensificare la vigilanza in proposito.*

*Per altro il Ministero di grazia e giustizia ha informato che, in ordine ai fatti di cui all'interrogazione medesima, la procura della Repubblica di Torino, dopo un primo rapporto dei carabinieri di Nichelino, ha disposto più approfondite indagini di polizia giudiziaria, tuttora in corso.*

Il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo: FER-  
RALASCO.

**COSTAMAGNA.** — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere se sia vero che alcuni dirigenti di una società di calcio della pianura pinerolese (Torino), da un po' di tempo continuano a far giocare calciatori fuori età sotto falso nome, non avendo il caso Inter insegnato proprio nulla e da bravi «italioti» si continua a fare i furbastri anche nel campo dello sport, dove vi guazzano pseudo dirigenti azzecca-garbugli che anziché educare i giovani, insegnano loro il modo di fare carte false;

per sapere, pure, se sia vero che un dirigente di calcio della società Luserna a Luserna San Giovanni (Torino) se l'è presa con la federazione calcio per il mancato arrivo di un arbitro ad un incontro di lega giovanile, osservando che la bilan-

cia della giustizia sportiva è ingiusta in quanto alle società nulla viene perdonato per i pochi minuti di ritardo nel presentarsi in campo o nel consegnare le distinte mentre le assenze degli arbitri, che rendono impossibili partite per le quali le società si sobbarcano inutilmente oneri notevoli, non sono punite con altrettanto rigore. (4-11233)

**RISPOSTA.** — *Il CONI (Comitato olimpico nazionale italiano) ha reso noto che potrebbe in qualche caso essersi verificato il fenomeno dell'impiego di calciatori non in regola con i dati anagrafici.*

*L'ordinamento sportivo prevede, tuttavia, norme di prevenzione per tali fenomeni attraverso un controllo, demandato all'arbitro, il quale prima dell'inizio di ogni gara, deve verificare l'identità del giocatore confrontando il documento anagrafico con il nominativo del giocatore stesso riportato su tabulato meccanografico di cui la società è in possesso. È evidente che, qualora il giocatore presentasse un documento con dati alterati, a meno che tali alterazioni non siano ben visibili, nulla può l'arbitro stesso che non ha strumenti per sindacare la validità o meno del documento.*

*Nel caso in cui il sistema di prevenzione non dovesse rivelarsi efficace, subentra, eventualmente, la repressione di presunte irregolarità mediante reclamo al giudice sportivo da parte della società che si è ritenuta lesa dall'avversaria per l'impiego di giocatori non aventi titolo a prendere legittimamente parte alle gare stesse.*

*Secondo le sanzioni previste dai regolamenti calcistici chi abbia determinato situazioni che influiscono sul regolare svolgimento di una gara o che ne impediscano la regolare effettuazione, soggiace alla perdita della gara stessa con il punteggio di 0-2 o con il risultato eventualmente conseguito sul campo della squadra avversaria, se migliore agli effetti della differenza reti.*

*Il CONI ha poi precisato che l'inconveniente lamentato a proposito della squadra del Luserna under 20 di Luserna San Giovanni (Torino), relativo al rinvio della partita di calcio per assenza dell'arbitro (rinvii*

che si verificano nei campionati di serie minori), trae origine e causa dalle crescenti difficoltà di reclutamento delle nuove leve arbitrali, che si registra da qualche anno. Il problema ha assunto in questi ultimi tempi maggiore ampiezza, in dipendenza del continuo aumento del numero delle società affiliate che richiede un più elevato numero di arbitri. Soluzioni sono allo studio da parte del competente settore della FIGC (federazione italiana gioco calcio), che tra l'altro, sta programmando iniziative per incentivare l'interesse dei giovani alla realtà arbitrale.

Per quanto riguarda poi i danni finanziari derivanti alle società per la mancata disputa di un incontro di calcio per defezione dell'arbitro va detto che è previsto, per il settore professionistico, un rimborso alla squadra ospite, delle spese di trasporto, in misura forfettaria a carico dalla lega competente. Per altre società l'organo federale preposto provvede, mediante appositi contributi, al ristoro dei costi sostenuti da parte della società ospitata.

Il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo: FER-  
RALASCO.

**COSTAMAGNA.** — Al Ministro del turismo e dello spettacolo. — Per sapere se è a conoscenza che la squadra del « Luserna under 20 » a Luserna San Giovanni (Torino) è rimasta ferma da due domeniche, con i giocatori tutti presenti in campo, mancando solo l'arbitro;

per sapere se è vero che questo non è un caso isolato, in quanto da un po' di tempo in molte parti d'Italia avviene con sempre maggiore frequenza, un po' per la leggerezza di molti « fischiattori » domenicali, un po' per la disorganizzazione delle leghe provinciali, come ad esempio quella di Torino, che gli incontri debbano essere rinviati e recuperati in inverno su terreni di gioco proibitivi (sempre a titolo di esempio, domenica 8 novembre era di turno a Luserna San Giovanni la squadra

di calcio del Susa, la cui comitiva malinconicamente ha dovuto ritornare a casa senza aver giocato, con un « buco » di oltre 100 mila lire spese per il pullman, mentre stessa sorte è toccata la domenica prima al Luserna in trasferta a Busso-  
leno);

per sapere inoltre se è vero che nei casi di assenza dell'arbitro la Lega rimborsa qualcosa e cioè il prezzo del viaggio secondo le tariffe ferroviarie;

per sapere infine, visto che l'iscrizione al campionato, più le spese arbitrali, sfiora il milione per le piccole società calcistiche, se non ritenga che esse avrebbero il diritto di pretendere un'organizzazione migliore per il settore arbitrale.

(4-11239)

**RISPOSTA.** — Il CONI (Comitato olimpico nazionale italiano) ha reso noto che l'inconveniente lamentato a proposito della squadra del Luserna under 20 di Luserna San Giovanni (Torino), riferendosi al rinvio della partita di calcio per assenza dell'arbitro (rinvii che si verificano nei campionati delle serie minori), trae origine dalle crescenti difficoltà di reclutamento delle nuove leve arbitrali, che si registra da qualche anno. Il problema ha assunto in questi ultimi tempi maggiore ampiezza, in dipendenza del continuo aumento del numero delle società affiliate che richiede un più elevato numero di arbitri.

Soluzioni sono allo studio da parte del competente settore della FIGC (Federazione italiana gioco calcio), che tra l'altro, sta programmando iniziative per incentivare l'interesse dei giovani alla realtà arbitrale.

Per quanto riguarda poi i danni finanziari derivanti alle società per la mancata disputa di un incontro di calcio per defezione dell'arbitro va detto che è previsto, per il settore professionistico, un rimborso alla squadra ospite, delle spese di trasporto, in misura forfettaria a carico della lega competente. Per altre società l'organo preposto provvede, mediante appositi contributi, al

*ristoro dei costi sostenuti da parte della società ospitata.*

Il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo: FER-  
RALASCO.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere — dato che lo sciopero nazionale indetto dai dipendenti degli enti lirici avrà conseguenze particolarmente pesanti per il teatro Regio di Torino, bloccando 4 rappresentazioni del « Trittico » di Puccini, e le recite non saranno recuperate — se è vero che il teatro Regio mantiene il bilancio in pareggio ed ha « restituito addirittura qualche spicciolo » perché continua a tenere poco personale fisso (294 persone) « rigorosamente a libro paga », mentre assume personale indispensabile ricorrendo ai contratti a termine;

per sapere inoltre se ritenga che dovrebbe porsi fine alla pratica di contributi statali a fondo perduto per i teatri in Italia, in quanto le somme d'ora in avanti dovranno servire per migliorare i minimi di pensione e a dare lavoro ai disoccupati. (4-12825)

RISPOSTA. — *Si conferma che il bilancio di previsione 1982 dell'ente autonomo teatro Regio di Torino è stato formulato in pareggio.*

*Si precisa poi che lo stesso teatro ha reso noto di aver annullato le quattro recite del trittico di Puccini a causa dello sciopero nazionale indetto dalla federazione lavoratori dello spettacolo.*

*In merito al problema del personale impiegato dal teatro va precisato che l'ente è vincolato dalla legge dell'8 aprile 1976, n. 115, al blocco dell'organico esistente alla data del 31 ottobre 1973, per cui non può procedere ad aumento del numero dei dipendenti.*

*Si fa osservare che non rientra nelle competenze dello scrivente Dicastero la*

*problematica dei minimi di pensione o della disoccupazione, che viene per altro a trovare rimedi anche attraverso le masse impiegate dai teatri lirici.*

Il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo: FER-  
RALASCO.

COSTAMAGNA. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere — data la carente situazione economica che grava sulla nostra agricoltura sfoltendo il numero di coloro che si dedicano a questa attività e non essendo pochi coloro i quali si dedicano nelle ore e nelle giornate di libertà ai lavori agricoli, essendo inseriti ormai una parte nei lavori subalterni e un'altra parte nell'imprenditoria, operando tutti in forma *part time* in due categorie con forme previdenziali ben distinte (il lavoratore dipendente usufruisce già dell'assicurazione malattie e infortuni e della pensione di vecchiaia; gli altri, invece, godono di prestazioni quasi del tutto diverse) — se è vero che la categoria più numerosa a *part time* (non potendo ottenere l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, in quanto la loro attività principale è un'altra e dal punto di vista assicurativo versano già contributi, se sono operai, per la pensione, le malattie e per gli infortuni in genere) non ha nessuna previdenza contro gli infortuni quando si dedica ai lavori agricoli.

Per sapere, infine, se è vero che il lavoratore che si impiega *par time* nelle attività agricole può tutelarsi contro le malattie professionali e contro gli infortuni pagando una modesta somma che varia dalle 15.000 lire l'anno (per comuni di montagna) alle 30.000 lire. (4-12886)

RISPOSTA. — *L'articolo 14 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, enuncia espressamente la non*

*applicabilità delle norme previdenziali ed assistenziali fissate per i lavoratori agricoli, nei confronti di coloro che svolgano lavoro extra-agricolo in forma prevalente e quindi fruiscono già, in tale posizione, del relativo trattamento previdenziale e assistenziale.*

*Pertanto il problema rappresentato potrà trovare soluzione dopo l'approvazione del disegno di legge atti Camera presentato l'8 marzo 1982, n. 3239, concernente: Disciplina del contratto di lavoro a tempo parziale, nel quale si prevede che possano prestare tale tipo di lavoro anche gli operai agricoli, come si evince dagli articoli 6 e 8.*

*Il successivo articolo 9, inoltre, prevede la modalità di liquidazione, al lavoratore a tempo parziale, della rendita da infortunio sul lavoro qualora il grado di inabilità permanente assoluta non sia inferiore all'80 per cento.*

*L'articolo 11, infine, dispone che si applichino al rapporto di lavoro a tempo parziale, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano il rapporto di lavoro — naturalmente subordinato — a tempo pieno e quindi, senza dubbio, anche tutte le altre norme che regolano l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.*

*In ordine alle seconda questione sollevata, premesso che l'orario di lavoro (pieno o parziale) non ha rilevanza nel rapporto assicurativo dei lavoratori autonomi, si riferisce che le somme annuali di lire 15 mila e 30 mila, rappresentavano effettivamente il premio assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali a carico dei lavoratori autonomi dell'agricoltura (proprietari, mezzadri e coloni).*

*Per altro, dal 1° gennaio 1982 le quote sopracitate sono aumentate di lire 17 mila ai sensi della legge 10 maggio 1982, n. 251, per cui la quota capitaria annua globale ammonta a lire 32 mila per le aziende situate in territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973 nonché nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 984 del 1977.*

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: SCOTTI.

**COSTAMAGNA.** — *Ai Ministri del turismo e spettacolo e delle poste e telecomunicazioni. — Per sapere premesso che tra Sauze e Bardonecchia esiste la bella stazione di Beaulard con venti chilometri di piste, con scuola-sci condotta da maestri patentati, servita dalla ferrovia e con alberghi ed il campeggio per roulotte dell'Orsa; considerato che, nonostante tutto questo, le notizie sulle condizioni della neve nell'alta valle di Susa passano da Sauze a Bardonecchia, saltando Beaulard — se ritengono che sia giunto il momento di includere questa importante stazione turistica almeno tra le notizie diffuse dalla radiotelevisione di Stato.* (4-14248)

**RISPOSTA.** — *La stazione turistica invernale di Beaulard (Torino) è stata inserita nel Bollettino nazionale della neve trasmesso dalla RAI — Radiotelevisione italiana — dal 3 dicembre 1982 alla seconda decade del mese di aprile 1983.*

*L'inserimento della località segnalata, al pari di altre stazioni sciistiche, si è reso possibile in quanto la RAI-TV, aderendo alla specifica richiesta dell'ENIT (Ente nazionale italiano per il turismo) ha concesso, per l'attuale edizione 1982-1983 del Bollettino nazionale della neve, un ampliamento dei tempi tecnici di trasmissione che ha consentito l'integrazione delle numerose nuove località, concordate, com'è normale prassi, con gli assessorati regionali al turismo.*

Il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo: FER-  
RALASCO.

**COSTAMAGNA.** — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo. — Per sapere:*

*se è a conoscenza della situazione paradossale in cui verserebbe il Teatro Regio di Torino, dopo che la legge n. 800 regolante la ripartizione dei fondi degli enti lirici aveva stabilito nel 1967 che per Genova e Torino, allorché si fosse realizzata la costruzione dei rispettivi teatri, si sarebbe riconsiderato il trattamento eco-*

nomico, ed ora che Torino ha avuto la dabbenaggine di costruire il teatro non è ancora avvenuto il riconoscimento della nuova entità;

se è vero che, nel criterio di ripartizione delle sovvenzioni, il Teatro Regio occupa il sesto posto (sebbene per numero di repliche si trovi secondo solo alla Scala), riuscendo l'ente torinese a sottostare a norme che andrebbero bene se il teatro non esistesse, non essendo il teatro — come da dichiarazione del sindaco di Torino — « un'apparizione mediana, ma una vera e propria fabbrica attorno a cui ruotano diverse categorie di lavoratori »;

se è vero che nello scorso anno si accordò al teatro torinese un contributo extrapacchetto di un miliardo ma l'impegno è stato — per l'ennesima volta — disatteso;

se è vero che il Teatro Regio di Torino si troverebbe ora nella situazione assurda di dover licenziare un certo numero di persone che proprio nel teatro hanno acquisito una certa professionalità e di ripristinare i vecchi contratti a termine per assumere gente sprovvista di tale professionalità;

infine se è vero che per il decennale della ricostruzione del Teatro Regio, che si festeggerà il prossimo anno, si riconoscerà finalmente questa realtà, applicando la legge n. 800 del 1967. (4-14780)

**RISPOSTA.** — *L'articolo 6 della legge 14 agosto 1967, n. 800 ha riconosciuto al teatro Regio di Torino tra gli enti autonomi lirici, le cui entrate sono costituite, tra l'altro, a norma del successivo articolo 16, da contributi dello Stato, della Regione e degli enti locali.*

*La ripartizione del contributo dello Stato su un apposito fondo destinato agli enti autonomi lirici ed alle istituzioni concertistiche è effettuata annualmente, sentita la commissione centrale per la musica, sulla base di criteri predeterminati. Tale fondo, originariamente fissato in lire 12 miliardi, dal 1973 ad oggi è stato incrementato con*

*apposite leggi di finanziamento che ne hanno anche stabilito i criteri di ripartizione.*

*In applicazione di tali criteri legislativamente determinati, che non lasciano alcun margine di discrezionalità, al teatro Regio di Torino è stato erogato per il 1981, secondo le indicazioni della legge 10 aprile 1981, n. 146, un contributo statale complessivo che lo colloca all'ottavo posto.*

*Non risponde al vero che nel 1982 si accordò al suddetto teatro un contributo extrapacchetto di un miliardo. In realtà è stato approvato un ordine del giorno in tal senso del deputato Scaramucci Guatini, in sede di esame al Parlamento della legge n. 43 del 1982, accolto, per altro, dal Governo solo come raccomandazione.*

*Per l'anno 1982, la quota di 61.800 milioni, seconda tranche del contributo ordinario dello Stato ex lege del 17 febbraio 1982, n. 43, è stato ripartito sentita la commissione centrale per la musica nella seduta del 26 novembre 1982 con decreto ministeriale in corso di registrazione alla Corte dei conti. La somma spettante al teatro Regio di Torino ammonta a lire 5.110.860.000.*

*Per ciò che concerne il contributo da assegnarsi per la stagione teatrale 1983 agli enti lirici, il relativo disegno di legge, che fissa i criteri di ripartizione, dovrà essere quanto prima approvato dal Parlamento.*

*Allo stato attuale non è possibile indicare, pertanto, l'entità del contributo da assegnare al teatro Regio di Torino e quindi esprimere valutazioni in merito alla stagione teatrale 1983.*

*Per quanto concerne, poi, la situazione rappresentata in merito al personale dipendente dell'ente, si fa presente che questa Amministrazione non è a conoscenza di eventuali provvedimenti di licenziamento che gli organi dell'ente medesimo avrebbero adottato o starebbero per adottare e che in ogni caso implicherebbero l'adozione di provvedimenti formali che non sfuggirebbero al controllo di legittimità dei competenti uffici.*

*Quanto, infine, all'invocata applicazione della legge n. 800, si assicura che le disposizioni in essa contenute vengono scrupolosamente osservate dall'Ammini-*

strazione, salvo il caso in cui nuove leggi di finanziamento non ne prevedano espresse deroghe o abrogazioni.

Il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo: FER-  
RALASCO.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere - avendo appreso che il Governo italiano sarebbe disposto a partecipare al progetto di ricostruzione del teatro dell'opera del Cairo, distrutto da un incendio 12 anni fa - se è a conoscenza che nel 1972 anche l'unico teatro di Pinerolo (Torino), di pregevole fattura, è stato distrutto da un incendio e a distanza di dieci anni giace ancora immoto non riuscendosi a sapere se, come, dove e chi dovrà ricostruirlo;

per sapere inoltre se ritenga di rivolgere la sua attenzione anche al teatro di Pinerolo, dove la popolazione proprio in questi tempi sta manifestando rinnovato interesse agli spettacoli teatrali tenuti in un locale di fortuna, appoggiando l'azione intrapresa in proposito dal presidente dell'associazione Pro Pinerolo avvocato Mario Pignatelli. (4-14794)

RISPOSTA. — *Nel secolo diciannovesimo il comune di Pinerolo (Torino), cedette alla allora costituenda società del teatro di Pinerolo, della quale entrò a far parte il comune stesso, un'area di pubblica proprietà e di pubblico uso di 1.755 metri quadrati, per costruirvi un teatro.*

*Fra le condizioni della cessione era espressamente indicato che ove venisse a cessare per l'avvenire, per qualunque causa, l'esistenza del fabbricato, l'area come sopra ceduta doveva ritornare di pubblica proprietà e di pubblico uso.*

*Il prefetto di Torino ha fatto conoscere che il comune e la società del teatro non hanno ancora provveduto alla ricostruzione dell'immobile a causa del rilevante onere ch'essa comporta.*

*In merito si rappresenta che le competenze di questa amministrazione per quan-*

*to concerne il settore teatrale hanno riferimento:*

*al rilascio di autorizzazioni amministrative per la costruzione, l'adattamento, la modifica di sale teatrali;*

*al rilascio di autorizzazioni amministrative per l'agibilità delle compagnie;*

*al sostegno finanziario delle rappresentazioni; mentre la vigente normativa non prevede l'intervento finanziario del Ministero per la costruzione o ricostruzione di sale teatrali.*

Il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo: FER-  
RALASCO.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere se è vero che il quartiere Barriera di Milano a Torino corre il rischio di veder compromessi gli sforzi che gli avrebbero consentito di inaugurare un Auditorium; infatti pur essendo il progetto in avanzata fase di realizzazione, sono venuti a mancare i fondi ed i lavori sono fermi da tempo;

per sapere - dato che l'Auditorium dovrebbe contenere circa 400 posti ed essere anche dotato di un ampio foyer - se non ritenga opportuno riadattando i locali dell'ex casina « La Marchesa », che si proceda ai lavori ulteriori di sonorizzazione per avere al più presto questa struttura utilissima non solo per una programmazione culturale di quartiere ma per una programmazione musicale nella città di Torino. (4-14928)

RISPOSTA. — *Il comune di Torino, a seguito di una recente delibera suppletiva per ulteriore finanziamento resasi necessaria per l'esarimento dei fondi stanziati in precedenza, ha disposto la regolare ripresa dei lavori di ristrutturazione dell'ex cascina La marchesa sita in zona Barriera di Milano,*

al fine di dotare il quartiere di un moderno auditorium.

Il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo: FER-  
RALASCO.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è vero che alla facoltà di magistero a Torino chi si reca per avere il rilascio del diploma di laurea originale, necessario per poter fare dei concorsi, ha a disposizione in orario di ufficio un solo sportello aperto e si sente dire che potrà ritirare il documento « fra sette-otto mesi »;

per sapere, in caso affermativo, cosa si intenda fare per abbreviare i « tempi » della segreteria della facoltà di magistero.  
(4-15093)

RISPOSTA. — *Il rettore dell'università degli studi di Torino ha chiarito preliminarmente che i lunghi tempi per il rilascio del diploma originale di laurea non sono certo derivati da mancanza di volontà dell'amministrazione universitaria quanto piuttosto dal complesso iter burocratico necessario per la emissione del diploma stesso.*

*Lo stesso rettore ha precisato tuttavia che la segreteria dell'università, su richiesta degli interessati, rilascia nel giro di una settimana i certificati di laurea, sostitutivi del diploma originale, detti certificati sono stati accettati da tutte le amministrazioni ed hanno una particolare dicitura valevole per i concorsi. In casi di particolare urgenza i certificati sostitutivi vengono rilasciati in tempi brevissimi.*

*La segreteria in questione tiene abitualmente aperti tre sportelli; nei periodi di punta il numero degli sportelli aperti viene aumentato a seconda della disponibilità del personale in servizio.*

Il Ministro della pubblica istruzione: FALCUCCI.

COSTAMAGNA. — *Ai Ministri del turismo e spettacolo e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere se è vero che il presidente provinciale della FIPS avrebbe proposto il trasferimento della sede da Novara ad Arona e se ritengano ciò un non senso in quanto le società più direttamente interessate, e sono ben 909, sono presenti alla sede più vicina di Novara, con oltre due miliardi e duemila ottocento et-

per sapere infine se ritengono di adoperarsi al fine di evitare una frattura per il bene dell'organizzazione che inoltre 25 anni di solerte attività avente fulcro a Novara si è meritata l'approvazione di tutti i federati e delle società della pesca sportiva.  
(4-15504)

RISPOSTA. — *Il CONI (Comitato olimpico nazionale italiano) ha reso noto che il consiglio provinciale della sezione FIPS (Federazione italiana pesca sportiva) di Novara ha stabilito di rinviare sine die ogni decisione in ordine alla proposta di trasferimento della sede da Novara ad Arona.*

*Una eventuale decisione in senso favorevole alla proposta dovrebbe comunque essere sottoposta all'approvazione del consiglio federale che si ritiene sia propenso a mantenere la sede a Novara.*

Il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo: FER-  
RALASCO.

COSTAMAGNA. — *Ai Ministri della sanità, dei lavori pubblici e della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che la scuola media statale « Silvio Pellico » di Nichelino (Torino) è invasa dalle pulci, che già si sono diffuse nelle palestre e nei locali del piano terreno — perché la disinfestazione richiesta da tempo alle autorità competenti non è stata ancora fatta.  
(4-15635)

**RISPOSTA.** — *Su sollecitazione del capo d'istituto l'amministrazione comunale di Nichelino ha già provveduto alla disinfezione dei locali seminterrati dell'edificio sede della scuola media Silvio Pellico, le cui, scarse condizioni igieniche hanno provocato alla scuola gli inconvenienti lamentati.*

*Si fa anche presente che l'ufficio scolastico provinciale di Torino ha invitato il capo d'istituto a vigilare sull'igiene della scuola ed a richiedere, in caso di persistente stato di degrado il rilascio dei locali che attualmente il comune di Nichelino adibisce a magazzini.*

Il Ministro della pubblica istruzione: FALCUCCI.

**COSTAMAGNA.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

*se è a conoscenza di una vibrante protesta sollevata dai genitori degli alunni della seconda A della scuola elementare « Cavour » di strada Revigliasco, a Borgo Aie di Moncalieri (Torino) per gli spostamenti continui che alla lunga nuocciono a docenti e studenti;*

*perché si chiede la partecipazione dei genitori alle attività scolastiche, se poi questi non hanno voce in capitolo e se non ritenga accettare la richiesta della nomina di un rappresentante di classe;*

*se non ritenga opportuno che il provveditorato prenda seriamente in esame e modifichi i criteri di trasferimento degli insegnanti, in quanto gli scolari non possono ogni anno avere una maestra nuova, facendo finire il tanto decantato principio di continuità didattica.* (4-16131)

**RISPOSTA.** — *Non si rende possibile modificare in via amministrativa le disposizioni legislative che tutelano, sulla base dell'anzianità posseduta e delle esigenze di famiglia, i diritti degli insegnanti agli effetti del trasferimento d'ufficio.*

*In applicazione delle succitate disposizioni, l'insegnante, titolare nell'anno scolastico 1981-1982 nella prima classe sezione A della scuola di Moncalieri Borgo Aie, è risultata perdente posto e conseguentemente trasferita nell'anno scolastico 1982-1983 presso la scuola elementare di Moncalieri Borgata Nasi.*

*Per quanto concerne poi la richiesta avanzata dai genitori per l'istituzione, nella scuola di cui trattasi, di una classe a tempo pieno si comunica che l'istanza è stata sottoposta ai competenti organi collegiali della scuola ma in quella sede è stata respinta.*

*Si fa presente, infine, che attualmente presso la seconda classe sezione A della scuola in argomento l'attività didattica procede regolarmente e non si sono più verificate proteste da parte dei genitori.*

Il Ministro della pubblica istruzione: FALCUCCI.

**COSTAMAGNA.** — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere che fine ha fatto la proposta di dedicare lo stadio comunale di Torino a Vittorio Pozzo, in riconoscimento dell'opera di un tecnico che portò la Nazionale italiana di calcio a conquistare i campionati mondiali del 1934 e del 1938, considerato che a Milano, quando è morto Giuseppe Meazza, l'amministrazione comunale, in poche settimane gli ha dedicato San Siro. (4-16137)

**RISPOSTA.** — *La proposta di dedicare lo stadio di Torino a Vittorio Pozzo dovrà essere valutata dalle competenti autorità torinesi, cui spetta ogni decisione al riguardo.*

Il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo: FER-  
RALASCO.

**COSTAMAGNA.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — sul grave problema riguardante la scuola materna Masarone esistente nel quartiere San Paolo a Biella (Vercelli), sistemata nel seminterrato della scuola elementare Borgonuovo e nata circa dieci anni fa con sistemazione definita allora provvisoria e attualmente frequentata da 90 bambini (con molti altri in lista di attesa) — se è vero che i servizi igienici sono scarsi, non idonei e non riscaldati e se è vero che i giochi all'aperto sono costituiti da vecchi copertoni di autovetture.

Per sapere se è vero che l'amministrazione comunale di Biella avrebbe deciso di costruire al più presto una nuova scuola materna nel quartiere San Paolo.

(4-16172)

**RISPOSTA.** — *Presso la scuola materna statale Masarone di Biella sono stati disposti, dal competente ufficio scolastico provinciale di Vercelli, appositi accertamenti ispettivi, i quali hanno evidenziato che i locali nei quali provvisoriamente è sistemata la scuola sono idonei per luminosità, salubrità, capienza, ad accogliere i bambini che frequentano la scuola stessa ed inoltre che i servizi igienici, recentemente potenziati e riattivati, sono adeguatamente riscaldati.*

*La relazione ispettiva ha chiarito inoltre che per i giochi all'aperto le insegnanti della scuola si sono ispirate ai principi dei parchi Robinson ed hanno pertanto appositamente utilizzato i copertoni d'automobile per realizzare tunnels, altalene ed altre strutture-gioco.*

*Si comunica, infine, che l'amministrazione comunale di Biella farà costruire una nuova scuola materna nel quartiere San Paolo così come previsto dal piano regolatore già approvato dal comune medesimo.*

**Il Ministro della pubblica istruzione: FALCUCCI.**

**COSTAMAGNA.** — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se è vero quanto denuncia una let-

tera inviata al *Corriere di Novara*, cioè che dal mese di luglio in corso Italia 27, una emittente privata sta installando un ripetitore per dar modo ai novaresi di ricevere le sue trasmissioni e finora tutto il centro storico di Novara viene sistematicamente disturbato e messo nella condizione di non vedere o di vedere male sia i canali nazionali sia le altre emittenti private;

per sapere se non ritenga di intervenire per consentire agli utenti novaresi di ricevere regolarmente i programmi televisivi. (4-16173)

**RISPOSTA.** — *In corso Italia n. 27 in Novara, è ubicata la sede dell'emittente radiofonica privata Radio azzurra che trasmette, tramite ponte di trasferimento, dalla cupola di San Gaudenzio sulla frequenza di 100,250 MHz. Presso la sede della suddetta emittente è pure installato un impianto ripetitore emittente TV GPR, con sede in Torino, via Camerana 20, operante sul canale 42 UHF. Da rilevazioni eseguite nei giorni 11 e 16 dicembre 1982 dai tecnici del circolo congiuntamente ai tecnici RAI, è risultato che le interferenze lamentate da alcuni utenti abitanti nella zona sono dovute al cattivo funzionamento degli impianti di antenne riceventi dei singoli utenti, a ricevitori inefficienti e a fenomeni di riflessione.*

*Il circolo ha rilevato anche che l'intensità di campo radiofrequenza irradiato da GPR (gruppo radiodiffusione piemontese) sul canale 42 UHF risulta, nelle immediate vicinanze dell'antenna superiore (circa 6d B) ai livelli massimi previsti dalle norme CEI (comitato elettrotecnico italiano).*

*Per tali motivi il circostel ha già provveduto a diffidare il responsabile della suddetta emittente GPR invitandolo ad eliminare le cause delle interferenze lamentate.*

*Si precisa, infine che questo Ministero, frequentemente, è intervenuto in presenza di casi, anche pericolosi, di interferenze ad altri servizi di radiocomunicazioni, come del resto emerge dalla crescita imponente del contenzioso in atto.*

*Numerosissime a tale proposito sono state le ordinanze di disattivazione di impianti privati emesse dagli uffici del Ministero, alle quali però non sempre si è potuto dare esecuzione per le decisioni contrarie degli organi giurisdizionali.*

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: GASPARI.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — di fronte alla protesta dei genitori: « o si sblocca la situazione o teniamo i figli a casa » degli alunni della classe III sezione A della scuola elementare Edmondo De Amicis di Biella (Vercelli), che contestano la girandola di supplenti (ogni anno ne hanno cambiati un paio) — se non ritenga necessario un intervento urgente del provveditorato di Vercelli e della direzione didattica per sbloccare la situazione. (4-16337)

RISPOSTA. — *L'ufficio scolastico provinciale di Vercelli ha comunicato che l'insegnante titolare della terza classe sezione D della scuola elementare Edmondo De Amicis è stata assegnata ad un corso di alfabetizzazione ed è stata sostituita da un'insegnante non di ruolo dal 15 settembre 1982.*

*Nell'anno scolastico 1981-1982 nella stessa classe era stata nominata una supplente annuale che ha prestato servizio per tutto l'anno scolastico assentandosi soltanto cinque giorni.*

*Si deve far presente, infine, che tanto il provvedimento di assegnazione dell'insegnante titolare al corso di alfabetizzazione quanto la nomina della supplente sono stati adottati nel pieno rispetto delle disposizioni legislative in materia.*

Il Ministro della pubblica istruzione: FALCUCCI.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere — premesso che pare che il Programma Victor Favria di Favria (Torino) non ri-

tirerà la coppa che gli spetta per aver vinto l'anno scorso il campionato di calcio prima categoria, girone C, come annunciato dal suo vice-presidente Alcide Soria —

se è vero che la lega calcio ha concesso contributi a quasi tutte le squadre canavesane ma ha escluso il Programma Victor Favria perché poco simpatico a qualche consigliere federale (tale contributo, per la cronaca, è di un milione e trecento mila lire). (4-16861)

RISPOSTA. — *Il CONI (Comitato olimpico nazionale italiano) ha rappresentato che la società programma Victor Favria non ha ritirato la coppa spettante per la vittoria nel campionato di prima categoria, come del resto hanno fatto molte altre società, in quanto non presente nell'assemblea regionale nel corso della quale le coppe sono state consegnate.*

*Il CONI ha informato inoltre che i contributi di lire un milione 300 mila non sono stati assegnati dalla federazione calcio ma dal CONI e precisamente da una commissione composta dal presidente provinciale del CONI, da un vice presidente e da cinque rappresentanti delle federazioni sportive nazionali e che i premi stessi vengono assegnati annualmente in misura estremamente limitata a tutte le società.*

Il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo: FER-  
RALASCO.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere:

se è vero che nell'ufficio postale di Bibiana (Torino) il personale è costretto a lavorare in locali malsani ed antigienici e se non si provvederà in tempi brevi il paese potrebbe restare senza ufficio postale, in quanto « le fogne sono per i topi, e non per le persone »;

se è vero che il nuovo ufficio postale di Bibiana (Torino) si farà nel giardino di Villa Bodo;

se è vero che l'amministrazione comunale di Bibiana avrebbe intenzione di trovare e presto una soluzione anche soltanto provvisoria al problema e che oltre la soluzione del giardino di Villa Bodo oppure del vecchio municipio opportunamente ristrutturato, esisterebbe una terza soluzione quale il terreno a sud di via Ospedale. (4-17628)

*RISPOSTA. — I problemi sollevati da tempo costituiscono oggetto di attenzione e di interessamento da parte dei competenti organi di questo Ministero, impegnato a pervenire a soluzioni atte ad ovviare agli inconvenienti lamentati.*

*I locali in cui è ubicato l'ufficio di Bibiana, in effetti, sono risultati non idonei allo svolgimento dei compiti di istituto e non pienamente rispondenti alle vigenti disposizioni relative ai requisiti igienici dei posti di lavoro: si è così arrivati alla conclusione di costruire nel predetto centro un nuovo ufficio postale nel quadro degli investimenti straordinari autorizzati con la legge 10 febbraio 1982, n. 39.*

*Pertanto, appena sarà formalizzata l'assegnazione dell'area sita in via Ospedale messa a disposizione dell'amministrazione postale dal comune interessato, la società Italposte procederà con carattere d'urgenza, ai successivi adempimenti per la progettazione esecutiva dell'opera.*

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: GASPARI.

CRUCIANELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere:*

quali siano i motivi per i quali è stata dal Ministro interrogato decisa la soppressione della scuola media inferiore « Plinio » di Roma, tenuto conto che la contrazione nelle iscrizioni investe anche

altre scuole di Roma-centro, quale ad esempio la « Petrocchi »;

se non ritenga di emanare disposizioni affinché si proceda ad una fusione della suddetta scuola media « Plinio » con l'altra scuola media romana « Petrocchi », soluzione auspicata sia dal corpo insegnante sia dai genitori degli alunni.

(4-15248)

*RISPOSTA. — Questa Amministrazione ha ritenuto opportuno aderire alla proposta formulata dal comune di Roma di soppressione della scuola media Plinio sita in via Vercelli 21, sia in quanto la scuola in questione ha subito negli ultimi anni un graduale decremento della popolazione scolastica, sia in quanto i locali che ospitano la scuola stessa, destinati a civile abitazione, erano stati dichiarati inagibili dall'amministrazione comunale perché sprovvisti di adeguate misure di sicurezza.*

*Il summenzionato provvedimento è stato adottato anche in considerazione della circostanza che la vicina scuola media Petrocchi ha potuto assorbire senza difficoltà le classi di via Vercelli essendosi rese disponibili le aule lasciate libere dal XXIV Liceo di via Tuscolana.*

Il Ministro della pubblica istruzione: FALCUCCI.

DEL DONNO. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere:*

1) quali provvedimenti siano stati promossi o sollecitati per risolvere la situazione dell'istituto « G. Oberdan » di Andria lesionato in più parti e dichiarato inagibile sin dal 6 aprile 1981 senza che nessun lavoro abbia avuto inizio nonostante le reiterate sollecitazioni da parte del preside di detta scuola;

2) se il disagio in cui versano la scuola ed i suoi alunni obbligati ad essere ospitati negli edifici di altre scuole possa conciliarsi con le più elementari

esigenze didattiche e funzionali di un istituto serio ed impegnato. (4-14446)

RISPOSTA. — *L'ufficio scolastico provinciale di Bari nel far presente che l'edificio che ospita il primo circolo didattico Oberdan di Andria (Bari) è stato dichiarato solo parzialmente inagibile e che i lavori di ristrutturazione dei locali sono in corso di svolgimento, ha precisato anche che è stata esperita ogni possibile azione sia da parte dello stesso provveditorato agli studi sia da parte dell'amministrazione comunale di Andria per dare soluzione al problema della momentanea carenza di locali.*

*Tuttavia, la grave mancanza di aule determinatasi nel comune di Andria, anche a causa della inagibilità di un imponente numero di locali scolastici, dichiarata dal competente ufficiale sanitario, e l'impossibilità di poter reperire altri idonei e sufficienti ambienti, hanno reso per il momento necessario adottare il doppio turno di 44 classi presso l'istituto Oberdan sia presso quello di via Firenze ed inoltre il turno unico pomeridiano di 16 classi presso la scuola media Vittorio Emanuele III.*

*Lo stesso ufficio scolastico provinciale ha, in ogni modo, assicurato che tale soluzione, l'unica atta a garantire il diritto allo studio — anche in condizioni didattiche non ottimali — potrà essere al più presto superata in quanto i lavori di adattamento dei locali continuano celermente ed entro breve termine potrà essere assicurato l'utilizzo dell'intera struttura scolastica.*

Il Ministro della pubblica istruzione: FALCUCCI.

DEL DONNO. — *Al Ministro del tesoro. — Per conoscere a che punto è la pratica di pensione dell'infortunato civile Rossetti Mario Decimo, nato a Foggia il 15 giugno 1930 e residente a San Severo (Foggia), posizione n. 2071550/AD.*

(4-15473)

RISPOSTA. — *Le indagini effettuate presso il casellario centrale infortuni e presso la sede INAIL di Foggia territorialmente competente, risulta che il signor Mario Decimo Rossetti, nato a Foggia il 15 giugno 1930 e residente a San Severo, in data 9 novembre 1970 ha subito un infortunio sul lavoro mentre era alle dipendenze della compagnia muratori ed affini Civitas di San Paolo Civitate.*

*Dopo un periodo di 50 giorni di inabilità temporanea assoluta al lavoro, il suddetto venne indennizzato con il riconoscimento di una invalidità permanente di grado pari all'11 per cento elevato al 14 per cento in sede di collegio medico per i seguenti postumi: Mano destra — edema con cicatrice infossata e dolente al pollice. Rigidità interfalangea. Chiusura a pugno ipoergica. Opposizione al palmo con apice a due centimetri da esso.*

*La rendita regolarmente costituita e pagata fino al 30 aprile 1975, fu, in seguito, sospesa per integrale recupero della capacità lavorativa, accertato in sede di visita medica di revisione, promossa ai sensi dell'articolo 83 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Il provvedimento di sospensione fu, per altro, confermato in sede di collegio medico del 16 giugno 1975 col patronato EPACA (Ente di patrocinio e assistenza per i lavoratori agricoli) di Foggia, tramite il quale il signor Rossetti aveva presentato formale ricorso.*

*Attualmente, ove sussistano gli estremi, l'interessato può produrre formale richiesta di visita medica di revisione per aggravamento.*

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: SCOTTI.

DEL DONNO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere:*

*a che punto è la pratica del signor Schioppa Giovanni, nato il 12 settembre*

1927, ex dipendente dell'azienda ATM di Milano, avente diritto a pensione per accertata invalidità;

se è possibile definire la pratica sollecitamente data l'infermità e le condizioni economiche precarie dell'interessato.  
(4-16047)

RISPOSTA. — *La pratica di pensione di invalidità relativa al signor Giovanni Schioppa, nato il 12 settembre 1927, è stata già definita dall'INPS con emissione del relativo certificato di pensione n. 510163, categoria ET, ed è in regolare pagamento presso la sede provinciale INPS di Milano sin dal 1° gennaio 1983.*

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: SCOTTI.

DI CORATO, GRADUATA E SICOLO. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere se è a conoscenza della notizia apparsa nella *Gazzetta del Mezzogiorno* del 19 ottobre 1981 relativa all'ignobile rifiuto, da parte dei giocatori azzurri, di disputare la partita di qualificazione ai mondiali con il Lussemburgo nella città di Bari.

Per conoscere quali siano i motivi alla base di tale rifiuto se non la reiterata mentalità, frutto di sottocultura sportiva, che ha alla base atti discriminanti fra il nord ed il sud del nostro paese.

Per conoscere se il Ministro condivide tali atti e quali misure intenda prendere per superare di fatto una offensiva azione di discriminazione nei confronti della città sportiva di Bari con riflessi nella regione e nello stesso Mezzogiorno.

Per conoscere se il Governo non ritenga opportuno intervenire nei confronti dei giocatori e dei dirigenti sportivi per mantenere gli impegni assunti ed utilizzare tutte le attrezzature sportive per disputare partite di calcio a livello nazionale ed internazionale negli stadi del Mezzogiorno.  
(4-10589)

RISPOSTA. — *Deve essere tenuto presente che le discipline sportive, anche in considerazione dell'autonomia che al CONI è riconosciuta in materia tecnica, risultano regolamentate dalle norme contenute negli statuti e nei regolamenti delle varie federazioni sportive preposte alle diverse attività agonistiche.*

*Nel caso di specie è emerso che il regolamento della federazione giuoco calcio prevede che le scelte delle sedi per gli incontri delle squadre nazionali siano di competenza del consiglio federale che, con apposita deliberazione, scelse Napoli come sede dell'incontro Italia-Lussemburgo.*

*La scelta operata testimonia non solo la ininfluenza di elementi estranei a detto consesso sulle valutazioni e sulle delibere, ma anche l'estraneità di una presunta discriminazione nei confronti del sud del nostro paese.*

Il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo: FERRALASCO.

FRANCHI. — *Ai Ministri dell'interno e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere — premesso che all'invalido Mausolino Giovanni, residente in Faenza (Ravenna), sono state riconosciute, dal comitato provinciale assistenza e beneficenza, le condizioni previste dalla legge per essere ammesso al godimento della pensione sociale in ordine alla legge 30 marzo 1971, n. 118 (decisione del 23 settembre 1982) — i motivi per i quali tale pensione non sia stata erogata.  
(4-17436)

RISPOSTA. — *Il signor Giovanni Mausolino (e non Mausolino) è stato riconosciuto totalmente inabile al lavoro dalla commissione sanitaria di Faenza il 23 giugno 1982.*

*A seguito di tale riconoscimento, la prefettura di Ravenna ha istituito la pratica per la concessione delle provvidenze previste dalla legge per gli invalidi civili, sottopo-*

nendone le risultanze al comitato provinciale per l'assistenza e beneficenza pubblica per la relativa decisione.

Nella seduta del 23 settembre 1982, detto organo ha riscontrato l'esistenza dei requisiti necessari per la concessione al signor Monsolino della pensione per gli invalidi, ma, trattandosi di persona che aveva superato i 65 anni di età, avente diritto alla corresponsione della pensione sociale, ha segnalato il suo nominativo alla locale sede provinciale dell'INPS per il seguito di competenza.

Il Ministro dell'interno: ROGNONI.

GREGGI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle poste e telecomunicazioni e delle finanze.* — Per sapere quanto la radiotelevisione statale e quanto l'Erario introitano per le ripetute « pubblicità » in favore di film in programmazione, realizzate in vari modi negli spettacoli televisivi.

In particolare l'interrogante gradirebbe conoscere quali sono gli introiti della RAI-TV per la rubrica « Appuntamento con il cinema », che va in onda più volte la settimana. (4-16439)

RISPOSTA. — *Caratteristica di alcuni programmi televisivi della concessionaria RAAI è quella di avvalersi della partecipazione di noti personaggi dello spettacolo (attori, attrici, registi) e di trasmettere alcune scene di films cui i suddetti personaggi hanno preso parte.*

*Per questa attività, che fra l'altro è a favore dell'industria cinematografica, la RAI non percepisce alcun compenso, in considerazione del fatto che la partecipazione del personaggio popolare risulta un elemento positivo per il successo della trasmissione.*

*Per quanto concerne, infine, la rubrica Appuntamento al cinema si fa presente che nel corso della stessa vengono trasmessi spezzoni di films forniti alla RAI direttamente e gratuitamente dall'ANICA-AGIS*

*(associazione nazionale industrie cinematografiche ed affini - associazione generale italiana dello spettacolo) e che la concessionaria non percepisce per tale servizio alcun compenso.*

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: GASPARI.

LAMORTE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere - premesso:

che la circolare ministeriale n. 333 del 20 dicembre 1977 lettera D, punto II, esclude che nel calcolo della pensione agli insegnanti elementari sia considerato il servizio prestato nelle scuole sussidiate;

che la delegazione regionale della Corte dei conti di Firenze con rilievo n. 31 del 19 gennaio 1981 ha dichiarato che il servizio prestato nelle scuole sussidiate è da ritenere sicuramente riscattabile, nel quadro del riconoscimento di tutti i servizi resi allo Stato, di cui agli articoli 8 e seguenti del testo unico 1092/73, in applicazione peraltro della Corte dei conti - Sezione III pensioni civili - 5 luglio 1974, n. 34468;

che l'attuale comportamento dell'amministrazione, derivante dall'applicazione della citata circolare ministeriale n. 333, è motivo di vivo malcontento fra il personale insegnante e non mancherà di dar vita ad un notevole contenzioso -

se non ritenga di voler disporre nuove istruzioni in materia pensionistica, recependo le predette obiezioni formulate dall'organo di controllo.

L'interrogante chiede quindi di conoscere il parere del Governo sull'argomento e quali improrogabili iniziative si intendano assumere per assicurare certezza di interpretazione ad una normativa, sicuramente di grande rilevanza sociale.

(4-16469)

**RISPOSTA.** — *Le istruzioni a suo tempo impartite da questo Ministero in merito alla valutabilità dei servizi resi nelle scuole sussidiate (circolare ministeriale del 20 dicembre 1977, n. 333, lettera D, punto 11) hanno tratto origine dall'orientamento espresso dalla Corte dei conti a livello centrale, la quale ritiene che non possano essere prese in considerazione, ai fini del trattamento di quiscenza al di fuori dei casi previsti dal succitato punto 11, le prestazioni svolte nelle scuole sussidiate essendo privatistica la natura delle scuole stesse.*

*Questo Ministero ha replicato alle osservazioni medesime, richiamandosi anche a decisione della Corte dei conti, dalle quali traspare l'assolvimento di una funzione pubblica nel servizio prestato in scuole sussidiate.*

*Pertanto, si assicura che verrà esaminata con immediatezza la possibilità di modificare le istruzioni ministeriali in questione appena interverranno elementi nuovi idonei a mutare l'attuale situazione.*

Il Ministro della pubblica istruzione: **FALCUCCI.**

**LUCCHESI.** — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo e al Ministro per gli affari regionali.* — Per conoscere — premesso:

*che, come è noto, la Versilia è interessata da un notevole flusso turistico, concentrato soprattutto durante la stagione estiva, che ne fa luogo di villeggiatura di preminente interesse;*

*che la collettività nazionale ha interesse, anche per esigenze di bilancia dei pagamenti, a che tale situazione non subisca momenti di degrado e di crisi;*

*che nella zona le attrezzature sportive (necessario complemento per una sana fruizione delle vacanze) sono nettamente carenti rispetto a detta capacità ricettiva, segnatamente in qualche comune come Forte dei Marmi;*

*che tale situazione penalizza anche la popolazione locale, le studentesche e le varie associazioni sportive;*

*che, in particolare, si renderebbe necessaria nella località di Forte dei Marmi la realizzazione di una piscina con caratteristiche olimpiche, di una palestra polivalente, di un campo da golf, nonché della messa in funzione del palazzetto dello sport —*

*quali iniziative di diretto impegno e di sollecitazione il Governo intenda assumere per salvaguardare le potenzialità di cui sopra, anche sollecitando organismi come il CONI preposti allo specifico settore sportivo.* (4-11399)

**RISPOSTA.** — *Il Ministero per gli affari regionali ha reso noto di non avere elementi di valutazione da comunicare. Si rammenta che l'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 ha affidato alla competenza esclusiva delle Regioni la promozione delle attività sportive e ricreative e la realizzazione dei relativi impianti ed attrezzature per cui l'amministrazione dello Stato non ha poteri di intervento in materia.*

*Per altro la situazione delle strutture sportive in Versilia è già all'attenzione del CONI (Comitato olimpico nazionale italiano) che in seguito a contatti avuti con gli amministratori locali e provinciali della zona, ha più volte manifestato l'intenzione di ampliare le strutture sportive di Forte dei Marmi (Lucca) ed in tal senso ha sviluppato trattative anche con la competente regione Toscana.*

*Si ha motivo di credere quindi che la regione Toscana potrà nell'esercizio delle sue prerogative, intervenire quanto prima, per sanare le carenze di impianti sportivi in Versilia.*

Il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo: **FERRALASCO.**

MENSORIO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se è a conoscenza del grave stato di tensione scaturente dall'iniziativa dell'INPS in ordine al preteso pagamento di contributi per assistenza malattia da parte dei dipendenti-liberi professionisti, fra cui medici condotti ed ingegneri.

Poiché ciò comporta una doppia contribuzione riconosciuta anche da precedenti sentenze dei pretori di Bari, La Spezia e Piacenza, numerosi medici condotti ed ingegneri di Caserta e Benevento sono ricorsi alle rispettive preture tramite il professore avvocato Ciro Centore, nell'intento di salvaguardare i legittimi diritti, compromessi, purtroppo, da una distorta interpretazione dell'articolo 63 della legge n. 833 da parte dell'INPS.

È davvero sconcertante dover constatare che il cittadino debba adire le vie legali per sottrarsi ad una assurda penalizzazione perpetrata senza tenere in alcun conto la posizione di « assicurato », in cui il libero professionista dipendente già si trova in virtù del suo rapporto di lavoro. Né può giustificarsi il fatto che tale atteggiamento restrittivo sia rivolto alla intera categoria, proprio in un momento di particolare precarietà economica resa sempre più esasperata dal crescente fenomeno inflazionistico.

L'interrogante chiede, quindi, se il Ministro non ritenga doveroso intervenire urgentemente con opportune iniziative presso l'INPS o sul piano legislativo per scongiurare siffatto abuso contributivo implicante un notevole danno a benemeriti lavoratori, già ampiamente vessati da un precario status economico e da carenze strutturali e promozionali, anche al fine di salvaguardare il diritto del cittadino e il prestigio delle istituzioni. (4-16155)

RISPOSTA. — *Ai sensi dell'articolo 76 della legge n. 833 del 1978 e dell'articolo 3, lettera b), della legge 29 febbraio 1980, n. 33, l'INPS deve riscuotere, fra gli altri, i contributi sociali di malattia dovuti dai liberi professionisti e fissati dal decreto del*

*Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538 e successive modificazioni ed integrazioni.*

*I contributi predetti sono dovuti da tutti i liberi professionisti, iscritti ai rispettivi albi professionali, che facevano capo alle gestioni sanitarie esistenti presso le casse, gli enti o i fondi di previdenza.*

*Tale principio — che si ricava chiaramente dallo stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 538 del 1980 sopra citato — porta alla esclusione dall'ambito di applicazione della normativa in questione di tutti i liberi professionisti per i quali non erano costituite apposite gestioni sanitarie. Pertanto le categorie interessate al versamento del contributo sociale di malattia sono soltanto quelle degli avvocati e procuratori legali; dei consulenti del lavoro; dei dottori commercialisti; dei farmacisti; degli ingegneri ed architetti; dei medici; dei notai; delle ostetriche; dei ragionieri e periti commerciali; dei veterinari; dei geometri; degli spedizionieri doganali; e dei pittori e scultori: solamente, infatti, per tali categorie di professionisti esisteva una gestione di assistenza sanitaria nell'ambito delle rispettive casse di previdenza.*

*Tanto, si ritiene, ha inteso disporre il terzo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 538 quando, nell'individuare i liberi professionisti tenuti all'obbligo contributivo, richiama l'articolo 3, lettera b), della citata legge n. 33 del 1980.*

*Si è del parere, infatti, che non possano essere esclusi dall'obbligo predetto i liberi professionisti che, al tempo stesso, svolgono attività lavorativa subordinata né quelli che, pur essendo pensionati, continuano a svolgere attività professionale e ciò anche se molti degli statuti che regolavano l'assistenza sanitaria in questione (ma non tutti però) escludevano dall'assistenza stessa delle prestazioni mutualistiche previste dai singoli regolamenti) coloro che già ne frui- vano ad altro titolo.*

*Non si possono infatti ignorare, per analogia, i principi di carattere generale per cui i contributi dei lavoratori dipendenti vengono versati sul complesso delle retribuzioni, anche se corrisposte da più datori di*

lavoro, e anche se si tratti di pensionato rioccupato; d'altra parte, nel caso di libero professionista-lavoratore subordinato, i redditi soggetti a contribuzione sono nettamente distinti (da una parte la retribuzione e dall'altra i compiti derivanti dall'attività professionale), né si vedrebbe il motivo in base al quale per i liberi professionisti che risultino anche lavoratori subordinati, la tassazione dovrebbe essere limitata ad una sola parte del reddito prodotto.

Per quel che riguarda la contestazione concernente una presunta doppia imposizione nei confronti dei liberi professionisti, si osserva che la cosiddetta doppia imposizione può configurarsi esclusivamente nelle ipotesi in cui un unico cespite venga assoggettato ad un duplice contributo.

Nel caso del libero professionista che sia anche un lavoratore subordinato, si è, invece, in presenza di due redditi chiaramente distinti per fonte, natura giuridica e modalità di precezione, uno dei quali viene assoggettato alla normativa vigente per i liberi professionisti e l'altro subisce la trattenuta, prevista dalla legge, a cura del datore di lavoro.

In merito al rilievo, secondo il quale gli operatori sanitari — ove contestualmente rivestano la qualità di lavoratori subordinati — sarebbero assoggettati ad una forma di contribuzione del tutto differenziata rispetto a quella posta a carico dei cittadini che usufruiscono del servizio sanitario nazionale si precisa che tale assunto non trova alcun riscontro nella realtà; infatti, gli altri lavoratori (sia subordinati, sia autonomi), nonché i cittadini non mutuati di cui all'articolo 53 della legge n. 833 del 1978, corrispondono il contributo sociale di malattia in base alla totalità dei redditi (anche se derivanti da più rapporti di lavoro, ovvero da un rapporto di lavoro subordinato e da lavoro autonomo; per i non mutuati si prende a riferimento il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF).

Infine, si ritiene che le disposizioni in questione siano conformi alla norma costituzionale, in base alla quale tutti i cittadini sono tenuti a concorrere alla spesa pubblica in ragione della loro capacità contribui-

va; nel senso contrario, i soggetti titolari di redditi da lavoro professionale e da lavoro subordinato si vedrebbero addebitare la contribuzione sociale di malattia solo per una parte dei loro proventi e, per giunta, proprio per quella che, assai frequentemente, rappresenta la fonte più esigua di reddito.

Allo stato attuale della questione, per altro, tenuto conto delle difficoltà di applicazione della normativa di cui trattasi, non può che convenirsi sull'opportunità che ai fini di una chiara soluzione del complesso problema vengano assunte idonee iniziative di carattere legislativo.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: SCOTTI.

PANI. — Al Ministro del tesoro. — Per conoscere lo stato di trattazione della domanda della pensione di guerra di Ungredda Maria Grazia, nata a Orgosolo l'11 maggio 1925, numero di posizione 273064. (4-16496)

RISPOSTA. — Nella visita collegiale subita il 21 ottobre 1981 presso la commissione medica per le pensioni di guerra di Cagliari, la signora Maria Giovanna Grazia Ungredda (nata l'11 maggio 1924 e non l'11 maggio 1925), è stata riconosciuta temporaneamente inabile a proficuo lavoro per due anni dalla data della cennata visita collegiale.

Per effetto del suindicato parere medico-legale, accettato dall'interessata, si è reso necessario effettuare un supplemento di istruttoria per accertare se la predetta, a far tempo dal 1981, si trovi in possesso del requisito delle condizioni economiche richiesto dall'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, per poter fruire del trattamento pensionistico di guerra in qualità di collaterale maggiorenne inabile del caduto civile Antonio Sisinnio.

A tal fine, pertanto, la signora Ungredda, in data 15 dicembre 1982, è stata invi-

tata a far pervenire una attestazione da cui risulti la sua posizione reddituale riguardante il 1981 e, possibilmente, il 1982.

Si ritiene opportuno rappresentare che detto supplemento di istruttoria è giustificato dalla circostanza che la precedente attestazione, a suo tempo acquisita al fascicolo degli atti, si riferisce al reddito complessivo netto annuo — determinato ai sensi dell'articolo 88-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 — posseduto dalla signora Ungredda nell'anno 1977, reddito che, per altro, è risultato di importo superiore al limite massimo previsto dalle disposizioni di legge, allora vigenti, per la concessione del cennato beneficio.

Si assicura che appena l'interessata avrà fatto pervenire la documentazione sopra specificata, verranno adottati, con ogni possibile sollecitudine, i provvedimenti del caso.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: PISANU.

PANI. — Al Ministro del tesoro. — Per conoscere lo stato di trattazione della domanda di pensione di guerra della signora Soro Maria Francesca, nata a Orgosolo il 22 agosto 1919 e ivi residente, collaterale di Soro Nicolò deceduto nel conflitto 1940-45, figlia di Antonio e di Manca Maria Assunta. La domanda di che trattasi risulta spedita al Ministero del tesoro in data 22 febbraio 1980 tramite raccomandata ricevuta il 26 febbraio 1980, n. 1963. (4-16498)

RISPOSTA. — Con l'istanza cui accenna l'interrogante, la signora Maria Francesca Soro ha chiesto di conseguire pensione indiretta di guerra in qualità di collaterale maggiorenni inabile dell'ex militare Nicolò il quale, secondo quanto dalla medesima affermato, sarebbe scomparso durante la prigionia subita in Germania nel corso dell'ultimo conflitto.

Non risultando detta istanza debitamente documentata e, per altro, non essendo stato rintracciato, a seguito di ricerche espletate in proposito, alcun precedente pensionistico di guerra relativo al suindicato dante causa, si è reso necessario effettuare un supplemento di istruttoria per accertare le circostanze riferite dalla signora Soro e, di conseguenza, per stabilire il diritto, o meno, della medesima a conseguire il cennato beneficio pensionistico.

A tal fine, infatti, in data 14 giugno 1982 è stato chiesto al distretto militare di Oristano (Cagliari) di trasmettere la documentazione matricolare, copia del nulla osta di prigionia, nonché copia dell'atto di morte o, quanto meno, la dichiarazione originale di irreperibilità concernenti il suindicato militare.

In pari data, inoltre, sono stati disposti, nei riguardi della signora Soro, i prescritti accertamenti sanitari presso la commissione medica per le pensioni di guerra di Cagliari e, nel contempo, la predetta istante è stata invitata a presentare una attestazione da cui risulti la sua posizione reddituale per gli anni 1980-1981. E ciò pre completare la certificazione occorrente per stabilire, tra l'altro, se l'interessata sia in possesso dei requisiti richiesti dagli articoli 58 e 65 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, per poter conseguire il trattamento pensionistico di guerra.

Si assicura l'interrogante che appena sarà stata completata la documentazione di cui sopra è cenno — documentazione di cui sopra è cenno — documentazione opportunamente sollecitata il 29 novembre 1982 — verranno adottati, con ogni possibile premura, i provvedimenti del caso.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: PISANU.

PARLATO. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per conoscere: premesso che con legge 29 luglio 1971, n. 578, fu istituito l'Ente per le

Ville Vesuviane con lo « scopo di provvedere alla conservazione, al restauro ed alla valorizzazione del patrimonio artistico costituito dalle ville vesuviane del secolo XVIII » - se lo stato di conservazione delle 121 ville censite dal decreto ministeriale 19 ottobre 1976, abbia subito peggioramenti ed in caso affermativo di quale consistenza, per quali motivazioni e se siano ravvisabili responsabilità, anche omissive, sia da parte dell'Ente che delle autorità preposte; per conoscere altresì quali opere di restauro e consolidamento siano state eseguite su dette ville, quali siano state acquistate od espropriate, quali di esse, con relativo eventuale parco o giardino, siano state valorizzate e quali siano state destinate agli usi consentiti dall'articolo 2 della detta legge, quali lavori di pronto intervento siano stati effettivamente svolti per evitare danni irreparabili alle strutture ed agli elementi decorativi e quali studi e pubblicazioni, eccezion fatta per la modesta pubblicazione 28 agosto 1977, sia stata eseguita dall'Ente; per conoscere da ultimo quale sia il bilancio morale ed economico dell'Ente stesso a giudizio del Ministero, anche avuto riguardo alla funzione ed agli obblighi assegnati a ciascuno dei consorziati (Stato, Regione Campania, Provincia di Napoli, Comuni di Ercolano, Portici, San Giorgio a Cremano, Torre Annunziata e Torre del Greco), per quanto di loro competenza. (4-00175)

PARLATO. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per conoscere:

se risulti esatto che nessun recupero sia stato sinora né predisposto né effettuato in ordine alle ville vesuviane del '700 esistenti nel territorio, peraltro anche esso degradato, del comune di Napoli e precisamente:

a) nel territorio del quartiere di Barra:

1) Villa Amalia in via G. Battista Vela;

2) Villa Giulia o De Gregorio di Sant'Elia in via Tropeano;

3) Villa Filomena in corso Sirena;  
4) Villa Nasti ora Letizia in via G. Battista Vela;

5) Villa Pignatelli di Monteleone in corso Sirena;

6) Villa Salvetti in via Martucci;

7) Villa Sant'Anna in via L. Volpicelli;

8) Villa Spinelli di Scalea in corso Sirena;

9) Dipendenza Villa Spinelli ora Ospizio Povere Figlie Visitazione in via G. Battista Vela;

b) nel territorio del quartiere di San Giovanni a Teduccio:

1) Villa Cristina in corso San Giovanni;

2) Villa Faraone in corso San Giovanni;

3) Villa Papa in corso San Giovanni;

4) Villa Paudice in corso San Giovanni;

5) Villa Percuoco in corso San Giovanni;

6) Villa Raiola Scarinzi in corso San Giovanni;

7) Palazzo Procaccini in corso San Giovanni;

8) Villa Vignola in via Lieto;

9) Villa Vittoria in corso San Giovanni;

10) I Villa Volpicelli in corso San Giovanni n. 827;

11) II Villa Volpicelli in corso San Giovanni n. 835;

se risponda a verità inoltre che, mentre l'Ente Ville Vesuviane, presieduto da un noto esponente del partito socialista, nulla ha fatto sinora per recuperare e valorizzare i beni culturali ed ambientali in parola, anche se questi interventi avrebbero potuto arrecare un notevole beneficio agli emarginati quartieri cittadini sopra citati, pari inerzia va segnalata da parte di esponenti dei partiti (DC, PCI, PSI, PSDI, PRI, PLI) e della stessa amministrazione socialcomunista della città che, pur presenti negli organi dell'Ente, non hanno sinora mosso un dito per promuovere un

ruolo attivo della istituzione che pur avrebbe potuto svolgere funzione trainante del territorio. (4-03523)

*RISPOSTA.* — Con legge del 29 luglio 1971, n. 578 viene costituito l'ente per le ville vesuviane allo scopo di favorire la conservazione del patrimonio culturale vesuviano e particolarmente delle ville del diciottesimo secolo.

La dotazione finanziaria dell'ente è di lire cento milioni annui per dieci anni a partire dal 1971; ha inoltre ricevuto finanziamenti da altri enti, pubblici e privati, per un ammontare di lire 65 milioni. Attualmente tale contributo è sospeso per il mancato rifinanziamento della legge.

Con decreto del ministro per i beni culturali e ambientali in data 19 ottobre 1971 è stato approvato l'elenco dei 121 immobili monumentali oggetto della tutela dell'ente. Con la pubblicazione di tale elenco sulla Gazzetta ufficiale (del 7 gennaio 1977, n. 5) ha avuto inizio l'attività operativa dell'ente.

Nel 1977 l'ente ha acquistato villa Capolieto in Ercolano provvedendo alla esecuzione dei lavori di consolidamento e restauro, tutt'ora in corso, per i quali è stato stanziato e speso oltre un miliardo di lire; per la destinazione d'uso del complesso monumentale occorrono ancora circa due miliardi di lire. Si sono poi direttamente, come nel caso del palazzo Vallelonga di Torre del Greco, o indirettamente, eseguiti lavori di pronto intervento statico conservativo e di restauro in numerosi immobili di proprietà privata.

L'ente ha poi condotto una intensa opera per la soluzione dei problemi di conservazione e destinazione degli immobili di proprietà demaniale: in Portici, i palazzi Mascabruno e Valle, nonché il palazzo reale (di proprietà della provincia di Napoli) e ad Ercolano, la villa Favorita.

L'ente ha inoltre effettuato i lavori di restauro della villa Vittoria al corso San Giovanni, ed ha approntato il progetto relativo alla villa Sant'Anna in via Volpicelli e alla villa Giulia o di Gregorio di Sant'Elia

in via Sannicandro; il palazzo Bisignano in corso Sirena e la dipendenza di villa Spinelli in via Vela sono in buone condizioni di conservazione e non necessitano quindi di interventi di restauro.

Sono state ancora effettuate operazioni di rilascio di mutui a favore di proprietari privati.

Attualmente non è stato possibile l'opera di restauro non solo per insufficienza di fondi, ma soprattutto perché gran parte degli immobili monumentali sono occupati da inquilini o proprietari in precarie condizioni economiche e sociali.

Sono da tempo in corso contatti con la commissione della Comunità economica europea per sensibilizzare l'istituto internazionale ai problemi della salvaguardia delle risorse culturali dell'area vesuviana. La non prevista assegnazione di fondi nel bilancio comunitario per interventi sul patrimonio architettonico, ha fino ad oggi ostacolato tale operazione.

A seguito del sisma del novembre 1980 e del febbraio 1981 numerose ville vesuviane del settecento hanno subito danni più o meno rilevanti.

L'ente ville vesuviane, d'intesa con la sovrintendenza per i beni ambientali ed architettonici di Napoli ha provveduto a rilevare la condizione statico-conservativa ed i provvedimenti da adottare per ciascuna villa compresa nell'elenco di cui alla Gazzetta ufficiale del 7 gennaio 1977.

Numerosi proprietari hanno ottenuto tramite il comune il buono contributo per lavori di riattazione, ai sensi della ordinanza commissariale n. 80 e successive modificazioni.

La suddetta sovrintendenza, inoltre, svolge un controllo sistematico su tali interventi di consolidamento richiedendo la documentazione dello stato dei luoghi e dei lavori da farsi, esprimendo il proprio preventivo parere nel merito. Svolge poi un controllo sugli abusivismi che in tali circostanze i proprietari tantano di compiere.

Contemporaneamente svolge opera di sensibilizzazione, affinché l'attuale consolidamento statico delle strutture danneggiate costituisca l'inizio di un progetto globale

di restauro da compiersi in tempi brevi; debba cioè costituire il volano di un'operazione generale di valorizzazione del patrimonio delle ville vesuviane.

La sovrintendenza è inoltre impegnata ad estendere il vincolo monumentale ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, a numerose ville comprese e non nell'elenco di cui sopra.

In particolare ha inserito nei propri programmi d'intervento il consolidamento statico delle seguenti ville:

Torre del greco:

villa Bruno Prota

villa Prota

palazzo Vallelongo

villa del Cardinale

Ercolano:

villa de la Ville

villa Ruggiero

villa Aprile

A seguito della delibera del CIPE del 9 agosto 1982 con la quale si assegnarono a questo Ministero 67 miliardi di lire, il Ministero del tesoro ha provveduto a stanziare la relativa somma in termini di competenza e di cassa (quest'ultima di sole lire 11.125 milioni). Nell'ambito di tale ridotto stanziamento la sovrintendenza provvederà ad effettuare gli interventi di propria competenza tra i quali quelli sulle ville vesuviane.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: VERNOLA.

PARLATO E BAGHINO. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per conoscere:

se sia stato informato di quanto l'agenzia OP ha scritto nel numero del 19 corrente del suo periodico e che, comunque, si trascrive: « Che fine hanno fatto i 47 miliardi raccolti nei luoghi di lavoro da CGIL, CISL e UIL per i terremotati della Campania e della Basilicata ?

526 milioni sarebbero stati spesi per "capi di abbigliamento"; 306 milioni per acquistare *roulottes*; 104 milioni sarebbero stati pagati a professionisti come parcelle di "consulenze e studi"; 3.880 milioni sarebbero stati girati alla UNIPOL — compagnia assicurativa controllata dalla "triplice" — "per assicurare gli orfani dei terremotati"; 69 milioni sarebbero andati in spese tipografiche per la pubblicazione degli elenchi nominativi dei lavoratori che hanno sottoscritto. Sommando le voci di spesa, si raggiunge un totale di 4.865 miliardi. Restano dunque inutilizzati oltre 42 miliardi. I quali, ben stipati nei conti CGIL, CISL e UIL di Montepaschi' e BNL, fruttano agli "anticapitalisti" Lama, Carniti e Benvenuto un tasso annuo di interesse del 18,30 per cento; cioè oltre 7 miliardi e mezzo »;

se, stante quanto affermato, risulti al Ministro che siano state intraprese iniziative giudiziarie al fine di accertare le fattispecie e, se si constati che le stesse concretino, come sembra evidente, specifiche ipotesi di reato (truffa aggravata, appropriazione indebita, eccetera) perseguirne gli autori essendo davvero inaccettabile che a due anni dal sisma l'intera cospicua somma raccolta non sia stata devoluta ai fini per i quali i versamenti dei lavoratori erano stati effettuati, che i depositi bancari fruttino interessi tanto cospicui (oltre dodici miliardi sino ad oggi) e siano stati fatti propri dai sindacati della « triplice » e i pochi miliardi spesi siano stati impiegati in modo tanto ambiguo da legittimare ulteriori sospetti e necessitare di opportuni approfondimenti. (4-16721)

RISPOSTA. — La procura della Repubblica presso il tribunale di Roma, territorialmente competente, nella specie, a promuovere l'azione penale, ha riferito di aver avviato le indagini preliminari necessarie a verificare la fondatezza degli addebiti.

Il Ministro di grazia e giustizia:  
DARIDA.

PICANO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere - premesso:

che i ragazzi del comune di Pignataro Interamna (Frosinone) che quest'anno si iscrivono alla prima media per l'anno scolastico 1982-83 sono stati invitati a scegliere quale lingua straniera il francese per mancanza, negli organici della scuola media di Pignataro, di un insegnante di inglese;

che nessuno dei genitori degli alunni di cui sopra se la sente di avviare i propri figli allo studio di una lingua in alternativa a quella inglese;

che il comune di Pignataro è caratterizzato da una forte emigrazione verso gli USA e pertanto la conoscenza della lingua inglese diventa il canale fondamentale di comunicazione e di scambio con i parenti -

quali provvedimenti intenda adottare per risolvere il problema. (4-15617)

RISPOSTA. — *Il provveditore agli studi di Frosinone ha fatto presente che, nonostante ogni migliore attenzione per le considerazioni prospettate, non è stato possibile istituire, per l'anno scolastico 1982-1983, una cattedra di lingua inglese presso la scuola media di Pignataro Interamna, atteso che per i due corsi completi, ivi funzionanti, il relativo organico prevede una cattedra di lingua francese, occupata da un docente di ruolo.*

*Di conseguenza, il suindicato provveditore si è trovato nella necessità di attenersi alle disposizioni regolamentari vigenti in materia, secondo le quali la previsione del numero delle classi, ripartite secondo la lingua straniera studiata, deve tener conto rigorosamente delle cattedre già costituite nell'anno scolastico precedente.*

Il Ministro della pubblica istruzione: FALCUCCI.

POLITANO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere i motivi che non hanno consigliato, così come è avvenuto in Sicilia e Campania, anche un aumento dei magistrati delle procure della Repubblica calabresi e, più specificatamente, alla procura di Lametia Terme, ove esiste un carico eccessivo di pendenze per quantità (4.600 circa) e qualità dei processi ricollegabili tra l'altro al commercio della droga e all'attività mafiosa.

Per sapere come si intenda far fronte a questa situazione e se esistano programmi di intervento per l'adeguamento degli organici delle procure della Repubblica calabresi. (4-17729)

RISPOSTA. — *Con i decreti presidenziali 15 luglio 1982, 5 ottobre 1982 e 16 novembre 1982, sono state già ripartite le 150 unità portate in aumento, nell'organico dei magistrati, dalla legge n. 27 del 1981, per ripristinare il necessario funzionamento presso alcuni uffici giudiziari che presentano gravi carenze organiche.*

*Da tali aumenti hanno beneficiato anche alcune procure della Repubblica della Calabria come Locri (Reggio Calabria), Reggio Calabria e Vibo Valentia (Catanzaro), il cui organico è stato potenziato con l'assegnazione di un sostituto per ciascuna di esse.*

*Il rapporto organico-indice di lavoro della procura della Repubblica di Lamezia Terme (Catanzaro), specialmente se messo a confronto con quello di altri analoghi uffici, non presentava, né presenta tuttora, una situazione di particolare carenza, come si può notare dal prospetto che segue:*

Procure della Repubblica	Organico magistrati	Indice lavoro per il 1981
Lamezia Terme .....	2	1,80
Lanusei .....	2	3,29
Pesaro .....	2	2,58
Crotone .....	2	2,49
Caltagirone .....	2	2,47
Castrovillari .....	2	2.22

*Si aggiunge, infine, che presso questo Ministero è stata costituita una commissione mista per la revisione delle piante organiche, ai fini di un migliore adeguamento alle effettive necessità operative degli uffici.*

*In tale sede saranno valutate, comparativamente a quelle degli altri uffici, anche le esigenze della procura della Repubblica di Lamezia Terme.*

Il Ministro di grazia e giustizia:  
DARIDA.

PROIETTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i criteri che hanno ispirato la decisione, assunta con provvedimento del 2 luglio 1982, di declassare, a rango di sezione staccata della scuola media di Petrella Saltò, la scuola media di Santa Lucia di Fiamignano (Rieti).

L'interrogante — considerato che tale decisione è stata assunta nonostante il parere contrario espresso dal consiglio scolastico provinciale nella seduta del 5 aprile 1982 e che la stessa si pone in contrasto con le linee di programmazione definite in un documento dal distretto scolastico, le quali, prendendo atto della collocazione baricentrica di Santa Lucia di Fiamignano e del prevedibile accrescersi del suo ruolo quando sarà aperta al traffico la costruenda strada Rieti-Torano, prevedono di incrementare quel polo scolastico arricchendolo di una scuola media superiore a servizio dell'intera zona — chiede di sapere quali iniziative intende prendere il Ministero perché quel provvedimento del 2 luglio 1982, in contrasto con le deliberazioni degli organismi collegiali interessati; avversato da tutte le forze politiche e sociali e dalle popolazioni interessate che hanno interpretato questo atto come una determinazione dello Stato a perseguire, anziché arginare, una politica di depauperazione ulteriore di zone già duramente provate e ridotte ormai al limite della

stessa sopravvivenza; adottato senza fornire giustificazioni plausibili o convincenti, venga immediatamente riesaminato ed eventualmente revocato. (4-16083)

RISPOSTA. — *La trasformazione della scuola media di Santa Lucia di Fiamignano in sezione staccata della scuola media di Petrella Salto è stata adottata tenuto conto delle disposizioni relative alle nuove istituzioni per l'anno 1982-1983, le quali, nel rispetto delle più generali esigenze di contenimento della spesa pubblica, prevedono la fusione o la soppressione di quelle istituzioni funzionanti con un esiguo numero di allievi.*

*Al fine tuttavia, di venire incontro alle necessità della popolazione scilastica di Fiamignano, questo Ministero ha disposto, d'intesa con l'ufficio scolastico provinciale di Rieti, di distaccare in giorni alterni un applicato di segreteria.*

*Si fa presente, infine, che a seguito di tale decisione ogni protesta nella predetta scuola è venuta a cessare ed attualmente le lezioni si svolgono regolarmente.*

Il Ministro della pubblica istruzione: FALCUCCI.

QUIETI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere i motivi in base ai quali l'amministrazione delle poste si ostina a voler trasferire in località Tichione, scomoda e decentrata rispetto alle esigenze della cittadinanza, l'ufficio postale di Alanno Scalo (Pescara).

Infatti, tale ufficio, collocato in posizione strategica, da oltre cento anni, nella parte più popolata della frazione e di fronte alla stazione F.S., serve egregiamente gli interessi della popolazione che non desidera detto spostamento.

Ciò è dimostrato non soltanto dalla presa di posizione del consiglio comunale di Alanno (delibera del 20 dicembre 1980) ma di una sottoscrizione, a conoscenza dell'amministrazione delle poste, di oltre 800 firme raccolte tra gli abitanti della

zona, nonché da chiare manifestazioni di dissenso espresso in tutti i modi possibili dai cittadini che, da oltre un mese, di fatto presidiano l'ufficio stesso perché il trasferimento non abbia luogo.

Per altro, la zona dove è attualmente ubicato l'ufficio postale è stata destinata ad area di sviluppo industriale ed è già in corso la realizzazione delle relative infrastrutture.

A ciò aggiungasi che, ove l'amministrazione delle poste ritenga inidonei i locali attualmente occupati, è disponibile altra sede a brevissima distanza e che, infine, gli abitanti di Alanno Scalo si sono addirittura impegnati a rimborsare le eventuali spese cui le poste andrebbero incontro per la revoca del contratto già stipulato. (4-08848)

*RISPOSTA.* — In data 11 aprile 1980, a seguito di accertamenti esperiti dall'ispettorato del lavoro di Pescara, i locali in cui era sistemato l'ufficio postelegrafonico di Alanno-stazione, venivano dichiarati inidonei all'ulteriore svolgimento dei servizi, per cui l'Amministrazione ha dovuto svolgere immediate indagini per reperire locali adatti allo scopo.

A seguito di tali ricerche l'Amministrazione postelegrafonica riceveva offerte di locazione, fra le quali la più vantaggiosa risultava essere quella del signor Giovanni Martorilli che, per un canone di lire centomila mensili, offriva dei locali di sua proprietà siti poco distanti dal luogo in cui era ubicato il vecchio ufficio; non si addiveniva, però, alla stipulazione del relativo contratto, in quanto all'atto della sottoscrizione dell'impegno il signor Martorilli richiedeva un aumento del canone di lire cinquantamila mensili.

A causa di tale circostanza, si prendeva in considerazione la seconda delle tre offerte e, precisamente, quella del signor Antonacci, il quale metteva a disposizione dell'Amministrazione un immobile in località Ticchione per un canone locativo mensile di lire centomila.

Il proprietario si dichiarava, inoltre, disponibile ad assumere a proprio carico le

spese relative agli adattamenti strutturali da apportare alla costruzione, in base ai suggerimenti forniti dall'Amministrazione stessa.

Dopo la conclusione del contratto giungeva una nuova proposta del signor Martorilli che, ritrattando la precedente maggior richiesta, tornava ad offrire i locali per un canone mensile di lire centomila, allegando alla proposta medesima una petizione dei cittadini di Alanno, contrari allo spostamento dell'ufficio. L'Amministrazione non poteva che rifiutare tale offerta in quanto, fra l'altro, il signor Antonacci aveva provveduto a far eseguire i lavori di ristrutturazione concordati: né valeva a risolvere la questione l'intervento della locale autorità comunale che, sollecitata dai cittadini interessati ad evitare il trasferimento dell'ufficio postale, invitava il signor Antonacci a recedere del contratto di locazione previo risarcimento dei danni, offerto dagli stessi oppositori.

Il signor Antonacci, infatti, non solo rifiutava tale soluzione, ma esibiva, a sua volta, una sottoscrizione di cittadini i quali richiedevano e sollecitavano il trasferimento dell'ufficio nella frazione Ticchione, in quanto più popolata di quella in cui era ubicato l'ufficio in precedenza.

Successivamente l'autorità prefettizia di Pescara — investita del problema su iniziativa popolare — significava all'Amministrazione postelegrafonica che, da accurati accertamenti esperiti in loco, non erano emersi elementi tali da non giustificare il trasferimento dell'ufficio in località Ticchione e pertanto il competente organo provinciale ne disponeva la sistemazione nei nuovi locali per il 26 giugno 1981.

Ulteriori iniziative popolari, sfociate persino nella occupazione dell'ufficio postelegrafonico di Alanno-stazione, però, inducevano a riprendere in esame la possibilità di aderire alla richiesta che aveva provocato le azioni di protesta menzionate ed a retrocedere dalla decisione: venivano, pertanto, impartite disposizioni intese ad autorizzare l'istituzione di un nuovo ufficio postale nella contrada Ticchione senza, per altro, trascurare la ricerca di una sistema-

zione soddisfacente per la succursale di Alanno-scalo, stante la richiamata inagibilità dei vecchi locali.

La complessa situazione è stata, pertanto, risolta trasferendo l'ufficio di Alanno-stazione in località vicinore a decorrere dal 24 agosto 1982, mentre un nuovo ufficio è stato istituito in località Ticchione in data 16 settembre 1982.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: GASPARI.

RALLO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere come mai a tutto oggi non ha avuto alcun esito la domanda di reversibilità della pensione di guerra (articolo 101, ultimo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915) del signor Landro Antonio nato a S. Domenica Vittoria (Messina) il 27 marzo 1902, ivi residente in via Brodolini, 12, derivante dal collaterale Landro Vincenzo, presentata l'11 novembre 1981 alla direzione provinciale del tesoro di Messina e da questa trasmessa alla direzione generale pensioni di guerra con protocollo n. 26210 in data 25 febbraio 1982.

Per conoscere quali disposizioni intendere dare per la soluzione del caso.

(4-16646)

RISPOSTA. — *Con istanza presentata l'11 novembre 1981, il signor Antonio Landro ha chiesto di conseguire pensione indiretta di guerra in qualità di collaterale maggiore inabile dell'ex militare Vincenzo.*

*Essendo pervenuta oltre i termini di scadenza tassativamente stabiliti dagli articoli 100 e 128 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, tale istanza non può essere produttiva di effetti giuridici, restando preclusa, per tardiva presentazione della stessa, ogni pronuncia di merito in ordine al riconoscimento del diritto a pensione richiesto dal signor Landro. Nei termini di cui sopra, pertanto, in*

*data 26 novembre 1982, è stato emesso formale provvedimento n. 1616/FT.*

*Detto provvedimento risulta trasmesso, il 6 dicembre 1982, al comune di Santa Domenica Vittoria per la notifica alla parte interessata.*

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: PISANU.

RAUTI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere se intende intervenire per il ripristino dei buoni-sconto per le autostrade e la benzina a favore dei turisti stranieri e delle auto provenienti dall'estero. Un provvedimento — fa notare l'interrogante — che, annunciato adesso, permetterebbe di contrastare le già emergenti difficoltà che la nostra struttura turistica sta incontrando nella « campagna di prenotazioni » in atto in tutta Europa e che minacciano di far conoscere alla prossima « stagione » risultati ancora più negativi di quelli evidenziati dalle statistiche dell'anno scorso.

Inoltre, non v'è dubbio che la sospensione degli « sconti » ha rappresentato — e ancor più rappresenterà, visto l'incessante aumento del costo della benzina — una pesante « penalizzazione » nei confronti del centro e soprattutto del sud d'Italia, quanto all'acquisizione del flusso turistico.

In ogni caso l'interrogante chiede di conoscere le motivazioni precise sia del provvedimento di sospensione adottato sia di un eventuale, ribadito diniego, a fronte di richieste, solleciti e incontestabili dati di fatto (quale quello della « penalizzazione turistica » del centro-sud) condivisi da tutti gli operatori del settore. (4-07045)

RISPOSTA. — *Il Ministero, ben consapevole che una incisiva azione incentivante nei riguardi dei turisti stranieri, ed in particolare di quelli europei che privilegiano l'automobile per i loro movimenti, deve concretarsi in tangibili misure agevolative che favoriscano l'ingresso in Italia di correnti turistiche motorizzate e le inducano a percorrere la penisola, ha varato un nuovo*

*provvedimento legislativo che ripristina i buoni benzina e dispone la concessione di facilitazioni sui pedaggi autostradali per le auto straniere che potranno godere, altresì, del soccorso stradale che sarà gratuitamente effettuato dei mezzi di soccorso dell'ACI (Automobil club italiano).*

*La legge 22 febbraio 1982, n. 44, prevede la concessione di due quantitativi di benzina a prezzo agevolato; un primo contingente di 150 litri viene assegnato a tutti i turisti stranieri che si recano in Italia con il loro veicolo, mentre la seconda assegnazione aggiuntiva di 200 litri viene concessa a coloro che scelgano di recarsi nelle aree del Mezzogiorno d'Italia. In modo analogo è strutturato il sistema di facilitazioni relativo ai pedaggi autostradali, per favorire al massimo la penetrazione del turista verso le regioni del sud.*

*Tali incentivi, strutturati secondo un assoluto rigore dei meccanismi e delle modalità operative, sono divenuti operanti il 10 giugno 1982 ed hanno determinato un più favorevole incremento del turismo motorizzato di provenienza europea nel contesto di una generale ripresa del turismo nazionale.*

Il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo: FER-  
RALASCO.

ROMANO. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — pre-  
messo:*

*che molti insegnanti elementari aspiranti al trasferimento in provincia diversa da quella di titolarità, o, in subordine, all'assegnazione provvisoria, hanno visto frustrata tale legittima aspettativa: a seguito dell'approvazione della legge n. 270 del 1982;*

*che tale situazione ha determinato una ingiusta sperequazione a favore di insegnanti di scuole non statali nominati negli anni precedenti senza alcuna regolamentazione e senza alcun controllo da parte dell'organizzazione scolastica statale;*

*che l'articolo 19, secondo comma, della predetta legge n. 270 del 1982 riconosce giustamente agli insegnanti vincitori di concorso il diritto al trasferimento sul 50 per cento dei posti liberi e per compensazione;*

*che tale possibilità è contraddetta e vanificata di fatto dal settimo comma dello stesso articolo che non consente trasferimenti interprovinciali fino a quando nella provincia richiesta esistano insegnanti soprannumerari o precari beneficiari della legge n. 270, senza sede;*

*che le assegnazioni provvisorie per l'anno scolastico 1982-1983 dovevano essere disposte ai sensi dell'ordinanza ministeriale 20 gennaio 1982, con disposizione emanata, perciò, quattro mesi prima della promulgazione della legge n. 270 (20 maggio 1982);*

*che una sentenza del TAR del Lazio del 3 maggio 1982 sui trasferimenti interprovinciali ha dichiarato illegittima la riserva dei posti per insegnanti beneficiari di sanatorie a scapito di insegnanti in altre province vincitori di concorso o idonei —*

*quali provvedimenti intenda predisporre in sede di ordinanza per l'anno scolastico 1983-1984 affinché, senza limitazioni di sorta, sia effettivamente riservato agli insegnanti di ruolo aspiranti al movimento interprovinciale il 50 per cento dei posti vacanti, e/o il 50 per cento delle dotazioni aggiuntive resesi disponibili per il 1983-1984, e/o il 50 per cento dei posti a tempo pieno che verranno consolidati.* (4-17051)

RISPOSTA. — *La mancata conferma dell'assegnazione provvisoria nei confronti di molti insegnanti elementari, titolari in province diverse da quelle di appartenenza, è conseguenza diretta, come ha per altro evidenziato anche l'interrogante, della innovazione introdotta dall'articolo 19 della legge 20 maggio 1982, n. 270. Né è da ritenere che tale innovazione abbia inteso privilegiare quei docenti già in servizio nelle scuo-*

le non statali e che abbiano in seguito conseguito un incarico nelle scuole pubbliche.

Posto, infatti, che le assegnazioni provvisorie sono disposte per cattedre o posti comunque disponibili per l'intero anno scolastico — così come stabilito dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974 n. 417 — le ulteriori disposizioni contenute nella più recente normativa hanno semplicemente precisato in quali circostanze i posti temporaneamente scoperti siano da ritenere effettivamente disponibili, chiarendo in sostanza che tali potranno essere considerate solo quelle cattedre le quali risulteranno vacanti al termine delle varie operazioni di utilizzazione e sistemazione.

Di conseguenza, l'esigenza di riservare i posti disponibili ai numerosi docenti, di ruolo e non di ruolo, interessati alle suddette operazioni, oltre che ai docenti aventi titolo all'immissione in ruolo per effetto della stessa legge n. 270 ed agli insegnanti elementari del soppresso ruolo soprannumerario, ha comportato, soprattutto nelle province del centro-sud una drastica riduzione dei posti che, per il passato, venivano destinati al movimento delle assegnazioni provvisorie da altre province.

Né sarebbe stato possibile attuare siffatto movimento sulla base delle istruzioni preesistenti, tenuto conto che l'abolizione del ruolo soprannumerario disposto con effetto immediato dalla legge n. 270 del 1982, non poteva non comportare, in materia di assegnazioni provvisorie, la conseguente immediata applicazione della nuova, dianzi cennata disciplina.

Si desidera, comunque, far presente che, al fine di attenuare gli effetti negativi della recente normativa, nei riguardi degli insegnanti elementari di ruolo, che più di altre categorie hanno risentito della nuova situazione, apposite istruzioni sono state impartite con la circolare ministeriale del 18 settembre 1982, n. 4902, con la quale i provveditori agli studi sono stati autorizzati a non conferire supplenze annuali su quei posti presumibilmente disponibili per l'intero anno, se non dopo aver soddisfatto

ogni possibile richiesta di assegnazione provvisoria da altre province.

Quanto, poi, all'ultimo punto dell'interrogazione si deve osservare che le dotazioni aggiuntive di cui all'articolo 20 della legge n. 270, per effetto della disposizione contenuta nel precedente articolo 13 — quinto comma — non potranno essere attivate che a partire dall'anno scolastico 1983-1984.

Per tale anno, pertanto, le norme previste dalla più volte richiamata legge n. 270, ed incidenti sulla disciplina dei trasferimenti, troveranno integrale applicazione.

Il Ministro della pubblica istruzione: FALCUCCI.

**RUSSO FERDINANDO.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere —

premessi che nell'applicazione del titolo II dell'ordinanza ministeriale 22 febbraio 1982 relativa alla individuazione ed utilizzazione del personale non docente in soprannumero ed in particolare del punto I a della tabella A 2 e della nota 2, molti capi di istituto valutano sino a tre anni il servizio pre-ruolo riconosciuto ai sensi dell'articolo 19 della legge 9 agosto 1978, n. 463, e non anche i 2/3 del restante servizio come stabilito dall'articolo stesso;

considerato che con siffatta valutazione del servizio si ottiene l'azzeramento dell'anzianità di servizio e l'unico elemento determinante ma discriminante resta la valutazione della composizione della famiglia del personale di cui trattasi;

considerato inoltre che tale valutazione consiste nel dare un punteggio per i figli (esempio fino a 6 anni: 4 punti; da 7 a 18 anni: 3 punti), per cui si viene a verificare che un'applicata di segreteria con 20 anni di servizio non di ruolo, anziana nell'età e con figli grandi viene nella graduatoria scavalcata da una collega giovane con poca anzianità ma con figli minori;

tenuto conto che le graduatorie in questione vengono effettuate ai fini di trasferimento di sede —

se non ritiene di rimuovere tale ingiusta situazione con l'emanazione per l'anno scolastico 1983-1984 di nuove norme che tengano conto dell'anzianità di servizio non di ruolo riconosciuto dall'articolo 19 della citata legge 9 agosto 1978, n. 463, tanto ai fini giuridici ed economici, quanto ai soli fini economici.

(4-16748)

*RISPOSTA. — Le istruzioni impartite con l'ordinanza ministeriale, cui ha fatto cenno l'interrogante, trovano pieno riscontro — per quanto concerne l'individuazione e la utilizzazione del personale non docente in soprannumero — nella specifica normativa che in atto disciplina la materia.*

*Infatti, ai sensi dell'articolo 19 della legge del 9 agosto 1978, n. 463, il servizio non di ruolo eccedente i tre anni può essere valutato, nei confronti del personale non insegnante, esclusivamente ai fini economici e non anche a fini diversi, quali sono appunto quelli perseguiti con la succitata ordinanza.*

*Conclusioni non sostanzialmente dissimili si possono, per altro, trarre dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, secondo cui le graduatorie degli aspiranti ai trasferimenti, e quindi anche dei perdenti posti, devono essere predisposte sulla base dell'anzianità di servizio, che non può essere, ovviamente, se non quella del ruolo di appartenenza, valida ad ogni effetto giuridico.*

*Né è da ritenere che l'applicazione dell'articolo 19 dell'anzidetta legge n. 463 possa portare all'azzeramento dell'anzianità di servizio, secondo le osservazioni formulate, tenuto conto che i servizi presi in considerazione da tale norma sono quelli non di ruolo, che vengono poi a sommarsi ai diversi periodi di ruolo maturati da ogni singolo interessato.*

*Premesso, infine, che alla determinazione del punteggio richiesto per l'utilizzazione dei soprannumerari concorrono anche altre condizioni, quali la permanenza in*

*servizio nella medesima scuola e nella sede di titolarità, si osserva che la preferenza accordata per i figli inferiori ai sei anni trova giustificazione nell'opportunità di valutare adeguatamente le esigenze connesse all'assistenza della prole in età prescolare.*

Il Ministro della pubblica istruzione: FALCUCCI.

*RUSSO FERDINANDO. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per conoscere —*

premesso che la legge n. 270 del 1982 prevede, all'articolo 44, il mantenimento in servizio dei docenti di educazione musicale che abbiano insegnato nell'anno 1980-1981, sia che siano ora in possesso del titolo di studio (nel qual caso sono ammessi a partecipare ad una sessione riservata di esami di abilitazione) sia che ne siano sprovvisti;

premesso, inoltre, che i docenti di educazione musicale in possesso del titolo di studio che hanno insegnato con nomina provveditoriale o del capo d'istituto nell'anno 1981-1982 ma che non hanno insegnato (con o senza titolo) nell'anno 1980-1981 non hanno alcuna possibilità di insegnare in quanto i posti sono tutti occupati da docenti ora diplomati (anche se con minor punteggio) e da docenti sprovvisti di titolo;

considerata la disparità di trattamento che si è creata fra i docenti di educazione musicale —

quali iniziative intenda adottare:

1) affinché i benefici previsti dall'articolo 44 della citata legge n. 270 del 1982 vengano estesi anche ai docenti di educazione musicale supplenti annuali nell'anno scolastico 1981-1982 con regolare nomina del provveditore o del capo d'istituto e forniti del titolo di studio;

2) affinché, in via transitoria, i do-

centi sopracitati siano ammessi alla frequenza dei corsi abilitanti, già previsti dalla legge n. 270 del 1982 per i docenti in servizio nell'anno scolastico 1980-1981 ed in via definitiva venga agli stessi applicata la normativa del mantenimento in servizio fino alla immissione in ruolo, così come per i docenti in servizio nell'anno 1980-1981. (4-16929)

**RISPOSTA.** — *Ragioni di opportunità e di contenimento della spesa pubblica — ampiamente dibattute nel corso dei lavori parlamentari che hanno portato all'approvazione della legge 20 maggio 1982, n. 280 — hanno sconsigliato che il beneficio dell'immissione in ruolo, previsto per il personale precario in possesso di determinati requisiti, fosse esteso anche a coloro che abbiano svolto supplenze più o meno brevi, o comunque limitate all'anno scolastico 1981-1982, nel corso del quale la legge stessa è stata varata.*

*Non riesce, pertanto, possibile in sede di applicazione della nuova normativa, adottare misure intese al mantenimento in servizio dei docenti di educazione musicale, in servizio quali supplenti annuali nel suddetto anno scolastico 1981-1982, atteso che misure del genere sono previste dall'articolo 44 della legge n. 270, con esclusivo riferimento a quei docenti che abbiano insegnato la medesima disciplina, indipendentemente dal possesso del prescritto titolo di studio, nell'anno scolastico 1980-1981.*

*Quanto all'opportunità di consentire il mantenimento in servizio e la partecipazione ai corsi abilitanti riservati anche nei riguardi del personale cui ha fatto riferimento l'interrogante, competerà al Parlamento, al quale risultano già presentate talune proposte di modifica alla normativa in atto vigente, esprimere un'autonoma valutazione circa la permanenza o meno delle suindicate ragioni di opportunità e di spesa che, ad avviso di questo Ministero, non pare siano venute meno.*

Il Ministro della pubblica istruzione: FALCUCCI.

**RUSSO FERDINANDO.** — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per conoscere —*

*premessi che l'amministrazione delle poste e telecomunicazioni per migliorare i suoi servizi nelle aree meridionali dovrà necessariamente capillarizzare i servizi di recapito nelle aree di sviluppo urbano ed industriale;*

*considerato che in più occasioni le organizzazioni sindacali hanno richiesto la attuazione del piano che scaturisce dalle revisioni effettuate nel corso dell'anno 1982;*

*preso atto dell'aumento del traffico che si va registrando nelle aree a vocazione turistica come in quelle artigianali e industriali della Sicilia, aumento confermato dalle dichiarazioni del Ministro in occasione della sua recente visita nell'isola —*

*quali disposizioni ritenga sollecitamente adottare per:*

*a) autorizzare la immediata attivazione delle zone di recapito della Sicilia approvate dal comitato tecnico e relative a Castellana Sicula (Palermo), San Giuseppe Iato (Palermo), Caccamo (Palermo), Ispica (Ragusa), Agrigento corrispondenze e pacchi (Villaggio Mosè), Agrigento corrispondenze e pacchi (Cannatello Cavaleri), Fulgatore (Trapani), Carlentini (Siracusa), Cattolica Eraclea (Agrigento);*

*b) ultimare le istruttorie relative alle seguenti zone: Paceco (Trapani), Valledolmo (Palermo), Sciarra (Palermo), Caltavuturo (Palermo), Torretta (Palermo), nonché alle zone portapacchi di Carini (Palermo) e Monreale (Palermo).*

(4-17084)

**RISPOSTA.** — *Sono state attivate le nuove zone di recapito presso i seguenti uffici:*

*con effetto 1° novembre 1982: Sciarra (Palermo);*

*con effetto 1° dicembre 1982: Carlentini (Siracusa) e Ispica (Reggio Calabria);*

con effetto 16 dicembre 1982: Agrigento corrispondenze e pacchi (Villaggio Mosè), Agrigento corrispondenze e pacchi (Cannatello Cavaleri), Cattolica Eraclea (Agrigento), Fulgatore (Trapani) e Valledolmo (Palermo).

Inoltre, è stata autorizzata, in data 10 novembre 1982, l'istituzione della quinta zona di recapito presso l'ufficio di Caccamo (Palermo) e, in data 10 dicembre 1982, quella della seconda zona presso l'ufficio di Castellana Sicula (Palermo) e della quinta presso quello di San Giuseppe Iato (Palermo).

Si fa presente altresì che sono stati sollecitati gli accertamenti ispettivi relativi alle riorganizzazione del servizio di recapito a Paceco (Trapani), Carini (Palermo), Monreale (Palermo) e Torretta (Palermo), le cui conclusioni — tenuto conto dei necessari tempi tecnici operativi — potranno, prevedibilmente, formare oggetto di valutazione entro il primo trimestre del 1983.

Per quanto conerne, infine, Caltavuturo (Palermo), si comunica che nessuna iniziativa è stata posta in atto poiché l'ufficio postale risulta idoneo allo svolgimento del servizio richiesto in quella zona.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: GASPARI.

SALVATO, BIANCHI BERETTA E NESPOLO. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso:

che nella formulazione delle graduatorie per l'inviduazione e l'utilizzazione dei docenti in soprannumero negli istituti secondari da parte delle presidenze, sta avvenendo una nuova discriminazione nei confronti di insegnanti che, immessi in ruolo ai sensi della legge 25 luglio 1966, n. 603, furono a suo tempo costretti alla rinuncia ai benefici dell'articolo 17 della legge n. 477;

che questo significò un'evidente disparità di trattamento con altri colleghi

che, pur usufruendo della stessa legge n. 603, conservarono invece tale diritto;

che questa ingiustizia fu sanata dalla sentenza n. 25 del 9 marzo 1978 della Corte costituzionale in cui veniva prescritta uniformità di trattamento tra docenti fruitori della medesima legge;

che in base a tale sentenza ci fu per questi insegnanti l'immissione in ruolo negli istituti secondari e il riconoscimento giuridico degli anni precedenti in cui i suddetti docenti avevano prestato servizio nelle scuole superiori;

considerato che tale riconoscimento giuridico è stato cancellato nel calcolo del punteggio delle graduatorie in oggetto;

considerata la giustizia del principio secondo cui l'errore del Ministero della pubblica istruzione non debba più ripercuotersi sui suddetti docenti —

se intenda urgentemente predisporre una circolare interpretativa dei criteri di formulazione delle graduatorie in oggetto che già da quest'anno vada a correggere un'evidente ingiustizia. (4-16903)

RISPOSTA. — La tabella di valutazione dei titoli, utilizzabili per l'individuazione dei docenti soprannumerari, è stata predisposta nella piena osservanza delle ultime disposizioni legislative emanate in materia, contenuto com'è noto, nell'articolo 19 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

In applicazione, infatti, di quanto stabilito nel terzo comma del predetto articolo: l'anzianità di servizio di ruolo è valutata in modo che il servizio prestato dopo la nomina nel ruolo di appartenenza sia commutato in misura doppia rispetto ad altro servizio riconosciuto o valutato.

Di conseguenza, l'anzianità di ruolo — riconosciuta agli effetti giuridici dal 1° ottobre 1966 in dipendenza della retrodatazione prevista dalla legge del 25 luglio 1966, n. 603 — non può essere attribuito lo stesso punteggio spettante per il servizio effettivamente prestato, dopo la nomina nel ruolo di appartenenza.

*Atteso, per altro, che il criterio come sopra introdotto opera indistintamente nei confronti di tutti i docenti interessati, non pare che, ai fini di cui trattasi, possano verificarsi sperequazioni a danno degli insegnanti beneficiari dell'anzidetta legge n. 603.*

Il Ministro della pubblica istruzione: FALCUCCI.

SANTI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere — premesso che:

in un commento rilasciato alla stampa il presidente della CIT Carlo Molè ha denunciato la mancanza di programmazione e di coordinamento nel settore turistico, da parte delle competenti autorità, che non ha permesso una partecipazione unitaria delle organizzazioni interessate al congresso dell'ASTA, associazione internazionale degli agenti di viaggio americani, recentemente tenutosi a Honolulu;

a tale congresso, ove si sarebbe potuta validamente pubblicizzare l'immagine dell'offerta turistica nazionale, vi è stato, oltre allo stand della CIT, il fiorire di iniziative individuali mentre è addirittura mancata la presenza dell'ENIT;

se l'asprezza dei termini usati dal Molè non può non colpire negativamente, vista l'alta carica che egli ricopre, certamente il loro contenuto non può lasciare indifferenti —

quale sia il motivo del determinarsi della citata situazione di scollegamento e quali interventi si intendano attuare al fine di superarla ridando vigore e credibilità all'immagine di un settore che, come quello turistico, solo su questi presupposti può vivere e svilupparsi con i positivi e necessari benefici alla nostra economia nazionale che ciò verrebbe a comportare. (4-09955)

RISPOSTA. — *L'ENIT (Ente nazionale italiano per il turismo) non ha ritenuto di*

*realizzare un proprio stand all'ASTA convention di Honolulu perché l'istituto aveva già programmato un proprio Work-shop a New York, svoltosi regolarmente a fine ottobre 1982, al quale erano stati già invitati i maggiori wholesalers statunitensi, che produttivamente hanno poi incontrato gli operatori italiani, tra i quali anche la CIT.*

*L'ENIT ha quindi deciso, anche in considerazione degli elevatissimi costi di affitto dell'area necessaria allo stand e del contemporaneo momento di crisi finanziaria in cui l'ente è venuto a trovarsi per il ritardo nella approvazione della legge di riordino e rifinanziamento dell'istituto, di partecipare alla manifestazione con modalità diverse e tali comunque da assicurare una qualificata opera di assistenza ed una attiva presenza italiana.*

*Alla manifestazione di Honolulu l'Italia era infatti rappresentata dai seguenti stands: italian ASTA chapter insieme con le regioni Lazio e Toscana, alla cooptur Sicilia, all'agenzia Chiariva, alla società Sicily rent-a-car, alla Italplan, alla Sira travel; Ciga hotels; Jolly hotels; CIT travel; Zagarella hotels. La presenza fisica e i contatti con gli operatori ASTA da parte di personalità di settore, tra le quali l'assessore regionale al turismo della Toscana, professor Arata, di direttori degli assessorari regionali interessati, dei dirigenti ENIT di New York e San Francisco, di numerosi albergatori ed agenti di viaggio italiani ha consentito all'Italia di presentare un'immagine adeguata dei servizi turistici delle zone maggiormente rappresentative sul mercato americano. Inoltre, presso le stand dell'italian ASTA chapter è stata garantita la rappresentanza dell'ENIT con i citati dirigenti che si sono alternati nell'incontrare gli agenti di viaggio americani interessati. La presenza ENIT si è concretata in particolare con l'organizzazione di due hospitality suites presso l'Hilton hawaian village (il 9 e il 10 settembre 1982), cui hanno preso parte circa 400 persone tra giornalisti, tour-operators e dettaglianti USA. L'iniziativa, data la particolare natura promozionale dell'ASTA convention, ha riscosso un lusinghiero successo, come te-*

stimonia anche la corrispondenza indirizzata dal vice-console d'Italia ad Honolulu alla delegazione ENIT di San Francisco.

Va opportunamente menzionato, tra l'altro, anche il supporto pubblicitario ENIT (cinque inserzioni) all'iniziativa, attraverso, l'ASTA news e il Travel management daily, e lo stretto collegamento dell'ente con le regioni Lazio, Toscana e Puglia, nonché l'assistenza agli operatori italiani presenti, singoli o associati. L'invito ad una più massiccia presenza specifica di questi ultimi è stata ribadita in particolare da Mr. Rush, capo dell'US travel service, che ha più volte insistito sulla opportunità di stimolare un maggiore impegno delle forze finanziarie dell'industria turistica privata nella promozione e commercializzazione del turismo negli USA.

Infine, in considerazione dell'importanza della iniziativa, l'ENIT ha assicurato la massima assistenza tecnica ed organizzativa ai partecipanti italiani sia attraverso gli uffici della sede centrale sia delle delegazioni negli USA, con piena soddisfazione degli interessati, comprese il trasporto, lo sdoganamento ed il magazzinaggio del materiale espositivo.

Si ha, infine, motivo di ritenere che la nuova legge sul riordinamento dell'ENIT, oltre a potenziare l'attività dell'ente preposto alla promozione del turismo estero verso l'Italia, contribuirà certo ad eliminare residui momenti di mancato raccordo tra Stato e Regioni medesime nell'azione di presentazione all'estero dell'immagine unitaria del turismo italiano pur nelle sue diversificazioni morfologiche e strutturali.

Il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo: FER-  
RALASCO.

SANTI. — Al Ministro del turismo e dello spettacolo. — Per conoscere - premesso che:

si assiste continuamente al riproporsi di lamentele da parte degli albergatori italiani relativamente alla situazione del-

l'afflusso di turisti stranieri per poi trovarsi di fronte all'incredibile realtà di gruppi di turisti stranieri costretti a rimpatriare o a disdire le ferie per la chiusura, nel periodo di ottobre, della quasi totalità degli esercizi alberghieri in particolare nella provincia di Savona;

tutto ciò è il segno di una distorta mentalità che vuole concentrato il turismo nei soli periodi di punta e non distribuito in tutto l'arco dell'anno e, proprio in base a questa mentalità, si assiste alla logica della rapida lievitazione dei prezzi che in pochi mesi di attività debbono coprire le spese e i supposti introiti di un intero anno;

tutto ciò è ormai inaccettabile -

quale sia il pensiero in merito del Ministro e se non ritenga opportuno porre allo studio iniziative al fine di pervenire ad una normativa tale da incentivare una nuova visione dell'offerta turistica nel nostro paese e un controllo delle licenze alberghiere per quegli operatori che creano tali disagi al tanto invocato turismo straniero. (4-10853)

RISPOSTA. — La materia della ricettività alberghiera rientra nella esclusiva competenza degli organi regionali per cui questa Amministrazione non ha alcun potere di intervento diretto in materia. In effetti le informazioni fornite dall'ente provinciale per il turismo di Savona e da numerose aziende autonome di soggiorno e turismo della provincia medesima indicano che, nel periodo invernale, restano chiusi, oltre agli esercizi a carattere stagionale, per i quali è obbligatoria la chiusura nei periodi di bassa stagione, anche un certo numero di esercizi i quali motivano le cause di chiusura per ristrutturazioni e lavori nell'esercizio, per malattia, per turno di ferie, eccetera, senza che sia rispettato un eventuale turno che garantisca, in ciascuna località, la funzionalità di un numero minimo di esercizi alberghieri.

È stato fatto presente dalle aziende autonome di servizio interpellate che la carenza di una precisa normativa al riguardo

lascia alle intese che dovrebbero essere stabilite tra le associazioni di categoria e l'amministrazione comunale, ogni disciplina in materia di turni di chiusura, senza tuttavia proficui risultati per l'assenza di sanzioni e per la possibilità di sottrarsi facilmente alle intese convenute per effetto delle particolari disposizioni vigenti in ordine a siffatta materia.

Sarebbe, pertanto, auspicabile che le competenti autorità regionali e comunali, d'intesa con gli enti turistici locali e con le associazioni alberghiere provvedessero a rendere vincolanti gli appositi calendari delle ferie dei pubblici esercizi e degli alberghi per non arrecare turbative all'esercizio delle attività turistiche.

Va messo in rilievo, tuttavia, che dalle indagini svolte è emerso che nel periodo invernale, nel comune di Savona, non si è registrata chiusura di esercizi alberghieri e che nelle altre località della provincia il fenomeno non ha assunto proporzioni vistose.

Si ha motivo di ritenere, comunque, che gli sforzi compiuti da questo Ministero per consentire al fenomeno turistico di uscire dalla dimensione settoriale, attraverso i molteplici interventi operati, sia sul piano legislativo sia operativo, potrà consentire di eliminare le cennate disfunzioni per effetto di una accresciuta domanda turistica, elemento economico capace di influire sui comportamenti degli imprenditori del settore.

Il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo: FER-  
RALASCO.

SILVESTRI. — Al Ministro del commercio con l'estero. — Per sapere se il Governo è a conoscenza che il Governo francese ha disposto che tutti i prodotti importati debbono essere accompagnati da fattura e documento di transito comunitario (T2) redatti in lingua francese e che pure in lingua debbono essere presentati i contratti, etichette e cataloghi dei prodotti, i beni d'ordine, di consegna e di

garanzia, le modalità d'uso, le attestazioni di assicurazioni, i titoli di trasporto, eccetera.

L'interrogante, considerando con preoccupazione gli accresciuti disagi che verranno a pesare sulla esportazione nazionale in Francia, ed in special modo su quella legata alla piccola industria ed all'artigianato, chiede di sapere se il Governo non ritenga di dover protestare energicamente contro le autorità francesi che hanno adottato disposizioni che risultano palesemente in contrasto con il dettato CEE della libera circolazione delle merci.  
(4-16974)

RISPOSTA. — Questo Ministero è venuto a conoscenza degli orientamenti francesi favorevoli all'adozione di un piano di protezione del mercato interno attraverso ostacoli burocratici alle importazioni, ancor prima che i concreti provvedimenti venissero elencati sul Journal officiel della repubblica francese e che fossero emanate le necessarie circolari esplicative. Ciò ha consentito, ovviamente, di effettuare tempestivi interventi sia sul piano bilaterale sia sul piano comunitario.

A seguito di tali interventi, e a fronte di analoghe posizioni assunte dagli altri paesi comunitari, la stessa commissione CEE ha assunto un preciso orientamento contrario al ricordato provvedimento che impone la produzione in lingua francese dei documenti utili all'esportazione, orientamento che è divenuto esplicito con l'emanazione di un parere motivato ai sensi dell'articolo 169 del trattato di Roma.

Non risulta comunque — può soggiungersi — che le autorità francesi abbiano finora effettuato blocchi di merce o rallentato il flusso delle importazioni in provenienza dall'Italia in applicazione delle suddette misure.

Il Ministro del commercio con l'estero: CAPRIA.

SOBRERO. — Al Ministro del tesoro. — Per conoscere a che punto è la tratta-

zione delle pratiche di pensione di guerra relative a:

Giuseppe Giachino, nato a **Barbaresco** (Cuneo) il 2 febbraio 1920 e residente a **Rodello** (Cuneo) in via Spessa n. 9, collaterale di Secondo. La domanda è stata trasmessa dalla direzione provinciale del tesoro di Cuneo al Ministero del tesoro in data 2 settembre 1977. La pensione di reversibilità è stata goduta da Giovanni Giachino dal 21 marzo 1961 al 28 maggio 1977 (iscrizione 5536202 - posizione 3323147);

Vincenzo Morini, nato ad **Alba** (Cuneo) il 19 maggio 1912 ed attualmente residente ad **Alba** in Corso Piave n. 83/1, collaterale di Carlo. La pensione di reversibilità è già stata goduta da Eugenio Morini fino al 2 aprile 1975 (pos. 447618/G);

Emma Rigo vedova Susenna, nata ad **Alba** (Cuneo) il 6 giugno 1922 e residente ad **Alba** in via Cherasca n. 55, collaterale di Cesare. La pensione di reversibilità è stata goduta precedentemente da Teresa Viberti vedova Rigo (iscrizione 5420261). (4-16233)

**RISPOSTA.** — Signor Giuseppe Mario, Giachino, nato a **Barbaresco** il 2 febbraio 1920 e residente a **Rodello**, collaterale maggiorennone dell'ex militare Secondo Giacomo deceduto nel conflitto 1940-1945, posizione istruttoria n. 505381/G. — Con determinazione direttoriale del 2 novembre 1982, n. 1326460, al signor Giuseppe Mario Giachino è stata concessa, in qualità di collaterale maggiorennone dell'ex militare Secondo Giacomo, pensione indiretta di guerra a decorrere dal 1° settembre 1977, primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda. In aggiunta al cennato trattamento — di cui era in godimento il padre deceduto il 20 marzo 1961 (e non il 28 maggio 1977) — all'interessato è stato inoltre concesso l'assegno di previdenza di cui all'articolo 66 della legge 18 marzo 1968, n. 313 e successive modificazioni.

Signor Vincenzo Morini, nato il 19 maggio 1912 ad **Alba** e ivi residente, collaterale

maggiorenne dell'ex militare Carlo deceduto nel conflitto 1940-1945. posizione istruttoria n. 447618/G — Nei riguardi del signor Vincenzo Morini è stata emessa, in data 29 ottobre 1982, determinazione direttoriale n. 1326452. Con tale provvedimento, al predetto è stata concessa in qualità di collaterale maggiorennone inabile dell'ex militare Carlo, pensione indiretta di guerra, oltre l'assegno di previdenza, a decorrere dal 3 aprile 1975, giorno successivo alla data di morte del padre già titolare del cennato beneficio.

Le determinazioni direttoriali sopra specificate si trovano, attualmente, all'esame del comitato di liquidazione delle pensioni di guerra per la prescritta approvazione, così come disposto dall'articolo 101, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Appena il suindicato consesso, opportunamente sollecitato, avrà approvato i provvedimenti in questione, i provvedimenti medesimi verranno trasmessi, con i relativi ruoli di iscrizione, alla competente direzione provinciale del Tesoro di Cuneo, per la corresponsione degli assegni spettanti agli interessati.

I predetti, comunque, saranno tempestivamente informati, da parte di questa Amministrazione, sul seguito delle loro pratiche.

Signora Emma Rigo, nata il 6 maggio 1922 ad **Alba** ed ivi residente, collaterale maggiorennone dell'ex militare Cesare deceduto nel conflitto 1940-1945. posizione istruttoria n. 550189/G — Con istanza inviata alla Direzione provinciale del Tesoro di Cuneo e fatta pervenire presso la direzione generale delle pensioni di guerra il 4 agosto 1979, la signora Emma Rigo ha chiesto di conseguire, in qualità di collaterale maggiorennone dell'ex militare Cesare, pensione indiretta di guerra di cui era in godimento la madre, signora Teresa Viberti, deceduta il 19 giugno 1967. Per definire tale istanza, si è reso necessario effettuare un supplemento di istruttoria.

Infatti, ai fini di stabilire la inabilità o meno a proficuo lavoro della predetta ri-

chiedente, in data 20 ottobre 1982 sono stati disposti, nei riguardi della medesima, i prescritti accertamenti sanitari presso la commissione medica per le pensioni di guerra di Torino.

In pari data, inoltre, la signora Rigo è stata invitata a far pervenire una attestazione da cui risulti la sua posizione reddituale relativa agli anni 1980-1981. E ciò per disposto di cui all'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, in base al quale la concessione del trattamento pensionistico a favore di genitori, collaterali od assimilati del militare deceduto a causa della guerra è subordinata, tra l'altro, alle condizioni economiche dei suindicati richiedenti.

Appena la commissione medica per le pensioni di guerra di Torino e la signora Emma Rigo avranno fatto pervenire, rispettivamente, il verbale ai surriferiti accertamenti sanitari e la certificazione reddituale, verranno adottati, con ogni possibile sollecitudine, i provvedimenti del caso.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: PISANU.

SOSPURI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che il doposcuola — secondo quanto stabilito dal TAR del Lazio con sentenza n. 159 dell'11 febbraio 1980 — non si esaurisce in una mera sorveglianza degli alunni, ma comporta anche una assistenza didattica nell'espletamento dei compiti; che, nonostante ciò il punteggio attribuito ai supplenti maestri iscritti nelle graduatorie per gli incarichi e per le supplenze è ancora ridotto a sei punti per ogni anno di servizio nei doposcuola — se ritenga giunto il momento di modificare tale situazione attraverso l'adozione di provvedimenti che rivalutino, soprattutto sotto l'aspetto del punteggio attribuito, il ruolo e la funzione dei lavoratori sopra citati. (4-16385)

RISPOSTA. — Questo Ministero non ritiene di dover modificare la vigente tabella

di valutazione dei titoli annessa alla ordinanza ministeriale n. 125 del 1982 nella parte relativa al servizio prestato nei doposcuola.

Com'è noto l'articolo 2, quarto comma della legge 9 agosto 1978, n. 463, prevede che i titoli di valutazione, da individuare secondo i criteri di attinenza al tipo di insegnamento per il quale si chiede l'inclusione nella graduatoria provinciale siano stabiliti con decreto di questo Ministero.

In ottemperanza alla predetta norma questa Amministrazione, su conforme parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione ha stabilito di graduare i titoli di servizio in tre fasce, collocando nella seconda i servizi prestati nei doposcuola attesa la loro minore attinenza rispetto al servizio di insegnamento.

Tale valutazione è stata per altro ribadita recentemente dal Consiglio di Stato il quale, con sentenza n. 112 del 1982, ha annullato la sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio dell'11 febbraio 1980, n. 159, menzionata dall'interrogante rilevando che l'attività del doposcuola comporta solo in minima parte l'effettiva prestazione didattica essendo detto servizio di prevalente natura assistenziale, ricreativa e di sorveglianza.

Il Ministro della pubblica istruzione: FALCUCCI.

SOSPURI. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per conoscere quali motivi ritardano la definizione della pratica di pensione di vecchiaia intestata a Guerrino Carota, nato a Loreto Aprutino (Pescara) l'8 luglio 1915 ed attualmente domiciliato a Limburgo (Belgio), Olmenstraat, 12 - 3540 Zolder.

La pratica in oggetto è contraddistinta dal numero di posizione 783653. (4-16553)

RISPOSTA. — La pratica di pensione del signor Guerrino Carota, nato a Loreto Aprutino l'8 luglio 1915 e residente in Belgio, è stata definita, in collegamento con gli

*organismi belgi, liquidando un pro-rata di pensione di vecchiaia a decorrere dal 1° luglio 1978, che è stato contrassegnato dal n. 6575137 VO/S.*

*Sono stati, altresì, effettuati i necessari adempimenti contabili ed è stato predisposto il pagamento degli arretrati dovuti dal 1° luglio 1978 al 31 gennaio 1983 per l'importo di lire 1.673.800.*

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: SCOTTI.

SOSPURI. — *Al Ministro del tesoro.*  
— Per conoscere quali motivi ritardano la definizione della pratica di pensione di guerra intestata a Antonio Di Paolo, nato il 20 febbraio 1918 a Vacri, residente in Pescara alla via Battistini, 130, atteso che fin dal 7 ottobre 1980, con nota protocollo 708084/222, la Procura generale della Corte dei conti ha invitato il collegio medico-legale di Roma a sottoporre a visita medica il sopra nominato Antonio Di Paolo. (4-16555)

RISPOSTA. — *Il ricorso giurisdizionale n. 708084, tuttora pendente presso la Corte dei conti, risulta presentato dal signor Antonio Di Paolo contro il decreto ministeriale del 29 luglio 1966, n. 2204188. Con tale decreto, al predetto venne negato diritto a pensione per la pregressa affezione pleurica e per l'artrosinovite al ginocchio destro, perché non classificabili e per la infermità modica ematuria di incerta natura, in quanto non debitamente constatata, dalle competenti autorità militari o civili entro i termini tassativamente stabiliti dall'articolo 24 della legge 9 novembre 1961, n. 1240.*

*Trattasi, quindi di questione di competenza della Corte dei conti e, pertanto, utili notizie, potranno essere fornite dalla suindicata magistratura.*

*Comunque, da notizie assunte presso la Procura generale della Corte dei conti, è risultato che, a seguito di ordinanza del magistrato, gli atti concernenti il signor Di Paolo sono stati effettivamente inviati, in*

*data 7 ottobre 1980, al collegio medico-legale perché, previa visita diretta, esprima un conclusivo parere tecnico-sanitario in ordine alle infermità accusate dal predetto ricorrente, parere che non è stato ancora emesso.*

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: PISANU.

SOSPURI. — *Al Ministro del tesoro.*  
— Per conoscere qual'è lo stato della pratica di pensione di guerra (posizione istruttoria n. 9085445), intestata a Silvio Sisti, nato a Fraine (Chieti) il 19 giugno 1910 ed ivi residente, il quale, in data 25 gennaio 1982 ha inoltrato ricorso alla Corte dei conti. (4-16557)

RISPOSTA. — *La pratica di pensione di guerra n. 9085445/D, concernente il signor Silvio Sisti, risulta definita dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.*

*Infatti, con determinazione direttoriale del 20 febbraio 1978, n. 592177/Z, al predetto venne concessa, in conformità del parere espresso dalla commissione medica superiore nella visita diretta effettuata il 6 ottobre 1977, indennità per una volta tanto pari a due annualità della pensione di ottava categoria, a far tempo dal 1° agosto 1975, per l'affezione esiti di frattura della clavicola sinistra senza disturbi trofici e funzionali.*

*Contro la sufferita determinazione direttoriale, l'interessato presentò, ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 luglio 1971, n. 585, ricorso gerarchico che fu assunto a protocollo con il n. 51350. In conseguenza, venne dato corso alla revisione della pratica pensionistica del signor Sisti. In tale sede, però, non emersero elementi di giudizio che non fossero stati in precedenza valutati ed anche la commissione medica superiore, nuovamente interpellata, confermò, nella seduta del 29 novembre 1979, il parere precedentemente formulato. Pertanto, con decreto ministeriale del 26 ottobre 1981, n. 015021/RI-GE, venne respinto il*

*ricorso gerarchico presentato dal signor Sisti contro la determinazione direttoriale di cui sopra è cenno.*

*A seguito della segnalazione fatta pervenire presso la suddetta direzione generale dalla Corte dei conti in ordine al ricorso giurisdizionale n. 866474 proposto dall'interessato avverso il succitato decreto ministeriale, il fascicolo degli atti, relativo al predetto ricorrente, venne trasmesso alla suindicata magistratura con elenco del 25 giugno 1982, n. 03636.*

*Ciò posto è da presumere che l'interrogante abbia inteso chiedere notizie circa lo stato attuale del sufferito ricorso giurisdizionale. Poiché la questione esula dalla competenza della Direzione generale delle pensioni di guerra, utili notizie, in proposito, potranno essere fornite direttamente dalla Corte dei conti.*

*Comunque, da informazioni assunte presso la procura generale di detta magistratura, è risultato che il gravame è in attesa di essere assegnato al magistrato per la trattazione.*

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: PISANU.

**STEGAGNINI.** — *Ai Ministri del turismo e spettacolo e del tesoro. — Per conoscere — premesso:*

*che il consiglio di amministrazione dell'Istituto per il credito sportivo ha deliberato nella seduta del 19 novembre 1981 la concessione di vari mutui al comune di Carmignano (Firenze) per la costruzione di attrezzature sportive, tra i quali uno di centosessantuno milioni per la costruzione di un campo di calcio nella frazione Comeana del suddetto comune;*

*che il comune di Carmignano, la cui popolazione si aggira sugli 8 mila abitanti, già dispone di due campi di calcio regolamentari comunali e di un altro campo di calcio di una società sportiva d'ispirazione cattolica sito proprio nella medesima frazione di Comeana, per cui*

*il nuovo campo sportivo risponde più ad una logica di contrapposizione e concorrenza rispetto a quella esistente, che ad una reale esigenza —*

*quanti comuni italiani di 8.000 abitanti dispongano più di tre campi di calcio;*

*se a parere dei Ministri in una situazione economica così pesante come quella attuale, siano ammissibili questi sperperi;*

*se i Ministri non ritengano di richiamare l'attenzione dell'Istituto per il credito sportivo per una più oculata valutazione, nell'erogazione di mutui, della reale necessità e opportunità delle opere richieste.*

*A parere dell'interrogante infatti, la costruzione di una piscina sarebbe stata un'opera ben più utile, stante la mancanza di tale infrastruttura sportiva non solo a Carmignano ma anche in numerosi altri comuni circostanti.* (4-11889)

**RISPOSTA.** — *L'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, affida agli organi regionali la piena competenza in materia di costruzione di impianti sportivi e delle relative attrezzature per cui le amministrazioni dello Stato non hanno poteri di intervento in materia.*

*L'istituto per il credito sportivo che provvede al finanziamento degli impianti sportivi degli enti locali secondo le norme legislative e statutarie che lo riguardano, in base a progetti approvati ai sensi di legge, sentito il parere tecnico del CONI (Comitato olimpico nazionale italiano), ha per altro reso noto che il comune di Carmignano (Firenze) ha ottenuto in data 19 novembre 1981, la concessione dei seguenti mutui:*

*lire 95.800.000 per la realizzazione di due campi tennis in località Reano; lire 320.000.000 per costruzione di una palestra nel capoluogo; lire 161.000.000 per costruzione di un campo di calcio in località Comeana.*

*Lo stesso istituto di credito sportivo ha precisato che dagli atti in possesso del medesimo è risultato che il comune di Carmi-*

gnano è dotato di un solo campo di calcio, che lo stesso comune, con popolazione di ottomila abitanti ed articolato in nove frazioni, non ha usufruito in precedenza di altri mutui da parte dell'istituto e che i relativi progetti, tra cui quello del campo di calcio, hanno riportato le autorizzazioni ed i pareri prescritti, compreso quello del servizio impianti sportivi del CONI.

Il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo: FERRALASCO..

STERPA. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere — in relazione a notizie riportate dalla stampa (vedi *Il Giorno* 18 giugno 1982, *L'Avvenire* 24 giugno 1982 e *Il Giornale Nuovo* 27 giugno 1982) in merito alla gestione dell'Ente autonomo « Teatro alla Scala » di Milano —:

1) se non si ritenga opportuno sollecitare il consiglio comunale di Milano a procedere alla designazione del sovrintendente del teatro, che deve poi essere nominato dal Ministro del turismo e dello spettacolo, e dei membri del consiglio di amministrazione, che risultino scaduti da oltre un anno;

2) se corrisponde a verità la notizia secondo la quale nel dicembre 1978 il segretario generale del teatro, Fioravante Nanni, avrebbe inviato al sindaco di Milano (nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione della Scala) e al sovrintendente una lettera di venti cartelle in cui venivano denunciate una serie di irregolarità amministrative;

3) in caso affermativo, quali provvedimenti abbiano assunto i responsabili scaligeri in seguito al ricevimento di detto documento. (4-15219)

RISPOSTA. — *Il sovrintendente del teatro alla Scala è stato nominato il 1° agosto 1982.*

Risulta poi che il presidente, il vice presidente ed il sovrintendente dell'ente lirico hanno ricevuto la relazione — personale riservata — datata 15 dicembre 1978, del segretario generale, dottor Nanni Fioravante, attualmente direttore amministrativo dell'ente autonomo teatro dell'Opera di Roma.

La memoria dell'allora segretario generale, come risulta dalle espresse dichiarazioni del sindaco di Milano, nel corso della seduta del consiglio comunale del 19 luglio 1982, si richiamava ad opportunità gestionali che non erano state trascurate.

Su alcune questioni sono stati proposti provvedimenti migliorativi al competente consiglio di amministrazione che li ha accolti, e su altre questioni sono stati garantiti i necessari controlli.

Il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo: FERRALASCO.

SUSI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere:

1) lo stato di applicazione dell'articolo 121 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e della circolare ministeriale esplicativa n. 195 del 27 luglio 1976, in relazione alle responsabilità ed alle funzioni attribuite al personale educativo, costituito dagli istituti:

di guida e consulenza nello studio di gruppo;

di organizzazione ed animazione di attività culturali integrative, basate su un programma annuale predisposto dalla direzione dell'istituto scolastico d'intesa con gli istituti stessi;

di collaborazione con gli insegnanti, in ossequio agli indirizzi della riforma della scuola di unificazione dei due momenti di formazione e di informazione nell'attività didattica;

2) i provvedimenti che il Ministro intende adottare ai fini della equiparazione giuridica del personale educativo ai do-

centi delle attività integrative scolastiche e di doposcuola, in considerazione del fatto che analoghe sono le funzioni tra le due figure di operatori;

3) le ragioni per le quali, contravvenendo alle disposizioni della citata circolare ministeriale, dal 1976 non sono stati svolti programmi sperimentali di attività educative, indispensabili alla qualificazione ed aggiornamento del personale educativo;

4) i motivi sostanziali che hanno portato di fatto a bloccare dal 1976 la strategia riformatrice, per inconsistenti e futili argomenti opposti alla equiparazione della funzione educativa e quella docente, surrettiziamente sostenuti in forza della distinzione nella scuola italiana tra docente di cattedra e quello preposto alle attività integrative e di doposcuola;

5) gli ostacoli all'applicazione dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974 al personale educativo, risultando chiari (articolo 121) non soltanto lo stato giuridico, ma anche l'intero complesso dei diritti e doveri (Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica n. 417) e l'orario di lavoro (Capo V, articolo 88), incontestabilmente assimilati alle disposizioni per il personale docente della scuola elementare;

6) se ritiene il Ministro, in base all'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417, che, applicandosi, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni dello statuto degli impiegati civili dello Stato non soltanto al personale educativo, ma a tutto il personale della scuola, il richiamo al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, debba intendersi semplicemente in ordine all'assistenza notturna ai convittori e non per quanto riguarda l'orario di lavoro, disciplinato a norma dell'articolo 118 del Capo V (Titolo III) del più volte citato decreto del Presidente della Repubblica n. 417;

7) se ritiene di dover confermare l'autorizzazione, già esplicita nella circola-

re ministeriale n. 195 del 1976 in esecuzione dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica del 1957, n. 3, di consentire, per particolari esigenze di servizio e di funzionamento dei convitti (assistenza notturna ai convittori), l'aumento dell'orario d'obbligo dei docenti di 20 ore mensili a 20 ore settimanali, che non comporterebbe una spesa elevata per l'Amministrazione della pubblica istruzione, data l'esiguità numerica dei convittori ed essendo tale mansione speciale espletata a turno da tutto il personale educativo;

8) se considera opportuno impartire direttive inequivocabili agli organi periferici del Ministero che interpretano erroneamente le norme di legge e la circolare ministeriale n. 195 del 1976. (4-16022)

*RISPOSTA. — La circolare ministeriale del 27 luglio 1976, n. 195, a suo tempo emanata per definire in via teorica le mansioni attribuite al personale educativo, non prevede, contrariamente a quanto indicato dall'interrogante, programmi sperimentali di attività educativa per la qualificazione e l'aggiornamento di detto personale.*

*L'esigenza, comunque, di avviare in quest'ultimo settore adeguate iniziative è particolarmente avvertita da questa Amministrazione, che non mancherà di porre allo studio la questione al fine di individuare quali soluzioni si rendano al riguardo possibili.*

*Premesso, per altro, che l'applicazione al personale di cui trattasi delle norme, concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico degli insegnanti elementari, è esplicitamente prevista dall'articolo 121 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, non risulta che tali norme e quelle contenute nella suindicata circolare n. 195 sino disattese, o comunque scarsamente attuate, dai singoli convitti, compresi quelli annessi agli istituti d'istruzione tecnica e professionale.*

*Tuttavia, la sostanziale diversità delle funzioni svolte dal personale educativo, rispetto a quelle proprie degli insegnanti elementari, comporta ovviamente una diversa*

*durata ed articolazione dell'orario di servizio cui sono tenute le due categorie.*

*Per gli educatori addetti ai convitti tale orario è stato pertanto stabilito, con la menzionata circolare, in 36 ore settimanali, di cui 24 da dedicare ad attività educative diurne e 12 per le restanti attività educative d'istituto, nonché per l'assistenza notturna dei convittori.*

*Tale orario ha trovato, d'altra parte, indiretta conferma nella legge dell'8 agosto 1977, n. 595, concernente l'organico del personale in parola, la quale, prevedendo un minimo di quattro posti di istitutore per ogni sede convittuale funzionante, comporta che, per la copertura dell'intero arco delle 24 ore, venga richiesta la prestazione di sei ore di servizio giornaliero pro-capite.*

*Un'altra conferma dell'orientamento, in materia seguito da questo Ministero, deriva altresì dalla sentenza del Consiglio di Stato — sezione sesta — del 7 luglio 1982, n. 356 con la quale si sostiene che la differenza dell'orario di servizio, tra le due citate categorie, è da ricercare nella diversa finalità perseguita dal legislatore a mezzo degli insegnanti elementari e degli istruttori e nella peculiarità dei compiti affidati a questi ultimi.*

*Quanto all'eventuale aumento dell'orario d'obbligo, si ricorda che, ai sensi della normativa vigente, il personale educativo, analogamente a quanto avviene per il personale docente, può essere chiamato a prestare solo fino ad un massimo di tre ore settimanali eccedenti il suddetto orario, con l'esclusione delle prestazioni del lavoro straordinario (legge n. 567 del 1978).*

*Per quanto attiene, in particolare, all'attività del personale educativo ed all'organizzazione dei convitti, annessi agli istituti tecnici e professionali, occorre inoltre tenere presenti, oltre alle norme citate, i singoli decreti istitutivi dei convitti medesimi, ove si legge, tra l'altro, che per la disciplina generale di tali istituzioni e per quella specifica dei convittori sono emanate norme con apposito regolamento interno, approvato dai consigli di istituto, su proposta formulata dal preside con l'assistenza del consiglio dei docenti.*

*In considerazione dell'ampiezza delle competenze demandate alle singole istituzioni in materia di funzionamento dei convitti, anche l'attività del personale educativo viene liberamente programmata a livello di singolo istituto.*

*Si ritiene, infine, opportuno evidenziare che il decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1974, n. 417 nel creare i ruoli del personale educativo nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, in sostituzione di quello dei censori appartenente alla categoria del personale non docente, non ha dato una nuova definizione della funzione educativa che, per diversità di contenuti, non può essere confusa, come dianzi precisato con quella docente. A tale carenza si potrà, comunque, ovviare soltanto con misure da promuovere nella competente sede legislativa.*

**Il Ministro della pubblica istruzione: FALCUCCI.**

**TATARELLA.** — *Al Ministro del tesoro. — Per conoscere i motivi per cui la pratica della pensione di reversibilità di Elisa Emilia Tonini di Altopascio (iscrizione Ufficio del tesoro di Lucca n. 5.958.711), vedova di Niccolai Mario, non sia stata ancora evasa. (4-16637)*

**RISPOSTA.** — *La direzione provinciale del Tesoro di Lucca ha provveduto in data 5 agosto 1982 alla concessione della pensione provvisoria di reversibilità a favore della signora Elisa Emilia Tonini.*

*La predetta direzione provvederà, pertanto, alla liquidazione degli arretrati e della rata continuativa appena sarà stata effettuata la notifica della lettera credenziale iscrizione n. 5958711, da parte del comune di residenza, all'interessata medesima.*

**Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: PISANU.**

**TREMAGLIA.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che il ricorso sanitario di seconda istanza per la pensione di invalidità proposto dalla signora Matera Maria nata il 26 marzo 1928 a Grassano (Matera) è stato accolto il 12 ottobre 1978 dall'Ispettorato regionale per la Basilicata dell'INPS; che pertanto in data 14 ottobre 1978, detto Ispettorato disponeva che la sede INPS di Matera poteva, con sollecitudine, dare corso alle operazioni di liquidazione della pensione — quando la signora Matera Maria, attualmente residente in Germania, potrà averla.

Si fa presente che la domanda di pensione fu inoltrata il 30 agosto 1976 e il numero di posizione è 4701597. (4-16050)

**RISPOSTA.** — *La domanda di pensione di invalidità in regime di convenzione internazionale presentata dalla signora Maria Matera, residente in Germania, è stata definita positivamente dalla sede regionale dell'INPS per la Basilicata.*

*La sede centrale procederà, quanto prima, ai necessari adempimenti per il pagamento all'estero dei ratei di pensione e degli arretrati già maturati.*

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: **SCOTTI.**

**TREMAGLIA.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere lo stato attuale della pratica di pensione di invalidità del signor Proto Giuseppe, nato il 25 giugno 1938 a Regalbuto (Enna), la cui domanda è stata inoltrata dalla sede di Milano dell'INPS nel 1979 all'Ispettorato regionale della Sicilia, reparto convenzioni internazionali, e da questo istruita con n. 51944/EV.

(4-16543)

**RISPOSTA.** — *La pratica di pensione di invalidità in regime internazionale del signor Giuseppe Proto, nato il 25 giugno*

*1938 a Regalbuto, è stata definita dalle competenti sedi dell'INPS, regionale di Palermo e provinciale di Enna, sin dall'ottobre 1981, allorché sono stati corrisposti all'interessato gli arretrati spettanti per un importo di lire 936.680. Successivamente, si è reso necessario rielaborare la pratica in conseguenza dei nuovi indirizzi operativi e procedurali determinatisi dopo l'emanazione della sentenza n. 34 del 1981 della Corte costituzionale. La pensione, che reca il n. 4352367/10/S, è attualmente in fase di elaborazione elettrocontabile; nel mese di settembre 1982 è stato corrisposto all'interessato un ulteriore acconto di lire 435.680 a saldo di quanto dovuto fino al 30 novembre 1982. Si precisa, comunque, che l'istituto corrisponde il pro-rata a carico dell'assicurazione italiana, per un importo mensile che, dal 1° gennaio 1982, è pari a lire 28.150.*

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: **SCOTTI.**

**TREMAGLIA.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere lo stato attuale della domanda di pensione di vecchiaia in regolamentazione internazionale inoltrata dal signor Di Vita Angelo residente a Berhen les Forbach (Francia), in data 18 giugno 1980 alla sede di Caltanissetta dell'INPS.

(4-16547)

**RISPOSTA.** — *La pensione di vecchiaia in regime di convenzione internazionale relativa al signor Angelo Di Vita, nato il 24 agosto 1918 e residente in Francia, è stata già definita ed alla stessa è stato attribuito il n. 10010247/VO.*

*Si comunica altresì che la pensione di cui trattasi è stata posta in regolare pagamento con il terzo quadrimestre 1982, unitamente agli arretrati maturati sino al mese di agosto 1982 ed ammontanti a lire 6.354.155.*

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: **SCOTTI.**

TREMAGLIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se e quando l'INPS di Bari disporrà che alcuni esami specialistici già delegati all'ente assicuratore argentino per il signor Girone Raffaele (n. di posizione 506073/BA), in relazione al ricorso dello stesso presentato il 7 gennaio 1981, avverso il provvedimento di reiezione della domanda di pensione di invalidità, vengano effettuati presso l'ufficio sanitario del Consolato generale d'Italia di Cordoba, atteso che l'organismo regionale assicurativo argentino ha comunicato di non poter accogliere la richiesta dell'INPS di Bari, in quanto il Girone ha rinunciato ad avvalersi della convenzione italo-argentina.

(4-16549)

RISPOSTA. — *La domanda di pensione di invalidità, presentata alla sede provinciale dell'INPS di Bari dal signor Raffaele Girone in data 21 gennaio 1977, venne respinta in data 8 gennaio 1980, non essendo state riscontrate infermità tali da ridurre la capacità di guadagno dell'assicurato al di sotto dei limiti voluti dalla legge.*

*Il ricorso, presentato il 17 gennaio 1981 e per il quale, ai sensi delle disposizioni in vigore, erano stati chiesti accertamenti all'istituto assicuratore argentino (che già in prima istanza li aveva esperiti), è stato respinto dal comitato provinciale dell'INPS di Bari in data 14 dicembre 1981.*

*Contro tale ultimo provvedimento non risulta esperito alcun ulteriore gravame, né in sede amministrativa, dinanzi al comitato regionale, né in sede giudiziaria, della quale possibilità è stato reso edotto l'interessato unitamente alla notifica della reiezione del ricorso in prima istanza.*

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: SCOTTI.

TREMAGLIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere quando sarà liquidata la pensione di reversibilità alla signora Granata Giu-

seppa, vedova Ferrara, nata il 1° gennaio 1905 attualmente residente in Belgio, la cui domanda fu inoltrata alla sede INPS di Palermo.

(4-16622)

RISPOSTA. — *La pensione di reversibilità relativa alla signora Giuseppa Granata, vedova Ferrara, nata il 1° gennaio 1905 e residente in Belgio, è stata posta in pagamento con il primo quadrimestre 1983 con mandato trasmesso al credito italiano in data 9 ottobre 1982.*

*Si precisa, altresì, che unitamente alla rata afferente al terzo quadrimestre 1982, vengono corrisposti gli arretrati sino al 30 settembre 1982 ed ammontanti a lire 7.166.210.*

*Per altro, si precisa che — a seguito del provvedimento di revoca della pensione sociale di cui la signora Granata era titolare, e che è risultata non dovuta sin dalla ricorrenza originaria (1° ottobre 1971), in quanto l'interessata era emigrata all'estero — dovrà essere recuperata, sugli arretrati della pensione di reversibilità, la somma di lire 3 milioni 924 mila.*

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: SCOTTI.

TREMAGLIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere lo stato attuale della pratica di pensione di invalidità in regolamentazione CEE del signor Nicoletta Ciro, nato il 14 giugno 1922, che trovasi presso l'Ufficio convenzioni internazionali dell'INPS di Napoli.

(4-17001)

RISPOSTA. — *Il signor Ciro Nicoletta, residente in Germania e già titolare di pensione di invalidità nell'assicurazione tedesca, ha presentato alla competente sede regionale di Napoli dell'INPS — per il tramite dell'organismo assicuratore tedesco — domanda di pensione di vecchiaia nell'assicurazione italiana in data 12 febbraio 1981.*

*Tale domanda, che in ogni caso non*

avrebbe potuto avere alcun esito in epoca precedente al giugno 1982 per carenza del requisito dell'età pensionabile, non è, al momento, accoglibile poiché a favore dell'interessato non risultano accreditati in Italia contributi assicurativi sufficienti per la liquidazione della pensione in regime autonomo.

È attualmente in corso, pertanto, l'istruttoria della pratica in regime internazionale, che, come è noto, richiederà un certo tempo a causa degli indispensabili collegamenti tra l'istituto e l'organismo assicuratore tedesco ai fini del cumulo delle contribuzioni.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: SCOTTI.

TREMAGLIA. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per conoscere lo stato attuale della pratica di pensione di invalidità n. 28/7/37238/CI del signor Pellucconi Ferdinando, residente negli Stati Uniti, pratica che si trova presso il Servizio rapporti e convenzioni internazionali della sede di Perugia dell'INPS.

(4-17003)

RISPOSTA. — La domanda di pensione di invalidità in regime di convenzione internazionale, presentata dal signor Ferdinando Pallucconi, residente negli Stati Uniti, è stata definita con esito positivo dalla sede provinciale INPS di Perugia e la relativa pensione, che reca il n. 4426218/IO/S, è stata di recente elaborata dal centro elettronico dell'istituto.

Pertanto, è in corso di spedizione ordine di pagamento alla Banca commerciale italiana della somma di lire 3.221.155 per il periodo dal 1° novembre 1978 al 31 gennaio 1983.

L'importo mensile della pensione in parola è di lire 50.990 con decorrenza 1° febbraio 1983.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: SCOTTI.

VALENSISE. — Al Ministro del turismo e dello spettacolo. — Per conoscere quali iniziative siano state assunte o si intendono assumere o promuovere per realizzare al più presto in Reggio Calabria un palazzetto dello sport, atteso da anni da tutta la cittadinanza e, in particolare degli sportivi che, tra l'altro, hanno espresso una squadra di pallacanestro, attualmente in serie B, la cui promozione alla serie A potrebbe essere vanificata dalla mancanza di idonee strutture, con danno grave per la città, per i suoi giovani e per la pratica delle discipline sportive.

(4-14032)

RISPOSTA. — L'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, ha demandato alla esclusiva competenza degli organi regionali la realizzazione delle strutture sportive. Si rende noto, tuttavia, che il CONI ha ritenuto di dover precisare che l'amministrazione comunale di Reggio Calabria ha bandito l'appalto-concorso per la costruzione del palazzetto dello sport che dovrebbe sorgere in località Pentimele-fiera agrumaria di quella città.

Risultano, tuttavia, essere insorte difficoltà per il finanziamento dell'opera (circa cinque miliardi) in quanto la Cassa depositi e prestiti ha rifiutato il finanziamento e l'istituto per il credito sportivo condiziona lo stesso finanziamento alla sottoscrizione di obbligazioni dell'istituto, in congrua misura, da parte di banche locali, necessaria per la provvista dei fondi da erogare. Il comune di Reggio Calabria sta adoperandosi affinché un pool di banche sottoscriva il suddetto importo.

il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo: FER-  
RALASCO.

VALENSISE, SOSPIRI E ABBATANGELO. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per conoscere se ritenga di richiamare l'attenzione dell'Istituto

nazionale della previdenza sociale sulla inderogabile necessità di accelerare le procedure di ricostruzione delle pensioni in applicazione della nota sentenza 12 febbraio 1981 n. 34 della Corte costituzionale in modo che i pensionati aventi diritto possano ricevere senza ritardi gli importi di loro spettanza a norma della ricordata decisione, secondo le assicurazioni fornite dal rappresentante del Governo nella seduta dell'8 febbraio 1982. (4-16055)

**RISPOSTA.** — *La Corte costituzionale, con la sentenza del 12 febbraio 1981, n. 34, ha individuato alcune situazioni di titolarità di più pensioni dirette, per le quali viene superata la preclusione dell'attribuzione del trattamento minimo; il consiglio di amministrazione dell'INPS si è pronunciato circa l'ambito di applicazione della predetta sentenza con delibera del 30 ottobre 1981.*

*Una prima, parziale applicazione della citata sentenza si è avuta in occasione del rinnovo delle pensioni per l'anno 1982, quando, con procedure automatizzate, sono state integrate al trattamento minimo quelle pensioni per le quali i dati dell'altra pensione, memorizzati negli archivi magnetici, hanno consentito di stabilire l'ente erogatore di tale prestazione.*

*Per le ulteriori pensioni interessate è stata realizzata una apposita procedura, che ha permesso alle sedi periferiche dell'istituto l'acquisizione e la trasmissione al sistema centrale dei dati necessari per la loro ricostituzione.*

*L'elaborazione sul sistema centrale di tali pratiche è ormai pianificata per consentire l'emissione sia degli ordinativi di pagamento per il 1983 nella nuova misura spettante, sia dei mandati per gli arretrati, calcolati al 31 dicembre 1982 o al 31 gennaio 1983 a seconda della periodicità di pagamento delle pensioni. Tutto è stato predisposto perché le operazioni di stampa e di spedizione agli uffici pagatori dei documenti suindicati siano effettuati dalle sedi provinciali e zonali.*

*L'INPS ha altresì aggiornato i programmi delle prime liquidazioni residenti sui*

*sottosistemi periferici e fornito le necessarie istruzioni per permettere alle sedi la liquidazione definitiva delle nuove pensioni rientranti nel campo di applicazione della citata sentenza n. 34.*

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: SCOTTI.

**VENTRE.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se è a conoscenza del fatto che in tutta Italia sono in corso iniziative giudiziarie attivate dalla categoria dei dipendenti liberi professionisti, tra cui i medici condotti ed i medici ospedalieri, al fine di essere liberati dal doppio versamento dell'INPS a titolo di contributo sociale di malattia. Prevede infatti l'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 (convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33) che i contributi sociali di malattia da parte dei liberi professionisti obbligati in base alle leggi tuttora vigenti all'iscrizione ad un istituto mutualistico, per l'anno 1980 sono dovuti a titolo provvisorio e salvo conguaglio nella misura determinata per l'anno 1979. In ogni caso tale misura non potrà essere complessivamente inferiore a lire 125.000 annue. Il contributo sociale di malattia deve essere dai suddetti così pagato:

a) con una quota capitaria annua fissa;

b) con una quota pari al 2 per cento del reddito professionale prodotto nell'anno precedente a quello cui si riferisce il contributo in parola, che viene per lo appunto riscosso dall'INPS.

Ora, fra la categoria dei lavoratori liberi e quella dei lavoratori dipendenti, esiste un'altra categoria, un *tertium genus*, formata da lavoratori dipendenti o ex dipendenti che, in altre ore, esercitano la libera professione: medici condotti, medici ospedalieri, ecc.

A questi professionisti il contributo sociale di malattia viene trattenuto alla fon-

te dal datore di lavoro, motivo per cui essi risultano già assicurati.

Applicando nei confronti dei medesimi anche il contributo previsto per i liberi professionisti ne deriva che medici condotti e ospedalieri vengono a pagare un contributo senza avere un corrispettivo.

Quanto sopra considerato induce a ritenere che sul decreto-legge n. 663 del 1979 gravi un sospetto di incostituzionalità. D'altra parte, sembra possa ravvisarsi nell'iniziativa giudiziaria di che trattasi il *fumus boni iuris* nonché il requisito del *periculum in mora*, tenute presenti le ben note difficoltà che il privato incontra allorché decide di ripetere una somma nei confronti della pubblica amministrazione.

Per tutte queste considerazioni, l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti il Ministro intenda adottare affinché sia inibito all'INPS di procedere nei confronti dei medici condotti e dei medici ospedalieri all'accertamento, alla riscossione ed al recupero in via giudiziale dei contributi per l'assicurazione di malattia di cui all'articolo 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive.

(4-16480)

**RISPOSTA.** — Ai sensi dell'articolo 76 della legge n. 833 del 1978 e dell'articolo 3, lettera b), della legge 29 febbraio 1980, n. 33, l'INPS deve riscuotere, fra gli altri, i contributi sociali di malattia dovuti dai liberi professionisti e fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538 e successive modificazioni ed integrazioni.

I contributi predetti sono dovuti da tutti i liberi professionisti, iscritti ai rispettivi albi professionali, che facevano capo alle gestioni sanitarie esistenti presso le casse, gli enti o i fondi di previdenza.

Tale principio — che si ricava chiaramente dallo stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 538 del 1980 sopra citato — porta alla esclusione dall'ambito di applicazione della normativa in questione di tutti i liberi professionisti per i quali non

erano costituite apposite gestioni sanitarie. Pertanto le categorie interessate al versamento del contributo sociale di malattia sono soltanto quelle degli avvocati e procuratori legali; dei consulenti del lavoro; dei dottori commercialisti; dei farmacisti; degli ingegneri ed architetti; dei medici; dei notai; delle ostetriche; dei ragionieri e periti commerciali; dei veterinari; dei geometri, degli spedizionieri doganali e dei pittori scultori: solamente, infatti, per tali categorie di professionisti esisteva una gestione di assistenza sanitaria nell'ambito delle rispettive casse di previdenza.

Tanto, si ritiene, ha inteso disporre il terzo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 538 quando, nell'individuare i liberi professionisti tenuti all'obbligo contributivo, richiama l'articolo 3, lettera b), della citata legge n. 33 del 1980.

Si è del parere, infatti, che non possano essere esclusi dall'obbligo predetto i liberi professionisti che, al tempo stesso, svolgano attività lavorativa subordinata né quelli che, pur essendo pensionati, continuino a svolgere attività professionale e ciò anche se molti degli statuti che regolavano l'assistenza sanitaria in questione (ma non tutti però) escludevano dall'assistenza stessa (e non poteva non essere così, data la ridotta portata ed estensione delle prestazioni mutualistiche previste dai singoli regolamenti) coloro che già ne fruivano ad altro titolo.

Non si possono infatti ignorare, per analogia, i principi di carattere generale per cui i contributi per i lavoratori dipendenti vengono versati sul complesso delle retribuzioni, anche se corrisposte da più datori di lavoro, e anche se si tratti di pensionato rioccupato; d'altra parte, nel caso di libero professionista-lavoratore subordinato, i redditi soggetti a contribuzione sono nettamente distinti (da una parte la retribuzione e dall'altra i compiti derivanti dalla attività professionale), né si vedrebbe il motivo in base al quale, per i liberi professionisti che risultino anche lavoratori subordinati, la tassazione dovrebbe essere limitata ad una sola parte del reddito prodotto.

Per quel che riguarda la contestazione concernente una presunta doppia imposizione nei confronti dei liberi professionisti,

si osserva che la cosiddetta doppia imposizione può configurarsi esclusivamente nelle ipotesi in cui un unico cespite venga assoggettato ad un duplice contributo.

Nel caso del libero professionista che sia anche un lavoratore subordinato, si è, invece, in presenza di due redditi distinti per fonte, natura giuridica e modalità di percezione, uno dei quali viene assoggettato alla normativa vigente per i liberi professionisti e l'altro subisce la trattenuta, prevista dalla legge, a cura del datore di lavoro.

In merito al rilievo, secondo il quale gli operatori sanitari — ove contestualmente rivestano la qualità di lavoratori subordinati — sarebbero assoggettati ad una forma di contribuzione del tutto differenziata rispetto a quella posta a carico dei cittadini che usufruiscono del servizio sanitario nazionale, si precisa che tale assunto non trova alcun riscontro nella realtà; infatti, gli altri lavoratori (sia subordinati, sia autonomi), nonché i cittadini non mutuati di cui all'articolo 53 della legge n. 833 del 1978, corrispondono il contributo sociale di malattia in base alla totalità dei redditi (anche se derivanti da più rapporti di lavoro, ovvero da un rapporto di lavoro subordinato e da lavoro autonomo; per i non mutuati si prende a riferimento il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF).

Infine, si ritiene che le disposizioni, in questione siano conformi alla norma costituzionale, in base alla quale tutti i cittadini sono tenuti a concorrere alla spesa pubblica in ragione della loro capacità contributiva; nel senso contrario, i soggetti titolari di redditi da lavoro professionale e da lavoro subordinato si vedrebbero addebitare la contribuzione sociale di malattia solo per una parte dei loro proventi e, per giunta, proprio per quella che, assai frequentemente, rappresenta la fonte più esigua di reddito.

Allo stato attuale della questione, per altro, tenuto conto delle difficoltà di applicazione della normativa di cui trattasi, non può che convenirsi sull'opportunità che ai fini di una chiara soluzione del complesso

problema vengano assunte idonee iniziative di carattere legislativo.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: SCOTTI.

VIZZINI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere se è a conoscenza della grave situazione denunciata dall'associazione librai della provincia di Palermo. I librai vantano in atto, infatti, un credito di lire duecentottanta milioni nei confronti dello Stato per i testi dell'anno scorso. Tale situazione è ancora più grave ove si pensi che le somme stanziare per il prossimo anno scolastico appaiono del tutto insufficienti per far fronte agli impegni nei confronti delle librerie.

L'interrogante chiede, pertanto, di conoscere quali provvedimenti urgenti il Governo intenda adottare per risolvere una situazione che, oltre a creare gravi disagi economici agli operatori del settore, può, nel breve periodo, arrecare danno a tutta la popolazione scolastica della provincia di Palermo, non essendo pensabile che l'erogazione gratuita dei testi avvenga per il prossimo anno scolastico senza concreta garanzia da parte del Governo circa il puntuale pagamento delle somme corrispondenti. (4-14710)

RISPOSTA. — Questo Ministero ha provveduto ad accreditare ai funzionari delegati tutti i fondi previsti nell'esercizio finanziario 1983 per le spese inerenti alla fornitura gratuita dei libri di testo per le scuole elementari delle regioni a statuto speciale.

In particolare entro l'esercizio finanziario 1981 questo Ministero ha disposto aperture di credito per un importo di lire 4 miliardi 232 milioni mentre nell'esercizio finanziario 1982 ha provveduto a pagare l'ulteriore somma di lire 1.537.283.145.

Si chiarisce, inoltre, che le disfunzioni segnalate sono sostanzialmente da attribui-

re al ritardo con il quale è stato approvato il provvedimento di assestamento del bilancio.

Il Ministro della pubblica istruzione: FALCUCCI.

ZANONE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se risponde al vero la notizia secondo la quale alcune prefetture negano l'indennità mensile di accompagnamento agli invalidi civili gravi non deambulanti o che abbisognano di un'assistenza continua, di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, e in tale eventualità quali misure si intendano adottare per evitare ulteriori disagi alla categoria. (4-16883)

RISPOSTA. — *Le notizie pervenute all'interrogante non hanno fondamento.*

*Infatti, in ottemperanza alle disposizioni impartite da questo Dicastero con circolare del 20 giugno 1980, n. 5, prot. 25287/73/4786, tutte le prefetture applicano puntualmente la legge 11 febbraio 1980, n. 18.*

*Secondo le disposizioni in essa contenute, l'indennità mensile di accompagnamento spetta esclusivamente ai mutilati e invalidi civili, totalmente inabili, anche in età inferiore ai 18 anni, che non beneficiano del ricovero gratuito in istituto, sempre che le apposite commissioni sanitarie abbiano accertato che non siano in grado di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, comunque, necessitino di assistenza continua.*

*I soggetti che, attualmente, percepiscono tale provvidenza sono 86.981, con un prevedibile aumento di circa diecimila unità a partire dal 1° gennaio 1983.*

*Da tali dati risulta evidente che nonostante le difficoltà operative, dovute alla notevole mole di lavoro ed alla carenza di personale in cui si trovano le prefetture, la legge n. 18 del 1980 è in piena fase di attuazione.*

Il Ministro dell'interno: ROGNONI.

ZOPPETTI E ZANINI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere —

premessi che l'articolo 22 della legge n. 709 del 26 luglio 1961 prevede che « ai militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che cessano dal servizio continuativo per età o per infermità proveniente da causa di servizio spetta, in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennità speciale annua lorda, non reversibile, di lire 50.000 »;

considerato che tale indennità, in ragione della grave situazione inflazionistica, è svalutata e non corrisponde più al suo valore iniziale —

quale sia il suo pensiero sulla situazione segnalata;

quanti sono i militari in congedo che beneficiano della sopracitata indennità;

se non ritenga opportuno assumere specifiche iniziative per l'adeguamento dell'indennità speciale, in modo da recuperare concretamente la sua perdita di valore. (4-11888)

RISPOSTA. — *L'indennità speciale annua non reversibile spettante agli appartenenti alle forze armate è stata estesa ai sottufficiali del disciolto corpo delle guardie di pubblica sicurezza dall'articolo 31 della legge 3 aprile 1958, n. 460, e agli appuntati dall'articolo 22 della legge 26 luglio 1961, n. 709.*

*La rivalutazione economica di tale indennità ha formato oggetto di numerose iniziative di legge, tendenti a restituire ad essa — una volta constatata la esiguità — la funzione originaria di elemento perequativo rispetto al personale civile dello stato, che, normalmente, cessa il servizio al compimento del più elevato limite di età di 65 anni. Su tali proposte di legge questo Ministero ha sempre espresso parere pienamente favorevole.*

*Per quanto concerne, inoltre, l'entità del personale in congedo fruente dell'indennità anzidetta, si comunica che al 1° gennaio 1981 — data dopo la quale l'indennità stessa viene corrisposta direttamente dalle di-*

rezioni provinciali del Tesoro — il contingente di personale del disciolto corpo delle guardie di pubblica sicurezza che ne beneficiava era di 23.635 unità.

Si soggiunge che, ai sensi del secondo comma dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336 l'indennità suddetta continui ad essere corrisposta ai sottufficiali e agli appuntati del disciolto corpo delle guardie di pubblica sicurezza, inquadrati nei ruoli ad esaurimento del personale della polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.

Il Ministro dell'interno: ROGNONI.

ZOPPETTI. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere quali siano i problemi che ostacolano l'iter amministrativo della pratica di pensione di guerra, con posizione n. 492549/G, del signor Porcelli Nicola, nato a Trani il 6 gennaio 1917 e residente a Milano.

Il Porcelli Nicola è stato sottoposto a visita il 19 novembre 1980 dalla commissione medica per le pensioni di guerra di Milano ed è stato riconosciuto « permanentemente inabile a qualsiasi lavoro proficuo ».

Per sapere, visto che dal novembre 1980 l'interessato non ha ricevuto più alcun riscontro dalla direzione generale per le pensioni di guerra, quali iniziative ritiene di prendere perché si concluda quanto prima l'iter burocratico della pratica.

(4-16510)

RISPOSTA. — Con determinazione direttoriale del 21 aprile 1982, n. 3619464/Z, al signor Nicola Porcelli è stata concessa, in qualità di collaterale maggiorenne inabile dell'ex militare Giuseppe, pensione indiretta di guerra dal 1° dicembre 1975 (primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda) e da durare sino al 31 dicembre 1978 e dal 1° gennaio 1980 a vita. Con lo stesso provvedimento, inoltre, all'interessato è stata negata la concessione del suindicato trattamento pensionistico per il periodo dal 1° gennaio 1979 al 31 dicembre 1979, essendo risultato che il medesimo, per l'anno 1979, era in possesso di un reddito complessivo annuo — determinato ai sensi dell'articolo 88-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 — di importo superiore a quello massimo di lire 2 milioni 400 mila previsto dalle disposizioni di legge, allora vigenti (articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915), per il conferimento del cenato beneficio.

Detta determinazione direttoriale, approvata dal comitato di liquidazione delle pensioni di guerra il 4 luglio 1982, è stata trasmessa, con il relativo ruolo di iscrizione n. 5610598, alla competente direzione provinciale del Tesoro di Milano con elenco del 18 ottobre 1982, n. 42, per la corrispondenza degli assegni spettanti al signor Porcelli.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: PISANU.